MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI ED AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE RELUE

Rev 07 del 15/11/2023

INDICE

PREMESSA 5
Art. 1. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE 6
Sezione A 11
ALLACCIAMENTO ALLE RETI 11
Art. 2. IL SERVIZIO ACQUEDOTTO 11
Art. 2.01 LE CONDOTTE IDRICHE POTABILI DI DISTRIBUZIONE 11
Art. 2.01.1 Le condotte idriche potabili pubbliche di distribuzione 11
Art. 2.01.2 Le condotte di distribuzione idrica principali 11
Art. 2.01.3 Linea/condotta di avvicinamento di derivazione d'utenza 12
Art. 2.01.4 La costituzione di servitù di acquedotto per la linea/condotta di avvicinamento 24
Art. 2.01.5 Non accoglimento della domanda di allacciamento/allaccio 25
Art. 2.01.6 Casi particolari di utilizzo ed esecuzione della linea/condotta di avvicinamento d'utenza 25
Art. 2.02 NORME TECNICHE DELLA FORNITURA 25
Art. 2.03 IDRANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO STRADALI 33
Art. 2.04 USI TEMPORANEI E PROVVISORI 33
Art. 2.05 piscine 33
Art. 2.05.1 Realizzazione piscine 33
Art. 2.05.2 Riempimento delle piscine 33
Art. 2.05.3 Scarico in pubblica fognatura acque reflue piscine 34
Art. 2.06 CONTRIBUTI PER L'ALLACCIO ED ALTRE PRESTAZIONI D'OPERA 34
Art. 2.07 Casa o chiosco dell'acqua 34
Art. 3. IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 35
Art. 3.01 ABUSIVISMO 35
Art. 3.02 OBBLIGO DI ALLACCIO 35
Art. 3.03 IL CONSORZIO 36
Art. 3.04 SVERSAMENTI ACCIDENTALI 36
Art. 3.05 ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIFIUTI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI 37
Art. 3.06 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO 37
Art. 3.07 OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI DI AZIENDE SANITARIE 38
Art. 3.08 ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA 38
Art. 3.08.1 Insediamenti domestici con reti fognarie SEPARATE 42
Art. 3.08.2 Insediamenti DOMESTICI con reti fognarie MISTE 43
Art. 3.08.3 Insediamenti PRODUTTIVI con reti fognarie SEPARATE 44
Art. 3.08.4 Insediamenti PRODUTTIVI con reti fognarie MISTE 45
Art. 3.08.5 Particolari costruttivi pozzetti LINEA INTERNA PRIVATA 46
Art. 3.08.6 Pozzetto alla base degli scarichi bagni e particolare colonna ventilazione 47
Art. 3.08.7 Pozzetto di ispezione finale – soluzione a e soluzione B 48
Art. 3.09 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI 50
Art. 3.10 SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE SETTICHE 50
Art. 3.11 MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE 50
Art. 4. LE LOTTIZZAZIONI 51
Art. 4.01 PRESCRIZIONI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVE 52
Art. 4.02 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RETE IDRICA 53
Art. 4.03 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RETI FOGNARIE 54
Art. 5. NORME COMUNI 56
Art. 5.01 DIRETTIVE DI RIFERIMENTO PER RICHIESTE DI ALLACCIO 56

Art. 5.01.1 Regole di carattere generale 56
Art. 5.01.2 Richieste di allaccio alla pubblica fognatura dotata di impianto di trattamento finale 56
Art. 5.01.3 Richieste di allaccio alla pubblica fognatura non dotata di impianto di trattamento finale 56
Art. 5.01.4 Richieste di allaccio idrico in zone prive di pubblica fognatura 57
Art. 5.02 TECNICA DEI SISTEMI INDIVIDUALI APPROPRIATI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI (IAS) 57
Art. 5.02.1 Dimensionamento 57
Art. 5.02.2 Elementi costituenti i Sistemi Individuali Appropriati (IAS) 58
Art. 5.02.3 Schemi tipo per Sistemi Individuali Adeguati (IAS) 62
Art. 5.03 GESTIONE DEI SISTEMI INDIVIDUALI ADEGUATI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI (IAS) 64
Art. 5.03.1 Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura 64
Art. 5.03.2 Gestione del sistema individuale di raccolta 64
Art. 5.03.3 Smaltimento fanghi 64
Sezione B 65
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE 65
Art. 6. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI 65
Art. 6.01 Scarichi di acque reflue domestiche 65
Art. 6.02 Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche 65
Art. 6.02.1 Requisiti di assimilabilità 66
Art. 6.03 Scarichi di acque reflue industriali 66
Art. 6.04 Scarichi di acque prive di carico inquinante 67
Art. 7. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 67
Art. 7.01 Elaborati da allegare all'istanza di AUA 69
Art. 7.01.1 Acque reflue industriali assimilate alle domestiche 69
Art. 7.01.2 Acque reflue industriali 69
Art. 8. VALORI LIMITE 73
Art. 8.01 Valori limite – Acque reflue assimilate alle domestiche 73
Art. 8.02 Valori limite – Acque reflue industriali 73
Art. 9. NORME TECNICHE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI 73
Art. 9.01 Impianti di depurazione e/o pretrattamento di acque reflue industriali 73
Art. 9.02 Prescrizioni particolari 74
Art. 10. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 76
Art. 10.01 Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche 76
Art. 10.02 Scarichi di acque reflue industriali 76
Art. 10.02.1 Piano dei controlli 76
Art. 10.02.2 Parametri analitici da determinare per gli scarichi industriali 77
Art. 10.02.3 Tipologia di controlli 78
Art. 10.02.4 Numero di controlli per azienda 78
Art. 10.02.5 DETERMINAZIONE QUANTITÀ SCARICATE: Criteri di ragionevolezza in ordine alla determinazione del volume scaricato dai clienti industriali (rif. Art. 27.6 All. A, Delibera ARERA 665/2017/R/idr) 79
Art. 10.02.6 Laboratori 80
Art. 10.02.7 Costi 80
Art. 10.02.8 Modalità di campionamento, conservazione e analisi – indicazioni generali 80
Art. 10.02.9 Esecuzione dei controlli e delle ispezioni presso le aziende 80
Art. 10.02.10 Conseguenze relative agli esiti dei controlli 81
Art. 10.02.11 Disposizioni operative 81

Art. 10.02.12 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia 81
Art. 10.03 Scarichi di acque prive di carico inquinante 82
Sezione C 83
CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA CIIP SPA 83
Art. 1. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI 83
Art. 2. Modalità di accesso agli impianti 83
Art. 3. Svolgimento attività di smaltimento c/o depuratori autorizzati 83
Art. 3.01 Domanda di autorizzazione al conferimento 83
Art. 3.02 modello di garanzia finanziaria 85
Art. 3.03 richiesta di variazione del parco mezzi 86
Art. 3.04 Modalità conferimento 87

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Esso si applica a tutti i Comuni aderenti all'A.A.T.O. n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo nei quali la gestione del servizio idrico integrato è affidata alla Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP S.p.A.).

Le Modalità tecniche di allacciamento alle reti ed autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue (di seguito "Modalità tecniche"), redatte dalla CIIP S.p.A. ed approvate dall'EGA, previo coinvolgimento degli Enti interessati, hanno la finalità di definire le modalità tecniche di prestazione dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione e di normare le modalità di rilascio del parere vincolante ed obbligatorio per lo scarico nelle reti fognarie pubbliche delle acque reflue.

Il documento è suddiviso in due sezioni denominate rispettivamente:

- allacciamento alle reti
- autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue

Esso è pubblicato sul sito della CIIP S.p.A. (www.ciip.it) e sul sito dell'A.A.T.O. n. 5 Marche Sud (www.ato5marche.it). Le eventuali revisioni saranno portate a conoscenza degli Utenti tramite pubblicazione sui suddetti siti.

ART. 1. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE

Ai fini del presente documento si intende per:

- **Abitante equivalente (A.E.):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- **Acque di dilavamento di superfici impermeabili o Acque bianche:** le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo (art. 24 c.1 lett. f) delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche)
- **Acque di lavaggio:** le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica (art. 24 c.1 lett. g) delle N.T.A. del P.T.A della Regione Marche);
- **Acque di prima pioggia**: le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia, possono essere caratterizzate come Acque reflue o Acque bianche sulla base delle caratteristiche.
- **Acque di seconda pioggia o Acque bianche:** le acque le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti (l'insieme di strade, cortili, piazzali, tetti e di ogni altra superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio) eccedente la quota relativa alla prima pioggia come definita dalla norma;
- **Acque reflue**: tutte le **acque reflue** provenienti da uno scarico; esse si distinguono in:
    - **Acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 c.1 lett. g) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); sono altresì da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, così come definite dall'art. 27 c. 11 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche; sono inoltre considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici individuate successivamente da norme tecniche nazionali o regionali che dovessero intervenire in materia;
    - **Acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 c.1 lett. h) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
    - **Acque reflue industriali assimilate alle domestiche:** sono le acque provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche così come definite dall'art. 101 c. 7 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; sono altresì considerate acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue industriali individuate successivamente da norme tecniche nazionali o regionali che dovessero intervenire in materia;
    - **Acque reflue di prima pioggia**: le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia contenenti sostanze pericolose derivanti dal dilavamento delle superfici (art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche); si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
    - **Acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74 c.1 lett. i) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- **Acquedotto:** l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua**;**
- **Adduzione:** l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM):** agenzia regionale competente per il controllo e la vigilanza in materia ambientale;
- **Agglomerato:** l'area in cui la popolazione ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

- **Allaccio o allacciamento:** condotta idrica o fognaria derivata dalla principale e dedicata al servizio di uno o più utenti;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo:** il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'**Ente di Governo dell'Ambito** cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- **Autoclave:** serbatoio di accumulo acqua e pompa di sollevamento funzionante a pressione;
- **Autorità d'Ambito – Ente di Governo dell'Ambito (EGA):** è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 c.1 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e la predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'art. 154 c.4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nel caso dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 è denominata *"Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo"*;
- **Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI):** l'Autorità competente per la regolazione e il controllo dei servizi idrici;
- **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013 n. 59 e rilasciato su richiesta dell'interessato che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente; la domanda va presentata al SUAP;
- **Campionamento istantaneo**: campione singolo prelevato in un'unica soluzione, in un tempo breve e in un determinato punto;
- **Campionamento medio composito**: campione ottenuto da più prelievi effettuati in un dato intervallo di tempo, in maniera continua o discontinua, proporzionale o no alla portata dell'effluente;
- **Campionamento medio continuo**: campione effettuato prelevando in maniera continua e per un dato intervallo di tempo, una porzione dello scarico proporzionale o no alla portata.
- **Captazione:** l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto di acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee;
- **Carta del Servizio Idrico Integrato (Carta del SII):** il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;
- **Casa o chiosco dell'acqua:** un'unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco ;
- **Codice identificativo:** targhetta in materiale plastico sulla quale è riportato il codice a barre identificativo del punto fornitura;
- **Collettore fognario:** canalizzazione principale che adduce le acque reflue all'impianto di depurazione terminale;
- **Contatore o apparecchio di misura**: dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'Utente o dei reflui scaricati in fognatura;
- **Contatore di controllo o contatore somma:** dispositivo idraulico atto alla misura dei consumi totali dei contatori divisionali presenti nello stabile;
- **Contatore singolo e contatore divisionale:** dispositivo idraulico atto alla misura dei consumi d'acqua di una singola utenza;
- **Contratto di fornitura:** contratto disciplinato dagli artt.1559-1570 del Codice Civile e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- **Deflusso:** lo scorrere dell'acqua all'interno di una tubazione o un canale;
- **Depurazione:** l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di renderle compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- **Derivazione di acqua:** prelievo di acqua da una condotta idrica;
- **Distribuzione:** l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua a tutti gli Utenti. Comprende inoltre la ricerca ed il controllo delle perdite;
- **Fanghi:** i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- **Fognatura:** l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino all'impianto di depurazione;
- **Fognatura mista:** la rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane sia le acque reflue meteoriche;
- **Fognatura nera:** rete fognaria che canalizza esclusivamente le acque nere;
- **Fognatura privata:** collettore fognario privato che recapita al di fuori della pubblica fognatura e che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti da nuclei abitativi isolati, da più case sparse, da più edifici isolati, residenziali o di servizi;
- **Fognatura pubblica:** il complesso delle reti fognarie non private che sono state affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- **Fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle acque di prima pioggia;
- **Fossa imhoff o Vasca imhoff o Pozzo imhoff:** impianto caratterizzato dal fatto di avere due comparti nettamente distinti, uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore di accumulo e digestione anaerobica dei fanghi sedimentati per il trattamento primario di acque nere provenienti da insediamenti e/o nuclei civili con meno di 50 A.E. o nei casi previsti dal Gestore;
- **Gestore del Servizio Idrico Integrato (Gestore):** il soggetto che in base alla convenzione prevista dalla L. n. 36/1994 gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII); nell'ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo il gestore è Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP S.p.A.);
- **Immobile:** s'intende ogni manufatto al cui servizio è posta la fornitura idrica integrata;
- **Impianti affidati al Gestore:** sono i cespiti (reti di distribuzione, di adduzione oltre ai manufatti e partitori idrici, impianti di sollevamento, reti fognarie e gli impianti di depurazione) consegnati in gestione;
- **Impianto di depurazione:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, a una riduzione del carico inquinante dei reflui ad essa convogliati dai collettori fognari;
- **Insediamento:** complesso di uno o più edifici, diversi da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- **Linea di avvicinamento:** è la linea o condotta idrica che è realizzata a seguito di richiesta di allaccio/allacciamento da parte di un Utente dal punto di derivazione condotta principale fino al punto di consegna;
- **N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche:** Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche con delibera DACR n. 145 del 26/10/2010 e s.m.i.;
- **Nicchia:** alloggiamento praticato nello spessore di un muro di un fabbricato o di una recinzione o di una pavimentazione per l'installazione/alloggiamento del/i contatore/i e dei rubinetti d'intercettazione; essa è dotata di sportello di chiusura in acciaio, ghisa e/o altro materiale plastico o derivato;
- **Piano d'Ambito:** il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Pozzetto:** manufatto in cemento o altro materiale ove sono alloggiate le apparecchiature di manovra o anche di misurazione;
- **Pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata;
- **Presa stradale o presa:** punto di derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;
- **Pressione di rete:** valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente;
- **Punto di immissione nella pubblica fognatura o Pozzetto di conferimento:** punto di innesto della rete fognaria privata alla fognatura pubblica che definisce il limite delle responsabilità del Gestore;

- **Punto di consegna per il servizio acquedotto.**

In generale è così definito "il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata" (D.Lgs 18/2023, con le seguenti specifiche:

a) per utenze singole, è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
b) per utenze raggruppate servite da un unico misuratore, è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
c) per condomini esistenti, serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore di controllo, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata;
d) per condomini serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore di controllo al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
e) per condomini serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore di controllo al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;

- **Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII):** il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che disciplina i rapporti fra il Gestore e gli Utenti;
- **Rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- **Rete idrica:** il complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche per la distribuzione dell'acqua in pressione con garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente;
- **Sfioratori di piena:** dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- **Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dell'art. 114 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **Serbatoio di accumulo privato:** vasca di accumulo acqua realizzato a servizio dello stabile;
- **Servizio Idrico Integrato:** l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico e meteoriche e di depurazione delle acque immesse in pubblica fognatura;
- **Sigillo di garanzia:** piombino che si appone sulle apparecchiature di misura al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- **Sistemi individuali appropriati di trattamento di reflui (IAS):** il complesso di più elementi in serie che complessivamente siano in grado di ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue, così come meglio identificati nelle prescrizioni della Regione Marche (prot. N. 0440499/13/08/2008/R_Marche/GRM/S08/P);
- **Stabilimento industriale o stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comprendono la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):** istituito per snellire e semplificare i rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini, è il soggetto pubblico di riferimento territoriale al quale presentare in modalità telematica l'AUA;
- **Tariffa:** corrispettivo della gestione del SII che il Gestore ha diritto a percepire come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi del Metodo Tariffario Idrico (MTI); essa è approvata dall'AEEGSI su proposta dell'Ente di Governo dell'Ambito;

- **Testo Unico Ambientale (T.U.A.):** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
- **Titolare dello scarico:** soggetto titolare dell'attività che determina lo scarico di acque reflue industriali ed assimilate;
- **Trattamento primario:** Il trattamento delle acque reflue di tipo meccanico, fisico o chimico/fisico, inclusi pretrattamenti come grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e sedimentazione primaria;
- **Trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento mediante ossidazione biologica con sedimentazione secondaria;
- **Utente:** la persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto il contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal RSII e dalla Carta del SII;
- **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.

Sezione A

ALLACCIAMENTO ALLE RETI

ART. 2. IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 2.01 LE CONDOTTE IDRICHE POTABILI DI DISTRIBUZIONE

ART. 2.01.1 Le condotte idriche potabili pubbliche di distribuzione

Per condotta idrica potabile di distribuzione si intende l'insieme del sistema principale di convogliamento dell'acqua dal serbatoio di accumulo alle vicinanze dell'utenza e dal quale si effettuano, di norma, gli allacci alle utenze; in alcuni casi, in assenza di serbatoi, si intende per condotta distributrice la condotta derivante da una condotta adduttrice principale e dalla quale si derivano gli allacci.

La condotta è usualmente costituita dall'insieme di saracinesche per apertura e chiusura del flusso idrico, condotta di distribuzione idrica principale costituita da tubazioni di diverso diametro e materiale, progettate in relazione ai fabbisogni idrici della zona, la presa di intercettazione, linea di avvicinamento e contatore.

ART. 2.01.2 Le condotte di distribuzione idrica principali

Le condotte di distribuzione idrica principale seguono di norma il reticolato stradale e generalmente sono poste sul lato opposto ove è posizionata la condotta fognaria; in caso di interferenza la condotta idrica dovrà essere posizionata superiormente all'estradosso della condotta fognaria ad una misura non inferiore ai 30 cm. (Circ. M.LL.PP. n.11633 del 7-1-1974); mentre la generatrice superiore della condotta idrica di distribuzione è di norma posta ad una quota minima di cm.100 dal piano finito della sovrastruttura stradale o dal terreno. Nei casi in cui non si possa interrare a tale profondità, ponendo la condotta a quota superiore, si adotteranno gli accorgimenti del caso per garantire la qualità dell'acqua erogata e l'integrità della condotta.

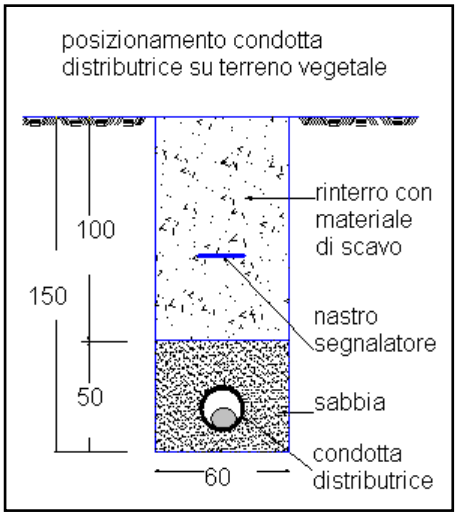

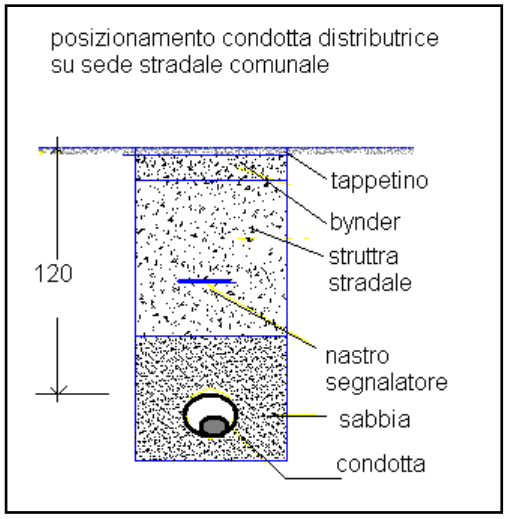

Le condotte di distribuzione idrica principali sono in alcuni punti per esigenze progettuali (posizionamento di apparecchiature di servizio scarichi o sfiati) o per esigenze di tracciato (elementi di derivazione o saracinesche di manovra) dotate di pozzetti in calcestruzzo armato di ispezione con sovrastante botola in ghisa circolare del diametro minimo di cm.60 con resistenza caratteristica media D400, cioè per tutti i tipi di strade e veicoli.

Schema tipico di pozzetto

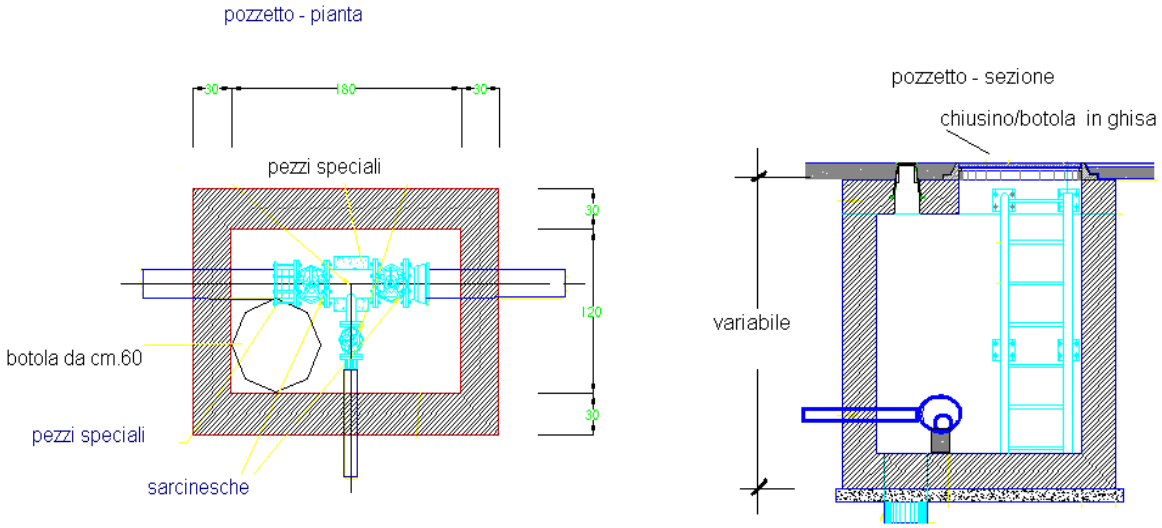

Le condotte di distribuzione idrica principale realizzate in acciaio sono provviste di un sistema di protezione contro le correnti vaganti che ne impedisce il deterioramento con conseguente perdita della risorsa idrica (protezione catodica)..

I clienti/utenti in sede contrattuale sono avvertiti della pressione di rete con la quale è erogato il servizio nella zona di utenza al fine di predisporre nell'impianto interno di competenza gli opportuni accorgimenti atti a consentire il regolare funzionamento degli elettrodomestici.

Le apparecchiature usuali da porre in opera sono i riduttori di pressione o impianti di accumulo e/o sollevamento ad autoclavi a cura del cliente.

Eventuali danni alle condotte di distribuzione idrica principale provocati da terzi durante l'esecuzione di opere ed interventi autorizzate o non autorizzate dal Gestore saranno oggetto di richiesta di risarcimento danni.

ART. 2.01.3 Linea/condotta di avvicinamento di derivazione d'utenza

La linea/condotta di avvicinamento di derivazione d'utenza (anche detta "allaccio") è quel tratto di condotta che, derivando l'acqua dalla condotta di distribuzione idrica principale, consente di addurre la stessa alla/e utenza/e. Nel seguito sono riportati alcuni particolari significativi per la realizzazione delle linee di avvicinamento-allacci.

Schema di allacciamento/allaccio ad utenza

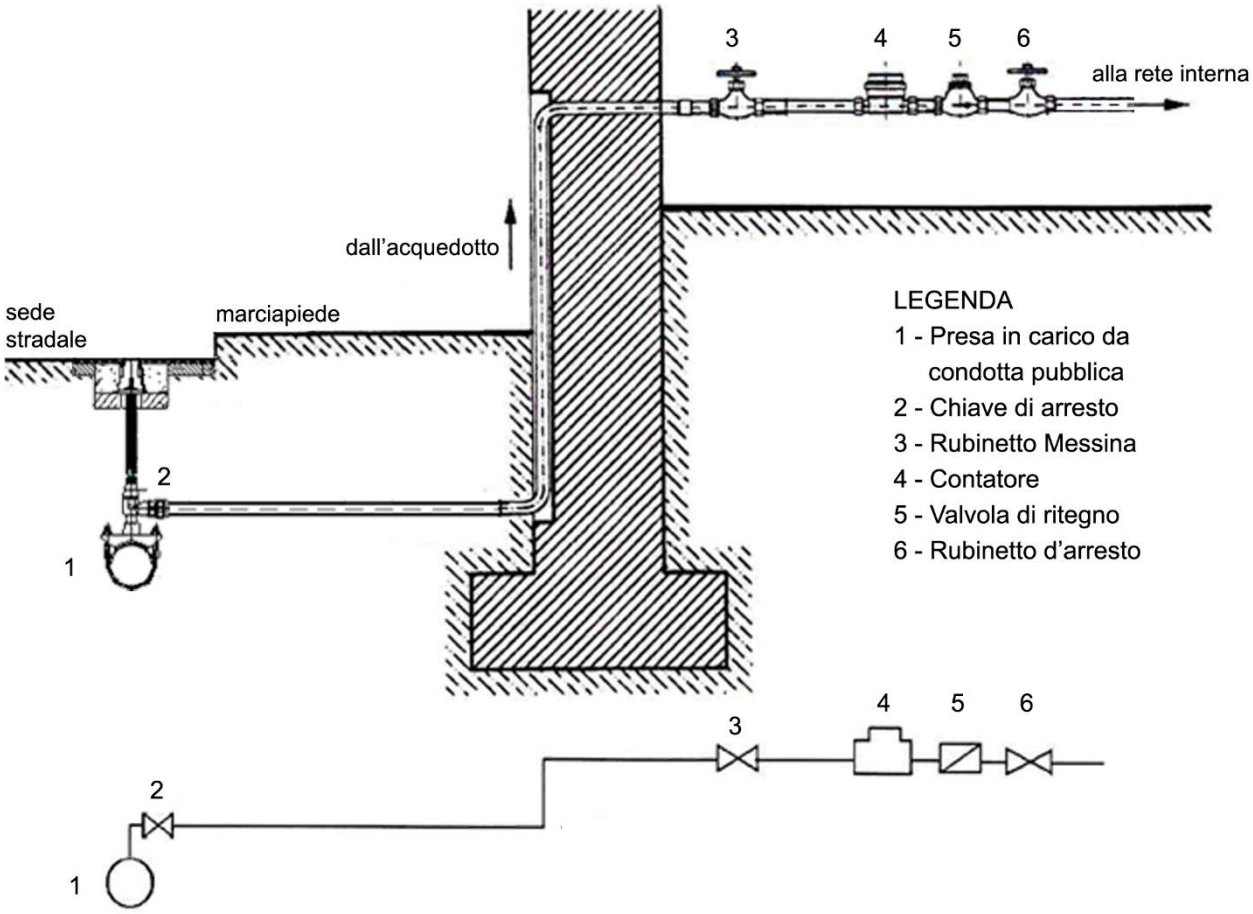

Particolari esecutivi di alcune derivazioni d'utenza

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO > 80 cm

PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN GHISA, ACCIAIO O DN <200

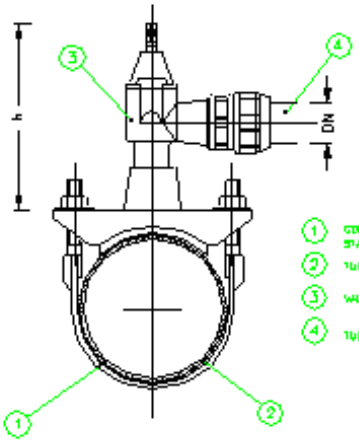

N.B. L' INGOMBRO GEOMETRICO "h" NON E' VINCOLANTE MA INDICATIVO

SEZIONE ALLACCIO D'UTENZA

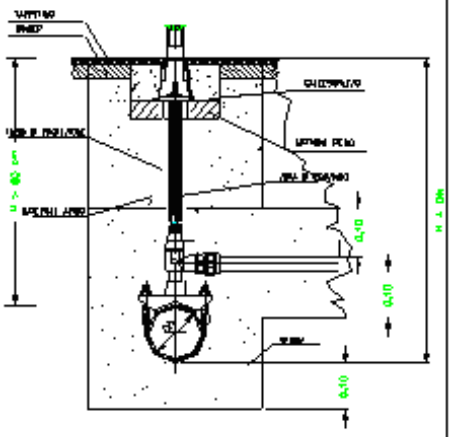

PARTICOLARE CHIUSINO TELESCOPICO

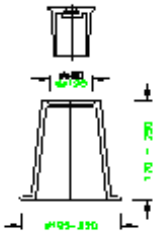

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO > 80 cm

PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN GHISA, ACCIAIO O FIBROCEMENTO DN <200

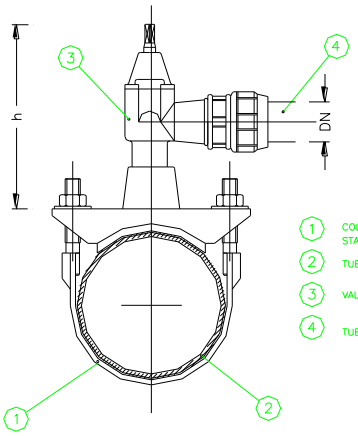

1. COLLARE DI PRESA IN GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA. STAFFA , TIRANTI E DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304
2. TUBO IN G.S. , ACCIAIO O FIBROCEMENTO
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 IN GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

VALVOLA DN	TUBO DN mm	h mm
1"	32	231
1 1/4"	40	269
1 1/2"	50	279
2"	63	287

N.B. :L' INGOMBRO GEOMETRICO "h" NON E' VINCOLANTE MA INDICATIVO

SEZIONE ALLACCIO D'UTENZA

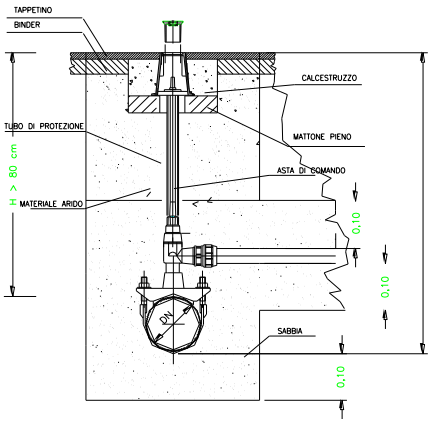

PARTICOLARE CHIUSINO TELESCOPICO

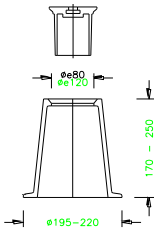

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO > 80 cm
PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN PEAD O PVC

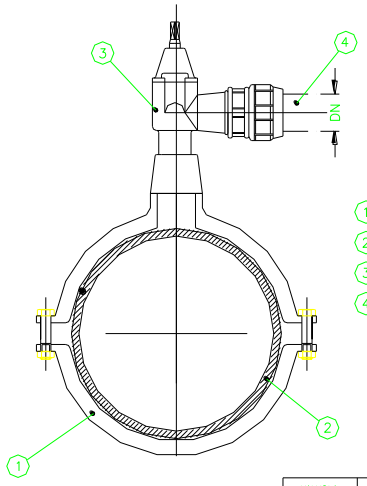

1. COLLARE DI PRESA IN GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
   DADI E VITI IN ACC. INOX AISI 304
2. TUBO IN PEAD O PVC
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

VALVOLA DN	TUBO ⌀e mm	h mm
1"	32	231
1 1/4"	40	269
1 1/2"	50	279
2"	63	287

N.B.: L' INGOMBRO GEOMETRICO "h" NON E' VINCOLANTE MA INDICATIVO

SEZIONE ALLACCIO D'UTENZA

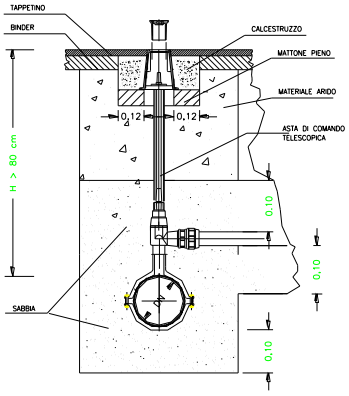

PARTICOLARE CHIUSINO TELESCOPICO

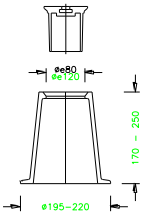

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO COMPRESA TRA 50 e 80 cm
PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN GHISA,
ACCIAIO O FIBROCEMENTO DN < 200

1. COLLARE DI PRESA GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA STAFFA ,TIRANTI E DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304
2. TUBO IN GHISA, ACCIAIO O FIBROCEMENTO
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

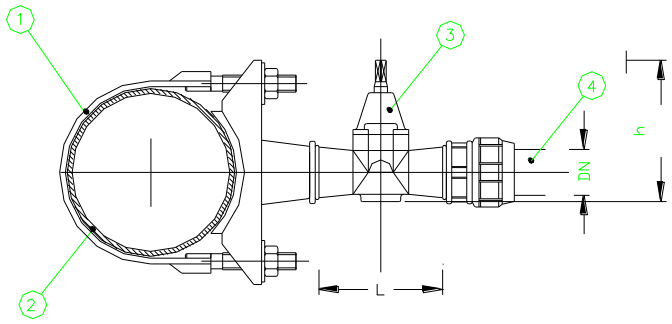

VALVOLA DN	TUBO DN mm	h mm	L mm
3/4"	20	227	120
1"	25	231	120
1 1/4"	32	269	140
1 1/2"	50	279	140
2"	50	287	150

SEZIONE ALLACCIO D'UTENZA

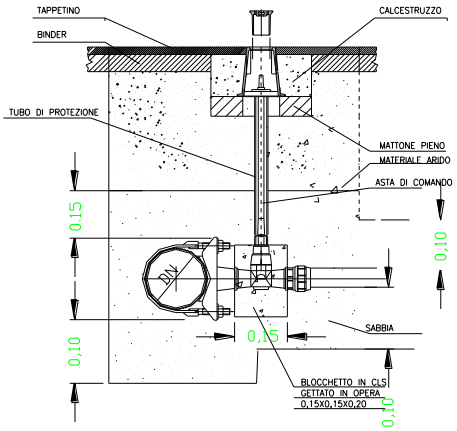

PARTICOLARE CHIUSINO TELESCOPICO

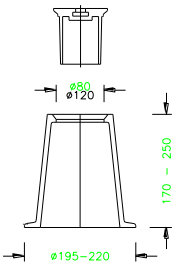

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO COMPRESA TRA 50 E 80 cm
PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN PEAD O PVC

1. COLLARE DI PRESA PN 10 PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA VITI E DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304
2. TUBO IN PEAD O PVC
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

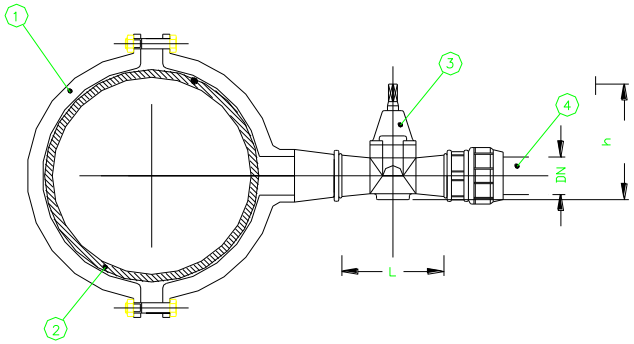

VALVOLA DN	TUBO DN mm	h mm	L mm
3/4"	20	227	120
1"	25	231	120
1 1/4"	32	269	140
1 1/2"	50	279	140
2"	50	287	150

N.B. :GLI INGOMBRI GEOMETRICI "L" E "h" NON SONO VINCOLANTI MA INDICATIVI

SEZIONE ALLACCIO D'UTENZA

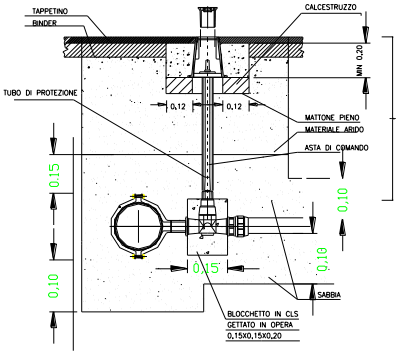

PARTICOLARE CHIUSINO TELESCOPICO

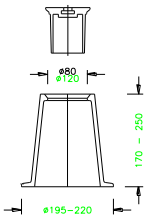

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO < 50 cm
PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN GHISA, ACCIAIO O FIBROCEMENTO DN < 200

SEZIONE POZZETTO

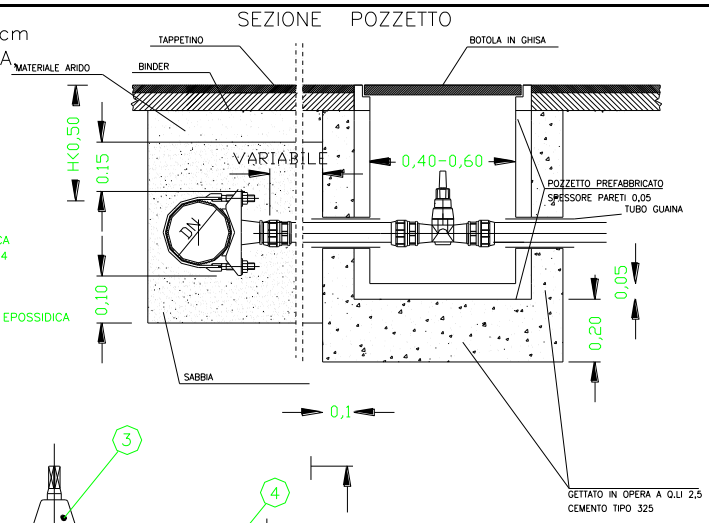

1. COLLARE DI PRESA GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA STAFFA ,TIRANTI E DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304
2. TUBO IN GHISA, ACCIAIO O FIBROCEMENTO
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

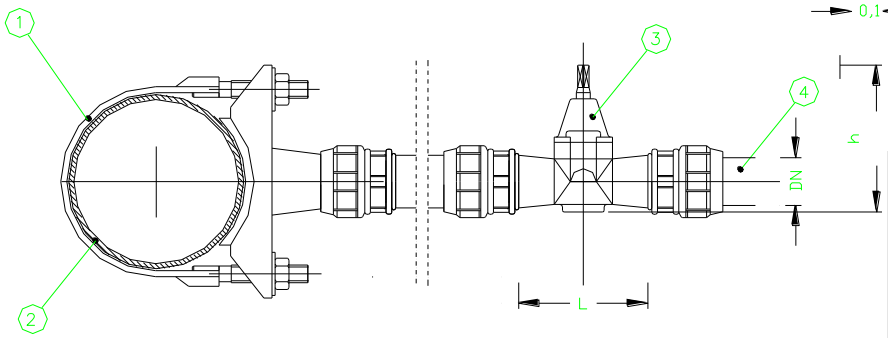

VALVOLA DN	TUBO DN mm	h mm	L mm
3/4"	20	227	120
1"	25	231	120
1 1/4"	32	269	140
1 1/2"	50	279	140
2"	50	287	150

N.B. :GLI INGOMBRI GEOMETRICI "L" E "h" NON SONO VINCOLANTI MA INDICATIVI

DERIVAZIONE DI UTENZA PER H SCAVO < 50 cm
PER ALLACCI ESEGUITI SU TUBAZIONI IN PEAD O PVC

1. COLLARE DI PRESA PN 10 PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA VITI E DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304
2. TUBO IN PEAD O PVC
3. VALVOLA DI PRESA PN 16 GS E VERNICIATURA EPOSSIDICA
4. TUBAZIONE ALLACCIO

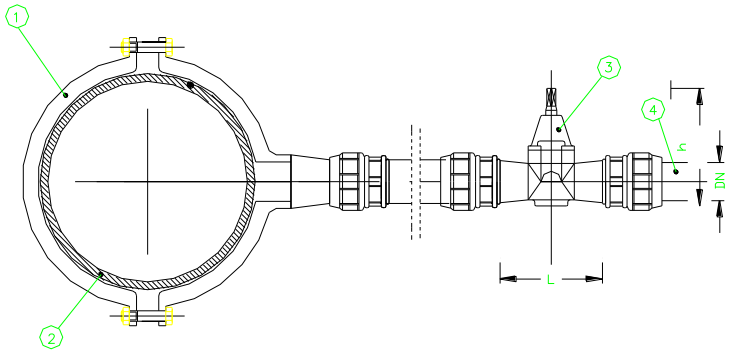

VALVOLA DN	TUBO DN mm	h mm	L mm
3/4"	20	227	120
1"	25	231	120
1 1/4"	32	269	140
1 1/2"	50	279	140
2"	50	287	150

SEZIONE POZZETTO

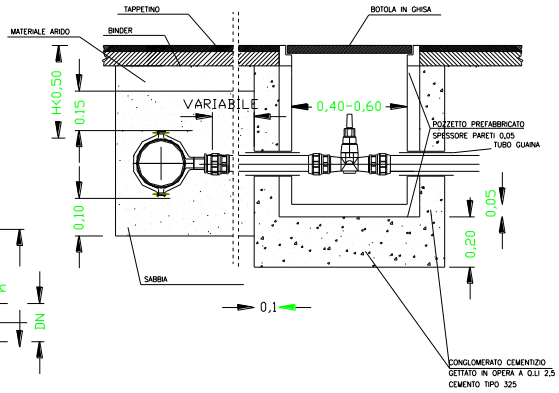

N.B. :GLI INGOMBRI GEOMETRICI "L" E "h" NON SONO VINCOLANTI MA INDICATIVI

Particolare saracinesca sottosuolo per apertura chiusura diramazione

PARTICOLARE SARACINESCA SOTTOSUOLO
IN G.S. PN 10 – PN 16

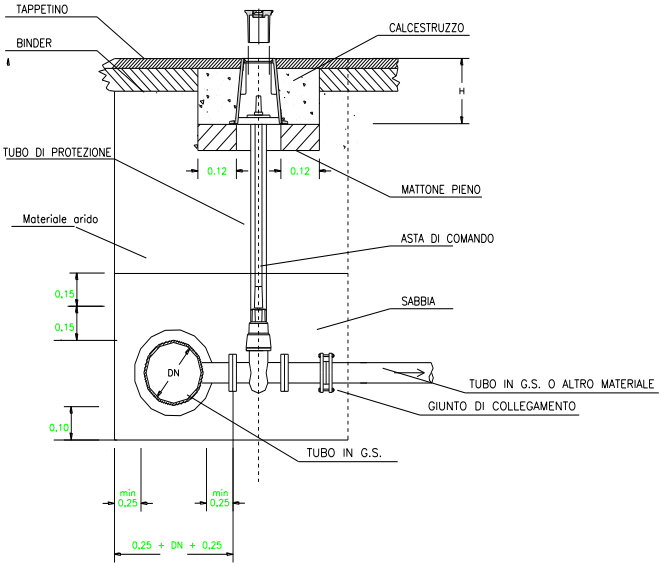

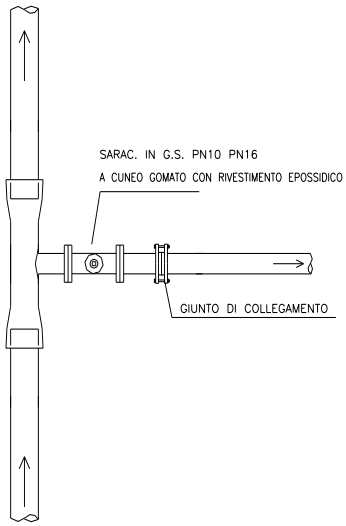

CHIUSINO TELESCOPICO PER SARACINESCA SOTTOSUOLO
IN GHISA SFEROIDALE

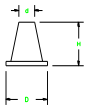

H mm	d mm	D mm
190	80	195
250	80	195

N.B. GLI INGOMBRI GEOMETRICI H,D,d NON SONO VINCOLANTI MA INDICATIVI

Il Gestore, a seguito di richiesta di allaccio, provvede alla effettuazione di un sopralluogo tecnico atto ad accertare lo stato dei luoghi, la distanza dell'unità immobiliare da servire dalla condotta di distribuzione idrica principale, le pavimentazioni stradali o dei piazzali, il posizionamento della nicchia ove alloggiare il contatore o il locale ove devono alloggiarsi i contatori in batteria, nonché a verificare l'esistenza di reti fognarie e l'esistenza dell'allaccio alla rete fognaria del richiedente l'allaccio.

Successivamente a tale sopralluogo, sulla base della relazione tecnica, il Gestore stabilisce il punto di consegna, che può variare in relazione a fatti intrinseci d'utenza (vedi schemi sottostanti).

Schema 1 - batteria con contatori singoli

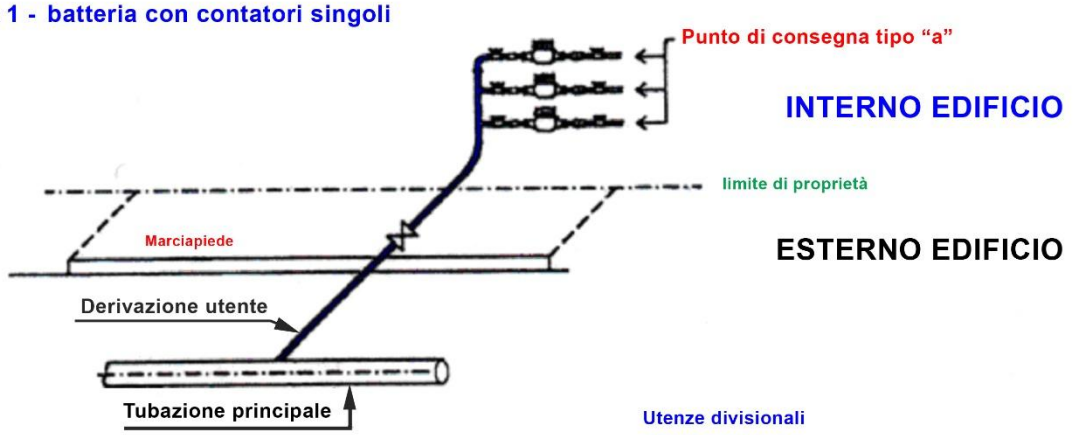

Schema 2 - batteria con contatore somma e contatori divisionali

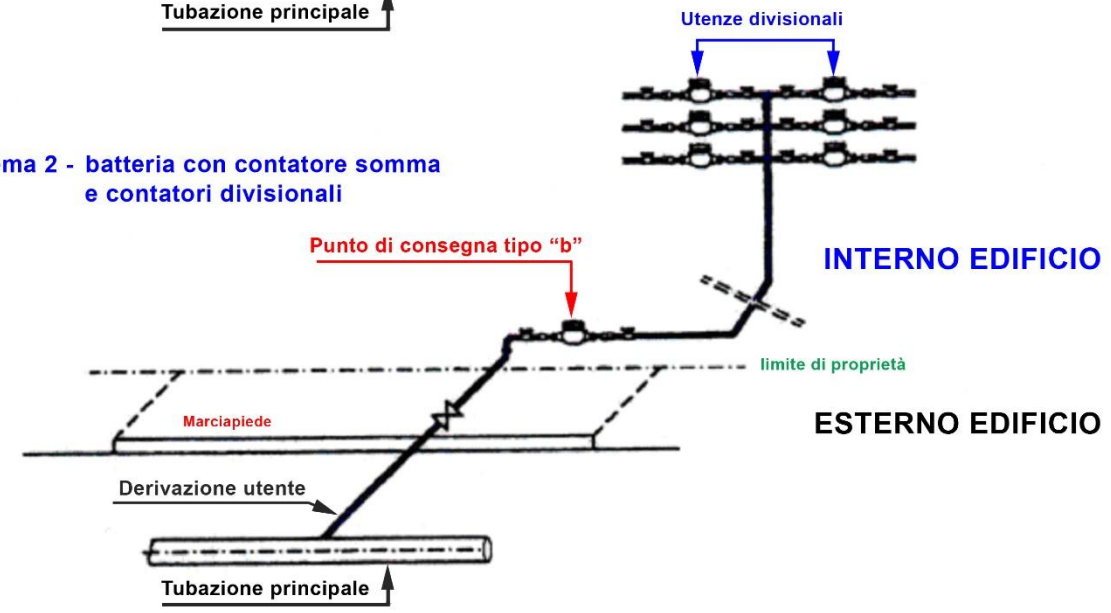

Gruppo di misura per singola utenza tipo “A”

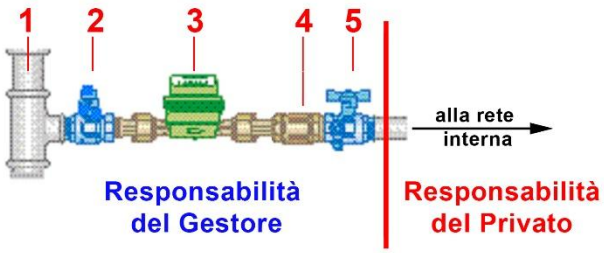

Gruppo di misura per più utenze tipo “B”

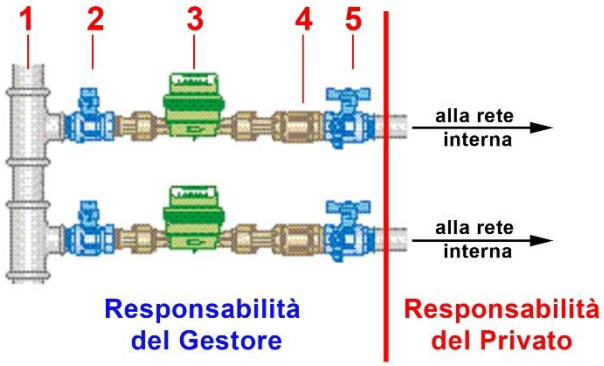

Legenda

1 - Collettore di arrivo
2 - Rubinetto tipo Messina
3 - Contatore
4 - Valvola di ritegno
5 - Rubinetto d’arresto manovrabile dall’utente

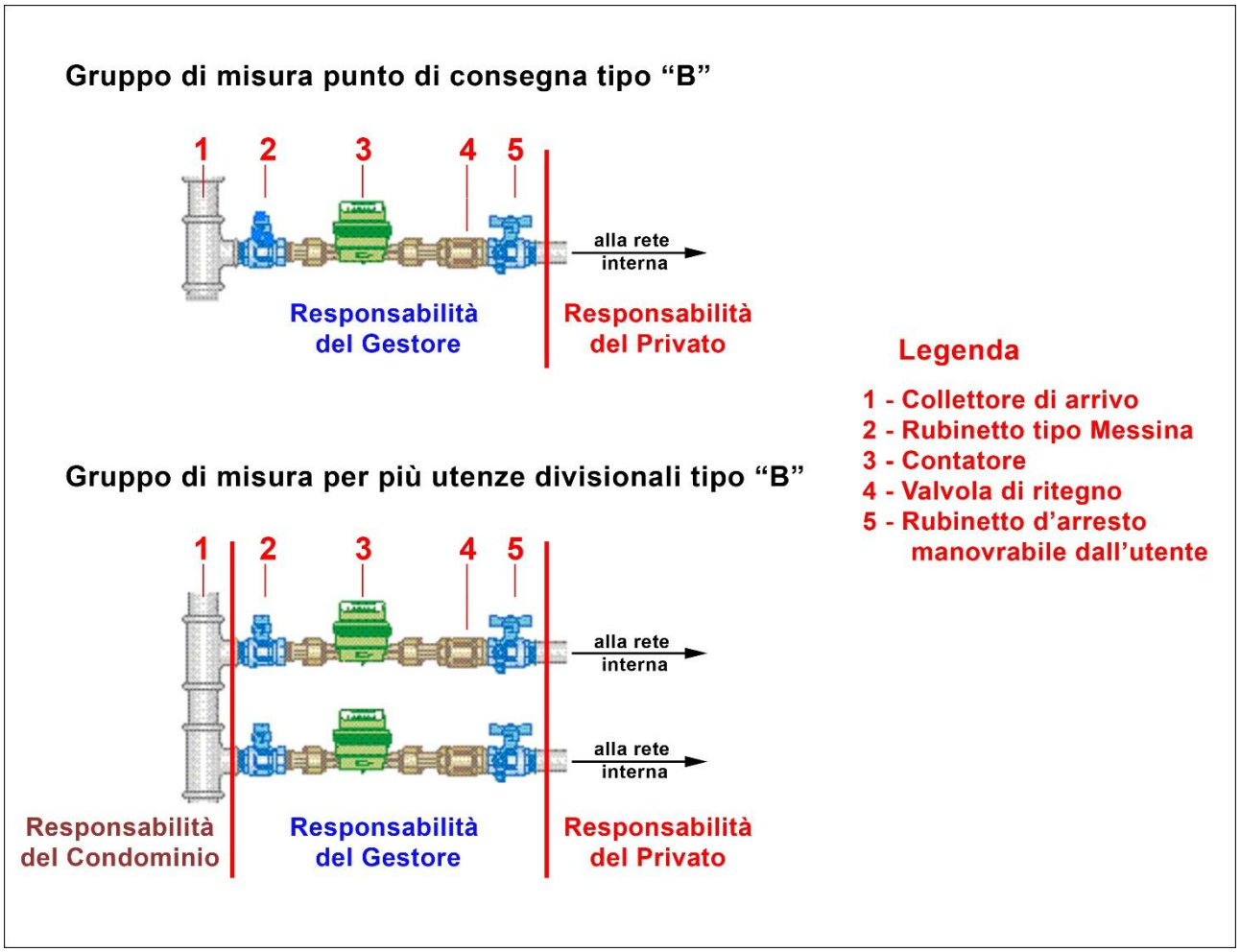

ART. 2.01.4 La costituzione di servitù di acquedotto per la linea/condotta di avvicinamento

Nel caso in cui l’allaccio da eseguirsi interessi altre proprietà private e comunque di terzi, al Titolare del contratto competono tutti gli oneri e le spese afferenti il rilascio di autorizzazioni e/o diritti di servitù (e quant’altro necessario per consentire la realizzazione della linea di allaccio) da parte del proprietario/i senza possibilità di rivalsa nei confronti del Gestore.

La servitù deve essere costituita con atto scritto riportante tutti gli estremi ed i dati catastali necessari per l’esatta identificazione del bene con allegata una planimetria in scala 1/2000 con l’indicazione in rosso del tracciato della condotta idrica.

L’atto di servitù stipulato a favore del titolare del contratto di fornitura deve indicare espressamente che il Gestore ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l’esecuzione dell’allacciamento e di avere, successivamente alla realizzazione dell’opera, libero accesso alle opere ed impianti ivi eseguite con personale e mezzi d’opera del Gestore per eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini di un corretto esercizio dell’allacciamento; i ripristini edili inerenti l’intervento (scavi, rinterri, sistemazioni del terreno, danni causati durante l’esecuzione delle opere per incauto fare) allo stato ante-opera nel momento della realizzazione dell’allaccio stesso, saranno a carico del Gestore (vedi art. 13 RSII).

La mancata consegna del contratto di servitù comporta il rifiuto della domanda di allaccio.

Con la richiesta di allaccio, il Titolare del contratto di fornitura costituisce automaticamente, a favore del Gestore, servitù di acquedotto sulla sua proprietà interessata dalla posa della condotta (terreno e/o fabbricato), con possibilità pertanto del Gestore di intervenire in qualsiasi momento della giornata per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Il proprietario è obbligato a enunciare tale vincolo nel Regolamento di Condominio o nell'atto di vendita a terzi della proprietà.

ART. 2.01.5 Non accoglimento della domanda di allacciamento/allaccio

Il Gestore, effettuato il sopralluogo tecnico, può non accogliere la domanda di allacciamento, dandone motivata spiegazione.

ART. 2.01.6 Casi particolari di utilizzo ed esecuzione della linea/condotta di avvicinamento d'utenza

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare sulla linea di avvicinamento, all'utenza già allacciata, altre utenze purché tale fatto non determini disagi alla regolarità della fornitura idrica agli stessi utenti già titolari di contratto.

In ogni caso il Gestore, in base a valutazioni tecniche relative alla zona da servirsi, al carico di pressione, alla disponibilità della risorsa idrica, alla distanza del punto di derivazione idrica, può, in accordo con l'Utente richiedente, definire l'iter procedurale ed esecutivo della linea di avvicinamento.

ART. 2.02 NORME TECNICHE DELLA FORNITURA

Il contratto di attivazione della fornitura idrica prevede che la quantità di acqua consumata dall'Utente venga fatturata sulla base dei consumi effettivi o di acconto rilevati sul totalizzatore del contatore posto in opera.

E' di competenza del Gestore la scelta tipologica della marca e delle dimensioni del contatore da utilizzare in relazione alle utenze servite ed ai consumi rilevati.

Il Gestore usa contatori a turbina per acqua potabile, pressione d'esercizio 16 bar, lettura diretta su rulli numeratori, conformi alle Direttive CEE 75/33 ed ISO 4064, per istallazione orizzontale, piombati con sigillo di Verifica Prima dell'Ente Metrico Italiano, prodotti in stabilimento certificato secondo le norme EN Serie 29000 UNI-ISO serie 9000, con le caratteristiche tecniche di cui ai successivi articoli per quanto applicabili.
I modelli relativi al DN 13 Qn 1,5 mc/h devono essere certificati con marchio "Piip" in conformità alla norma ISO 4064 e alla direttiva CEE 75/33

Il contatore è ubicato di norma sul confine di proprietà e di libero accesso all'interno di una nicchia e protetto da uno sportello; la nicchia e lo sportello varieranno in dimensioni in relazione al numero di utenze servite, così come meglio specificato nel seguito.

Qualora particolari situazioni locali non permettano di posizionare il contatore presso il confine di proprietà, lo stesso dovrà posizionarsi in un luogo comunque di libero accesso di adeguate dimensioni al fine di poter effettuare facilmente e liberamente le lavorazioni di montaggio, manutenzione e lettura.

Il posizionamento del contatore è individuato e prescritto dal Gestore, sentito l'Utente.

I locali condominiali ove posizionare i contatori dovranno essere pavimentati (cemento quarzato, o pavimento in materiale antisdrucciolo), intonacati e muniti di idonea finestrature per l'aereazione; dovrà essere dotato di impianto elettrico con una presa elettrica e punto luce per idonea illuminazione realizzati a norma CEI;

Il/i contatore/i dovranno essere riparati dal gelo con un adeguata protezione in materiale isolante (lana di roccia, poliuretano espanso, lana di vetro).

Il Gestore potrà ispezionare ed accedere in qualsiasi momento presso i locali ove sono ubicati i contatori; l'Utente dovrà provvedere ad eliminare qualsiasi ostacolo o impedimento che ne limiti l'accessibilità.

Tabella per il dimensionamento dei contatori acqua per utenze di tipo "standard"

Da Utenti	A Utenti	Diametro nominale in pollici
1	3	1/2"
4	6	1"
7	10	1 e ¼"
11	28	1 e ½"
29	42	2"
43	Oltre	Verifica caso per caso

Tabella per il dimensionamento delle condotte di avvicinamento acqua per utenze di tipo "standard"

Da Utenti	A Utenti	Diametro nominale in pollici
1	3	3/4"
4	8	1"
9	28	1 e ½"
29	45	2"

Particolari tipi di utenze quali:

1) utenze civili sopra 45 utenti;
2) utenze industriali o civili industriali o artigianali;
3) utenze poste a distanza considerevole dalla condotta principale

saranno oggetto di specifica valutazione del Gestore.

Il contatore dovrà essere posizionato ad una distanza minima da terra (o dalla parte inferiore della nicchia) di centimetri 40 (quaranta - asse tubazione), la batteria contatori a servizio di un fabbricato con più di una utenza dovrà avere un'altezza da terra (pavimento finito) massima di centimetri 150 (centocinquanta); il contatore o la batteria contatori dovrà posizionarsi ad una distanza minima di centimetri 10 (dieci) dalla parete di fondo della nicchia o del vano del fabbricato.

Schema montaggio contatori

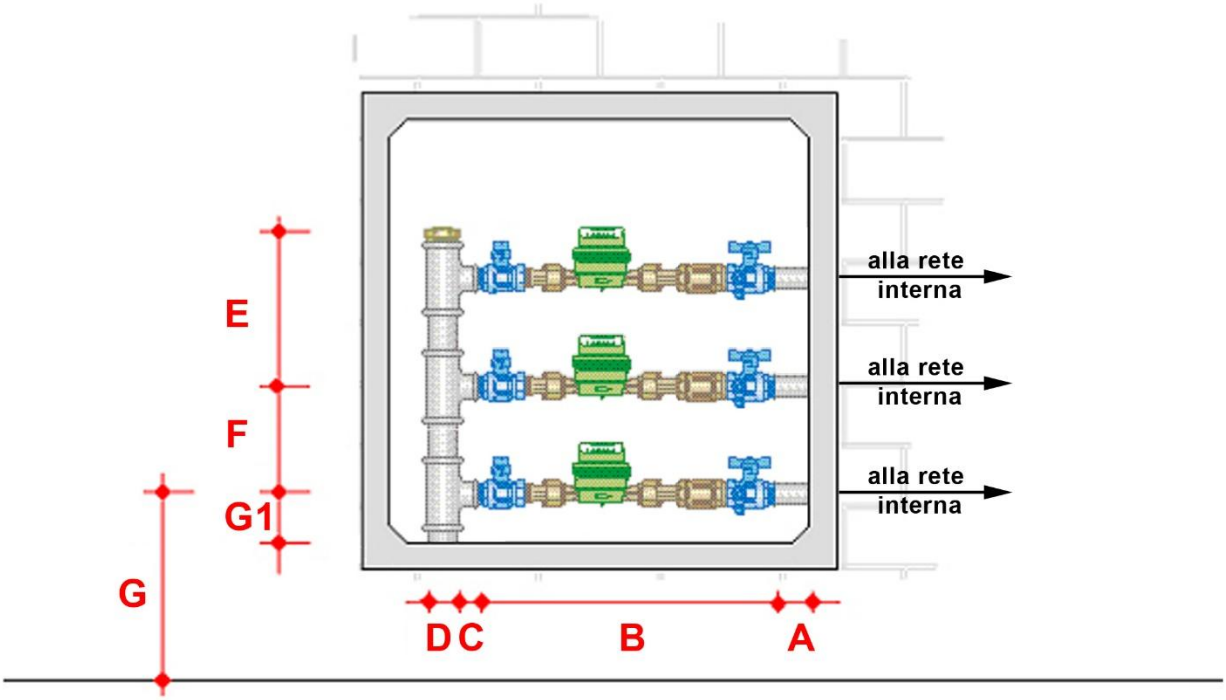

Diametro Contatore	A	B	C	D	E+F+G	F	G	G1
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
ø13	Variabile	45	≥ 5	Variabile	max 150	18	40	15
ø20	Variabile	50	≥ 5	Variabile	max 150	21	40	15
ø25	Variabile	60	≥ 5	Variabile	max 150	21	40	15
ø30	Variabile	70	≥ 5	Variabile	max 150	21	40	15
ø40	Variabile	80	≥ 5	Variabile	max 150	26	40	15
ø50	Variabile	80	≥ 5	Variabile	max 150	26	40	15

Nota: le distanze “B” ed “F” sono da intendersi come distanze minime

Il contatore va posizionato ORIZZONTALMENTE e NON INCLINATO.

Il contatore fornito per contratto potrà essere spostato solo dal Gestore su richiesta del titolare del contratto; in nessun caso il titolare può autonomamente provvedere allo spostamento del contatore. Nel caso fosse necessario, per eseguire lo spostamento del contatore, interessare proprietà private di terzi, rimane valido quanto già prescritto nel caso di realizzazione di linee di avvicinamento. Tutte le spese di spostamento, ivi compresi i ripristini delle pavimentazioni, sono a carico del titolare.

Qualora, nel caso di villette a schiera, i fabbricati siano dotati di strada privata sulla quale non è realizzabile la condotta di avvicinamento, il punto di consegna sarà ubicato sul limitare della strada pubblica; ogni Utente provvederà per proprio conto alla realizzazione della condotta di avvicinamento dal punto di consegna all'utenza.

L'Utente che decidesse di installare un autoclave o un riduttore di pressione dovrà attenersi allo schema idraulico sottostante:

Schema tipico di autoclave: Impianto di pressurizzazione a pompa esterna

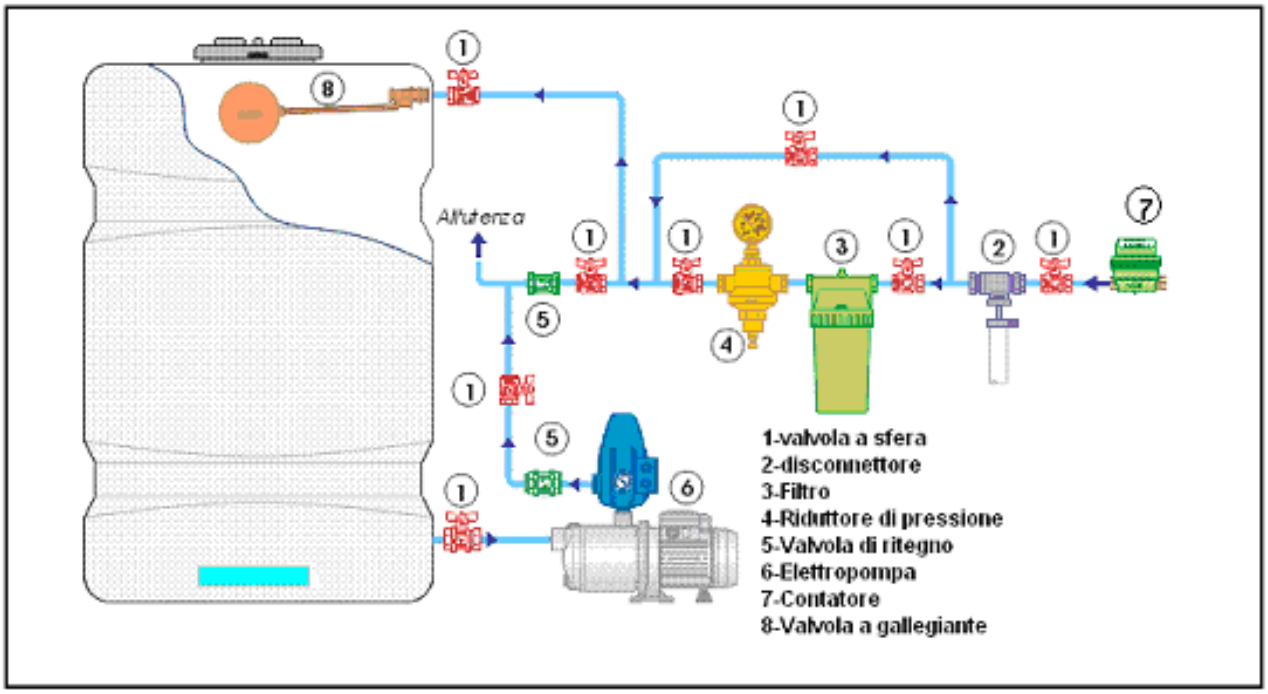

Nel caso di realizzazione di impianto condominiale con impianto ad autoclave, il Gestore posizionerà prima del collettore alle singole utenze e prima dell'impianto autoclave un contatore generale di controllo che specificatamente diventa il punto di consegna dell'acqua potabile, ovvero il limite della responsabilità del Gestore per rotture e qualità dell'acqua erogata. Dopo questo punto sarà a carico del Gestore la sola gestione e lettura dei contatori divisionali.

Nei casi in cui lo stato piezometrico (il valore della pressione erogata nel punto di consegna) sia, per necessità tecniche della fornitura, elevato, il Gestore informerà l'Utente e consiglierà l'installazione di adeguata valvola di riduzione della pressione che ha per scopo principale di tarare la pressione dell'impianto interno secondo le proprie specifiche esigenze, indipendentemente dal valore della pressione erogata dal Gestore; fermo restando quanto previsto dal DPCM 4 marzo 1996 GU del 14 marzo 1996).

Lo schema sottostante è un esempio di montaggio di una valvola riduttrice-regolatrice di pressione.

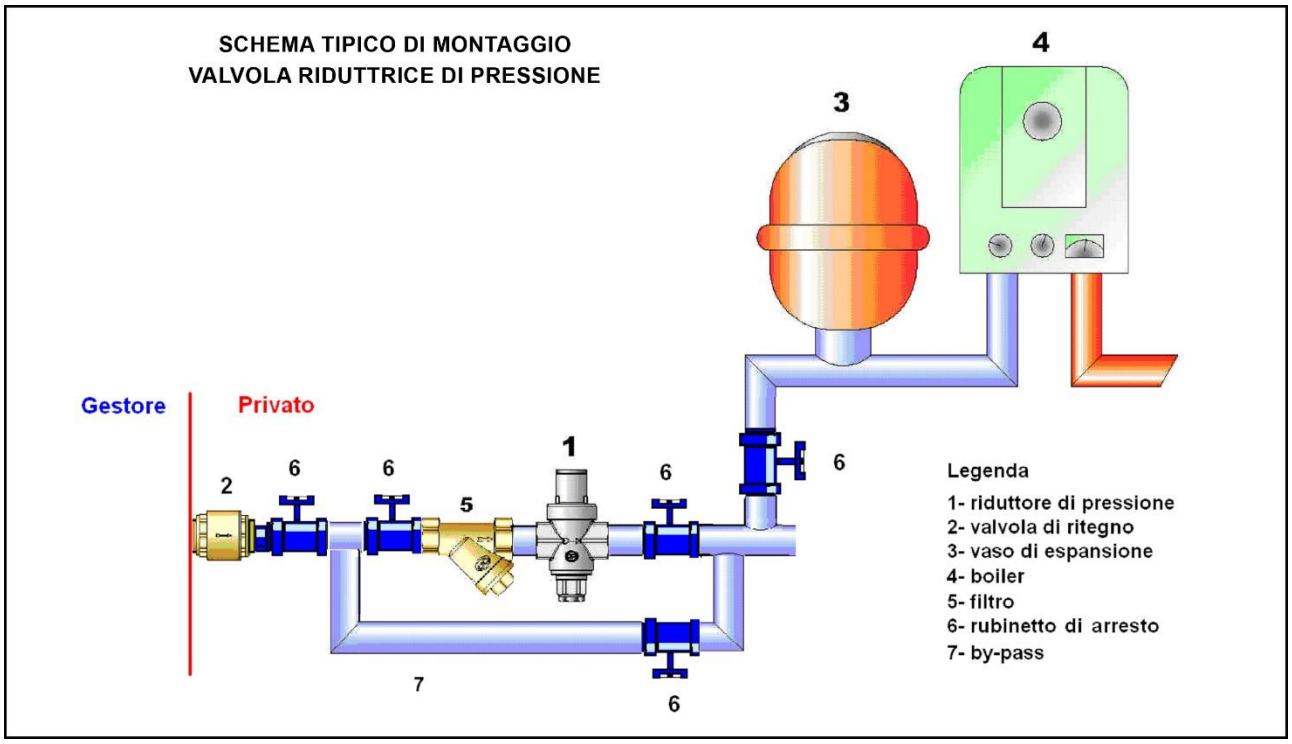

Nel caso si debba ridurre la pressione in una palazzina a più piani è consigliato di installare un riduttore di pressione per ogni singola utenza (o gruppo di utenze, associate in relazione all'altezza dell'utilizzazione) per evitare che ai piani più alti si abbia una pressione troppo bassa: il Gestore provvederà a montare una valvola riduttrice di pressione tarato in funzione della quota del solaio di copertura del piano abitabile più elevato del fabbricato, mentre i singoli condomini provvederanno al montaggio per ogni singola utenza di un riduttore tarato secondo le proprie esigenze.

Schema di montaggio e componentistica di un contatore

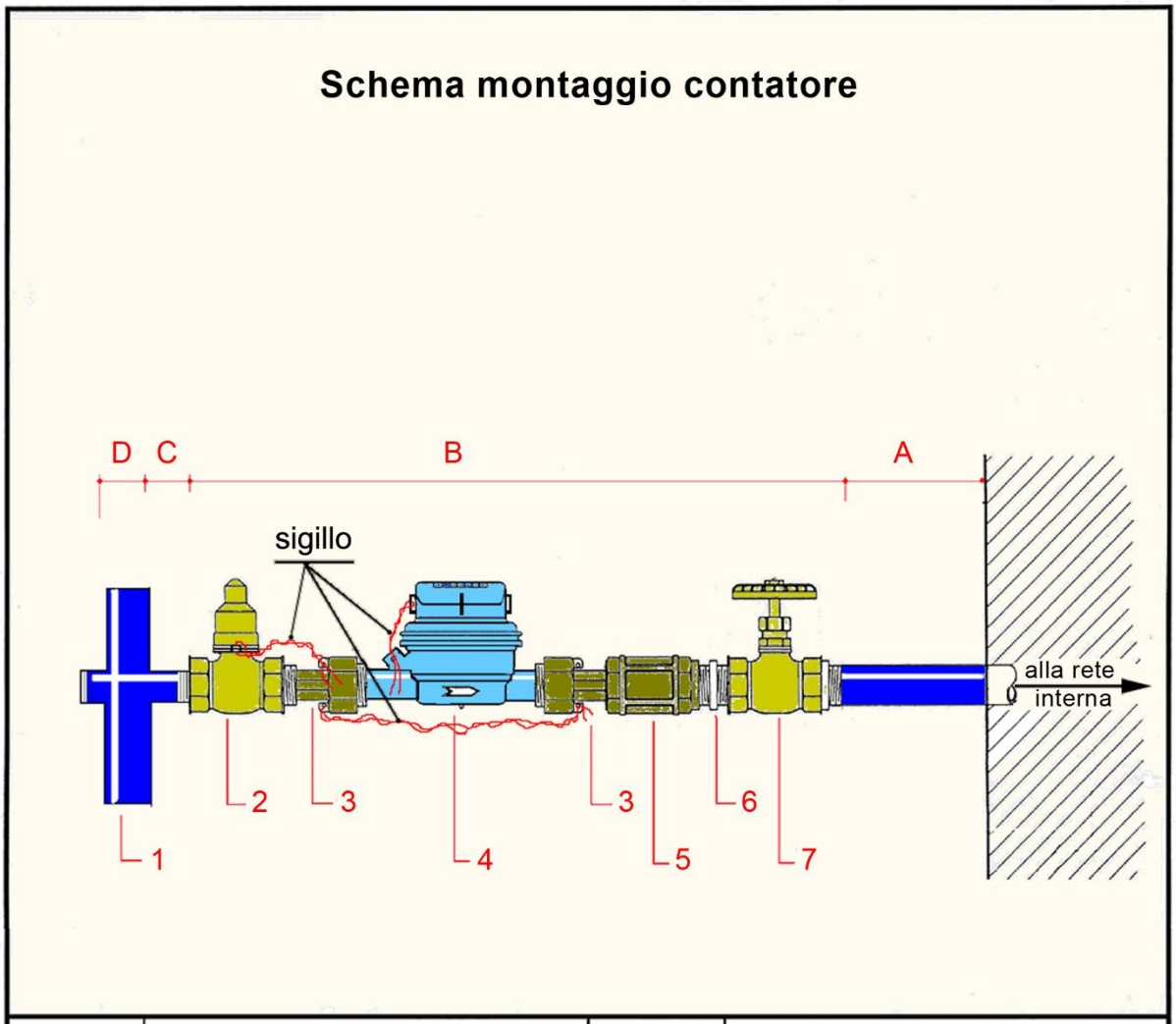

A	Variabile vedi tabella	3	Raccordo contatore
B	Variabile vedi tabella	4	Contatore
C	5 cm. minimo	5	Valvola di ritegno
D	Variabile vedi tabella	6	Nipples
1	Collettore	7	Rubinetto di arresto
2	Rubinetto tipo Messina		

Nota: in relazione ai luoghi il componente n. 9 (valvola di ritegno) può essere montato prima del componente n. 7 (rubinetto di arresto)

Una volta posizionato, il contatore verrà sigillato con l'apposito sigillo di garanzia e verrà apposto, prima del "rubinetto tipo messina" dal lato dell'apparecchio di misura, il codice identificativo.

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo, è installato a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra impianto esterno (rete e derivazione d'utenza) e impianto interno di utilizzazione (Delibera Comitato dei Ministri 04/02/77 allegato 3 punto 2.4 e Decreto Ministero della Sanità n. 443 dl 21/12/90 Art. 3 comma 4); tale apparecchiatura è identificata nello schema di montaggio contatore con il numero nove.

Per stabilire l'apparecchiatura più adatta a tale scopo, sono definite due categorie di utenza:

A. Categoria ad alto rischio: sono le utenze inerenti a attività agricole, commerciali, industriali, artigianali, servizi pubblici, antincendio il cui uso è inerente alle seguenti attività:
   - laboratori fotografici, autorimesse, carrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili;
   - allevamenti bestiame e pollame, approvvigionamento idrico di serre e simili;
   - impianti di depurazione acque, di trattamento rifiuti, laboratori chimici, dotati di impianti centrali di condizionamento d'aria o di raffreddamento funzionanti con l'acqua fornita;
   - attività rientranti nelle categorie insalubri a norma di legge, che comprendano cicli di produzione e controllo che prevedono l'impiego dell'acqua potabile in trattamenti di fumi, di rifiuti solidi o liquidi, per raffreddamenti, per preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la salute;
   - utenze civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili).
B. Categoria a basso rischio di contaminazione: sono le utenze domestiche o assimilabili mono uso o condominiali o quelle ad uso attività commerciali ed industriali, non elencate precedentemente, il cui ciclo produttivo non prevede alcun uso dell'acqua fornita.

Pertanto, a tutti i nuovi Utenti che si allacceranno alla rete idrica, saranno installate, previa valutazione tecnica a cura del Gestore e con contributo a carico del Utente compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, apparecchiature della qualità e norma sottoindicate in relazione al tipo di Utente utilizzatore come sopra definito:

1) **per utenze ad alto rischio:**
   disconnettore idraulico automatico omologato UNI 9157, completo di filtro o, solo nel caso di certificata installazione di pre-autoclave o vasca di disgiunzione idraulica, valvola di non ritorno con rubinetto di prova. Per utenze antincendio, di norma è sufficiente la valvola di ritegno o di non ritorno con a monte rubinetto di prova;

2) **per utenze a basso rischio:**
   valvola di ritegno o di non ritorno con, a monte, rubinetto di prova.

Le utenze ad alto rischio già allacciate all'Acquedotto, sono tenute ad installare a proprie spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, pre-autoclave, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna. Il disconnettore idraulico deve essere omologato alle norme UNI 9157 e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione al Gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. In caso di mancata installazione da parte del Utente entro il termine fissato dal Gestore, l'adeguamento sarà eseguito dal Gestore a spese dell'Utente.

Per gli Utenti già allacciati rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (Utenti domestici in genere) l'installazione di idoneo sistema di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, sarà effettuato da incaricati del Gestore in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzioni di contatori.

Prescrizioni per impianti interni

Per impianti idrici interni nuovi o rinnovati è richiesta la separazione fisica tra le parti d'impianto destinate ai servizi domestici globalmente intese e quelle destinate ad attività commerciali - industriali (negozi, officine ed esercizi pubblici, ecc.).

E' prescritto l'uso per i servizi igienici di impianti a cassetta con valvola a galleggiante: non sono ammessi, se non autorizzati dal Gestore dietro motivata richiesta scarichi rapidi, che, oltre a consumi più elevati, determinano repentine variazioni di portata e pressione nelle condotte di distribuzione.

All'Utente non è consentito collegare direttamente, senza l'inserzione di valvola di non ritorno, le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee;

Qualora l'Utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

In caso di violazione delle prescrizioni previste potranno applicarsi dal Gestore le sanzioni amministrative previste dal RSII, fino alla sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto.

Impianti di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori).

E' vietata l'utilizzo diretto dalla rete distributiva per impianti di sopraelevazione della pressione. In tale caso sarà fatto obbligo al proprietario di installare uno o più serbatoi di accumulo in modo da rendere più uniforme e meno intensa la chiamata dell'acqua durante le ore di maggior richiesta ed evitare quindi forti depressioni nelle tubazioni di rete che danneggerebbero i servizi posti a valle. Tale serbatoio deve essere dimensionato in relazione alla portata media giornaliera che il Gestore può garantire sulla distributrice. In ogni caso il serbatoio deve avere capacità mai inferiore a 500 litri, avere la presa d'aria ed il troppo pieno protetti con dispositivi anti contaminazione, essere costruito in materiali conformi all'uso potabile dell'acqua ed avere la bocca di erogazione al di sopra del livello massimo di accumulo. Buone norme per il dimensionamento dei serbatoi di accumulo ad autoclave sono le seguenti:

l'accumulo deve garantire l'autonomia per un intero giorno (24 ore)				
numero di appartamenti		dimensionamento del serbatoio		
da	a	capacità minima	capacità di calcolo	capacità massima
1	4	500 litri	200 litri a persona (al giorno)	2.000 litri
5	10	2.000 litri	150 litri a persona (al giorno)	4.000 litri
11	25	4.000 litri	100 litri a persona (al giorno)	8.000 litri
oltre	su progetto di tecnico specializzato			

Nel caso di installazione condominiale con gruppi di misura per ogni singola unità abitativa, il gruppo di sollevamento può essere installato prima della batteria di contatori, nello stesso locale all'uopo predisposto che deve essere ad uso esclusivo dell'alimentazione idrica (vedi schema tipico montaggio autoclave).

L'autoclave deve avere valvole di intercettazione a monte e valle e deve essere munita di by pass onde consentire comunque la continuità di erogazione. I collegamenti alle apparecchiature, intercettazioni e gruppi di misura devono essere realizzati all'interno del locale interamente a vista. In tal caso le tubazioni e le apparecchiature facenti parte del gruppo di sollevamento pur a monte dei gruppi di misura, sono considerate facenti parte dell'impianto interno di distribuzione con tutte le conseguenze derivanti. La pressione massima di esercizio non dovrà superare i 6 bar.

Le installazioni per l'eventuale impianto di sopraelevazione della pressione dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie ed opportune e diversificare gli impianti idraulici e di sopraelevazione della pressione facenti parte della distribuzione interna prima che questi siano posti in servizio, al fine di accertare l'idoneità dell'impianto stesso alle presenti norme.

ART. 2.03 IDRANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO STRADALI

L'allacciamento per idranti o bocche antincendio stradali sono istallati a cura del Gestore, previa verifica tecnica, su richiesta esclusivamente di Enti Pubblici Istituzionali.

Il punto di consegna è rappresentato da un rubinetto di arresto posto all'interno di adeguato pozzetto posto immediatamente prima dello stesso idrante.

All'altezza della bocca dell'idrante viene apposto il sigillo, verificato periodicamente.

Il sigillo può essere rimosso solo dai Vigili del Fuoco che in tal caso hanno l'obbligo di avvisare il Gestore entro 3 (tre) giorni dall'utilizzo. Il Gestore provvederà a munire l'idrante di un nuovo sigillo.

Le bocche antincendio, devono essere utilizzate esclusivamente in caso di incendio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al RSII.

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità in caso di interruzioni di flusso o variazioni della pressione dovute a causa di forza maggiore, anche nel caso di attività programmate.

ART. 2.04 USI TEMPORANEI E PROVVISORI

Per usi temporanei e/o provvisori si intendono le particolari forniture di acqua richieste al Gestore per limitati periodi e per attività particolari quali i cantieri edili o attività occasionali quali fiere, mostre, feste.

Il Gestore, come previsto dal RSII, stipula con l'Utente un contratto che prevede:
- le condizioni della fornitura;
- eventuali prescrizioni;
- la durata della fornitura.

Alla scadenza contrattuale il Gestore provvede alla sospensione della fornitura salvo motivata richiesta di proroga da far pervenire almeno 30 gg prima della data stabilita.

Il Gestore determina il punto di presa di norma su predisposizioni esistenti e secondo le indicazioni del Dirigente dell'Area Gestionale.

ART. 2.05 PISCINE

Art. 2.05.1 Realizzazione piscine

La realizzazione/presenza di piscine, siano esse fisse o amovibili, anche ad uso privato, aventi una **capacità superiore ai 20 m^3** e per il cui riempimento è utilizzata acqua prelevata da pubblico acquedotto, deve essere sempre comunicata al Gestore, anche quando esse risultino prive di scarico in pubblica fognatura.

La comunicazione, trasmessa al servizio clienti@ciip.it, dovrà avvenire mediante presentazione di relazione riportante le dimensioni della piscina, l'approvvigionamento per il riempimento, le modalità di ricircolo delle e di scarico.

Art. 2.05.2 Riempimento delle piscine

Il riempimento delle piscine **deve essere sempre comunicato** al Gestore tramite richiesta inoltrata al numero verde 800-216172 ovvero a mezzo mail trasmessa al servizio clienti@ciip.it, con indicazione del quantitativo della fornitura, della localizzazione della stessa, dell'intestatario del contatore, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla prevista erogazione.

In caso di disponibilità di risorsa idrica (stato del livello di monitoraggio gestione emergenza idrica: codice **Verde o Arancio**) il prelievo, secondo le modalità di seguito elencate, verrà autorizzato in regime di silenzio assenso.
In caso di indisponibilità di risorsa idrica (stato del livello di monitoraggio gestione emergenza idrica: **codice Rosso**) il prelievo, secondo le modalità di seguito elencate, dovrà essere **espressamente autorizzato**.
In assenza di autorizzazione, è fatto divieto di utilizzare acque provenienti da pubblico acquedotto e gli usi impropri verranno perseguiti a norma di Legge.

Modalità operative

i. **Riempimento con autobotte privata**: le richieste di riempimento con **autobotte privata** dovranno essere inoltrate al numero verde 800-216172 ovvero a mezzo mail all'indirizzo clienti@ciip.it; che provvederà a richiederne autorizzazione al Responsabile del Servizio Reti. Il riempimento potrà avvenire solo dopo pagamento del corrispettivo previsto.

ii. **Riempimento da pubblico acquedotto**:
   - il riempimento potrà essere effettuato nel periodo da **settembre a maggio**; è fatto divieto di avviare le operazioni di riempimento della piscina nel periodo giugno-agosto;
   - il **riempimento** dovrà avvenire in **periodo notturno**, dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
   - la **carica** dovrà essere **lenta**, con un prelievo massimo giornaliero di 10 mc;

Art. 2.05.3 Scarico in pubblica fognatura acque reflue piscine

Nel caso in cui lo scarico della piscina sia collettato alla pubblica fognatura, questo sarà assoggettato alla disciplina autorizzativa degli scarichi, di cui al successivo Art. 7.01.2.

ART. 2.06 CONTRIBUTI PER L'ALLACCIO ED ALTRE PRESTAZIONI D'OPERA

Per quanto riguarda la determinazione degli importi dovuti dagli Utenti, si fa riferimento ai prezzi approvati dall'Autorità.

ART. 2.07 CASA O CHIOSCO DELL'ACQUA

Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al decreto 18/2023 fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)* , e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti e rispettare i valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B.
Per richieste di nuova attivazione delle case dell'acqua andrà presentata apposita richiesta al Gestore da parte del Responsabile dell'impianto cosi come individuato dal Dlgs 18/2023, con relazione che dimostri il trattamento effettuato dalle predette "case dell'acqua" e il piano dei controlli di gestione.
Di norma non saranno rilasciate autorizzazione all'allaccio per nuovi impianti su suolo pubblico e su rete pubblica.
E' competenza esclusiva del Gestore SII realizzare e/o gestire nuovi impianti su suolo pubblico ferme restando le prescrizioni di cui sopra.

ART. 3. IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il presente documento, nel rispetto delle fonti normative, norma e disciplina l'allaccio agli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:

- prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
- normare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
- favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque tramite l'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle acque disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

E' esclusa la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, la regimentazione delle acque provenienti da territori non urbanizzati e la manutenzione delle caditoie stradali, per la quale si rinvia al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al PTA Regionale.

ART. 3.01 ABUSIVISMO

In assenza di un regolare contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l'utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze civili e penali.

All'Utente "abusivo" sarà chiesto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dal RSII, la regolarizzazione della propria posizione nei confronti della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante stipula di un contratto.

All'atto della stipula, il titolare del contratto, dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio in riferimento ai consumi idrici dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l'unità immobiliare da un periodo più recente.

Detti consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell'utenza e l'addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe in vigore all'atto dell'accertamento previste per tale categoria.

ART. 3.02 OBBLIGO DI ALLACCIO

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i proprietari di immobili titolari degli scarichi di acque reflue nuovi e/o esistenti sono tenuti a convogliare gli stessi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal RSII e delle presenti norme tecniche così come di seguito specificate e con i relativi costi a loro carico.

Ai fini del precedente comma, per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella prospiciente a strade/piazze o terreni in cui sia presente una fognatura pubblica ed ove il pozzetto privato di conferimento dei reflui dista meno di 100 metri dal più vicino punto di allacciamento ai sensi dell'art. 33 del RSII.

Lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura priva di impianto di trattamento finale deve essere dotato di appropriato sistema di raccolta e trattamento individuale (IAS) autorizzato dal Comune con il nulla osta del Gestore. Lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Su richiesta del titolare dello scarico, potrà essere concessa deroga all'obbligo di allaccio di cui sopra sulla base della verifica delle effettive caratteristiche quali-quantitative dello scarico e delle caratteristiche del sistema di raccolta e smaltimento esistenti.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Gestore con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Gestore stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura, così come sopra definita, è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.

L'obbligo di allaccio può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. La valutazione dell'obbligo è definita di volta in volta dal Gestore.

Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della normativa vigente, di apposita autorizzazione allo scarico.

I contributi economici all'allaccio a carico del richiedente sono computati secondo quanto prescritto dal RSII.

ART. 3.03 IL CONSORZIO

Nel caso in cui l'immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, è richiesta la costituzione obbligatoria di un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In tal caso l'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al Consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati. La tariffa del servizio depurazione, calcolata in relazione alla qualità dello scarico conferito in pubblica fognatura, verrà applicata ad ogni titolare di contratto di fornitura.

ART. 3.04 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta (fax, mail, raccomandata, telegramma), anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I titolari degli scarichi o i responsabili dello sversamento accidentale sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore.

In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione all'ARPAM, al Comune, all'EGA e alla Provincia competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio in cui si è verificato lo sversamento (anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale).

Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'ARPAM, dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, dalle Province e dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Qualora ne sussistano i presupposti, il Gestore si riserva comunque di valutare l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., per l'effettuazione di scarichi superanti i valori limite di emissione imposti dalla normativa vigente.

ART. 3.05 ATTIVITA' DI TRATTAMENTO RIFIUTI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI

Previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, il Gestore può effettuare nei propri impianti di depurazione il trattamento di reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili), da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria, mediante sottoscrizione con il soggetto conferente di apposito contratto, in cui devono essere specificati la tipologia, le quantità presunte, nonché le caratteristiche qualitative del liquame conferito e le tariffe per l'effettuazione del loro smaltimento determinate dal Gestore.

Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.

Le Aziende conferenti devono inoltrare richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto dal Gestore.

ART. 3.06 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Gli impianti di pretrattamento sono necessari nel caso in cui l'impianto di depurazione non sia idoneo al trattamento di quel particolare refluo oppure comunque nel caso in cui il sistema di fognatura/collettamento risulti inadeguato.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario e del processo depurativo dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione, il Gestore prescrive alle autorità competenti di imporre agli utenti l'uso di impianti di pretrattamento degli scarichi.

In particolare nel caso di reflui industriali, il Gestore ha facoltà di prescrivere nell'autorizzazione allo scarico, l'adozione e il corretto funzionamento di adeguato impianto di pretrattamento dei reflui.

Nel caso di utenze domestiche, il Gestore può altresì proporre che il Comune, nell'ambito del rilascio dei permessi a costruire richiesti dalle disposizioni in materia edilizia per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, imponga l'adozione di sistemi di pretrattamento tipo idoneo all'insediamento stesso; questo può rendersi necessario nei casi di fognatura in cui le condotte presentino caratteristiche tali (diametro, materiali pendenze e caratteristiche costruttive) da non poter assicurare il corretto funzionamento del sistema, al fine di evitare fenomeni di intasamento e ostruzione delle condotte oltre a quelli di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle stesse.

Le attività industriali della categoria "agro-alimentare" (caseario, enologico, conserviero ed i settori delle lavorazioni ittiche e delle carni), dovranno trattare i propri reflui con processi primari di tipo chemio-fisici e con dei trattamenti secondari biologici con lo scopo finale di ricondurre le concentrazioni di BOD 5, COD, P, N ed i parametri di base degli scarichi entro requisiti di accettabilità previsti dal Gestore.

Quale pretrattamento dei reflui provenienti da cucine di ristoranti, trattorie, mense ed utenze condominiali si prevede tra l'altro l'obbligo di installazione di pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionato, al fine di contenere lo sversamento in fognatura di olii e grassi, oltre ad una griglia fine con maglia di mm 2 prima del pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura.

Nel caso di attività tipo distributori di carburanti, stoccaggio rifiuti, parcheggi, autodemolitori e simili, le quantità di acque meteoriche immesse nella rete fognaria mista devono essere preventivamente trattate tramite appositi impianti per prima pioggia prima dell'immissione in pubblica fognatura. Tali opere rimarranno in gestione al privato.

Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali e produttive, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione ordinaria deve essere preventivamente concordata con il Gestore; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto devono essere riportate su apposito registro da tenere a disposizione del Gestore per eventuali controlli.

Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a mezzo fax al Gestore e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi.

ART. 3.07 OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI DI AZIENDE SANITARIE

Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che possono recapitare in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti previsti dal presente documento, devono essere sottoposti, ad idoneo trattamento di disinfezione dello scarico.

ART. 3.08 ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA

Nelle zone già servite dalla rete fognaria, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla rete fognaria pubblica fino al pozzetto di consegna realizzato dall'utente al limite della proprietà privata, dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe vigenti approvate dall'Autorità. E' a cura del Gestore definire la quota di scorrimento, quindi la quota della nuova tubazione di allaccio. Definita in fase preventiva.

Nel caso che gli scarichi fognari, del fabbricato da allacciare, siano sottoposti rispetto alla quota di scorrimento della condotta fognaria esistente, sarà a cura del privato, realizzare idoneo impianto di sollevamento (in campo al privato) al fine di permettere lo scarico dei reflui nel collettore esistente.

METODOLOGIE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali (assimilate alle domestiche, di processo, di raffreddamento e di prima pioggia) confluiscono in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi. Nel pozzetto in cui confluiscono le acque di processo vengono effettuati i controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Dai predetti pozzetti gli scarichi confluiscono in un pozzetto d'ispezione, ove sono effettuati i controlli ed i prelievi ai fini dell'applicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico definito collettore di allacciamento. Nel caso sia tecnicamente impossibile la riunificazione degli scarichi, la determinazione della tariffa verrà effettuata sulla concentrazione degli inquinanti dei singoli scarichi e verrà applicata sull'intero quantitativo conturato. Qualora sia possibile misurare separatamente il diverso approvvigionamento idrico per le diverse tipologie di reflui, si potranno tenere gli scarichi separati sui quali devono essere disposti singoli pozzetti d'ispezione per consentire le misurazioni specifiche anche ai fini della determinazione della tariffa.

Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o successivamente, potranno essere installati a cura e spese dell'Utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o pretrattamento sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento. Il Gestore si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

Le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di confluenza degli scarichi; in caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche

Schema tipico di allaccio fognario

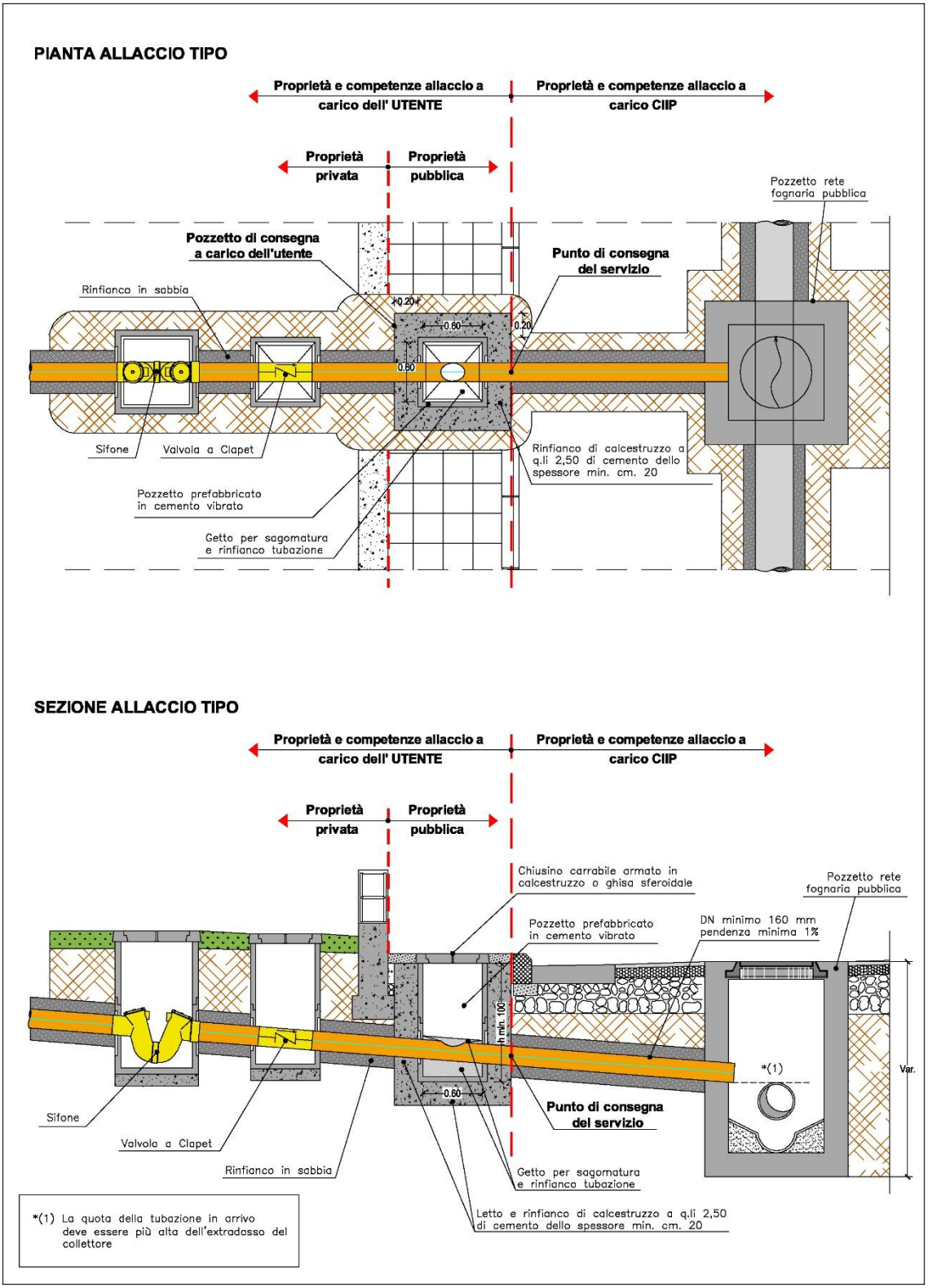

Il Gestore determina le caratteristiche dell'allacciamento per quanto riguarda la parte ricadente nella pubblica proprietà mentre per la parte ricadente in proprietà privata dovranno essere rispettate le regole in merito alla separazione degli scarichi così come previste negli schemi riportati nel presente articolo e le specifiche disposizioni impartite dal Gestore all'atto del rilascio del parere tecnico.

Il punto di consegna della fornitura del Servizio definisce il limite di responsabilità del Gestore ed è di norma identificato dal pozzetto di consegna di competenza dell'utente posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.

I lavori relativi all'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, nonché la realizzazione di impianti di pretrattamento all'interno della proprietà privata ed il pozzetto di consegna, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.

I titolari degli scarichi per l'immissione in pubblica fognatura dovranno servirsi esclusivamente della tubazione installata dal Gestore; la tubazione privata dovrà raccordarsi alla quota e al diametro già predisposti; la profondità dell'allacciamento al pozzetto di consegna sarà determinata nel parere tecnico rilasciato.

Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme fissate nel presente documento.

Qualora la rete fognaria esistente non consenta di scaricare a gravità sarà necessario che l'Utente provveda a sua cura e spese alla realizzazione di idoneo impianto di sollevamento dei reflui, la cui uscita dovrà essere raccordata alla fognatura pubblica, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore.

Esempio di sollevamento fognario

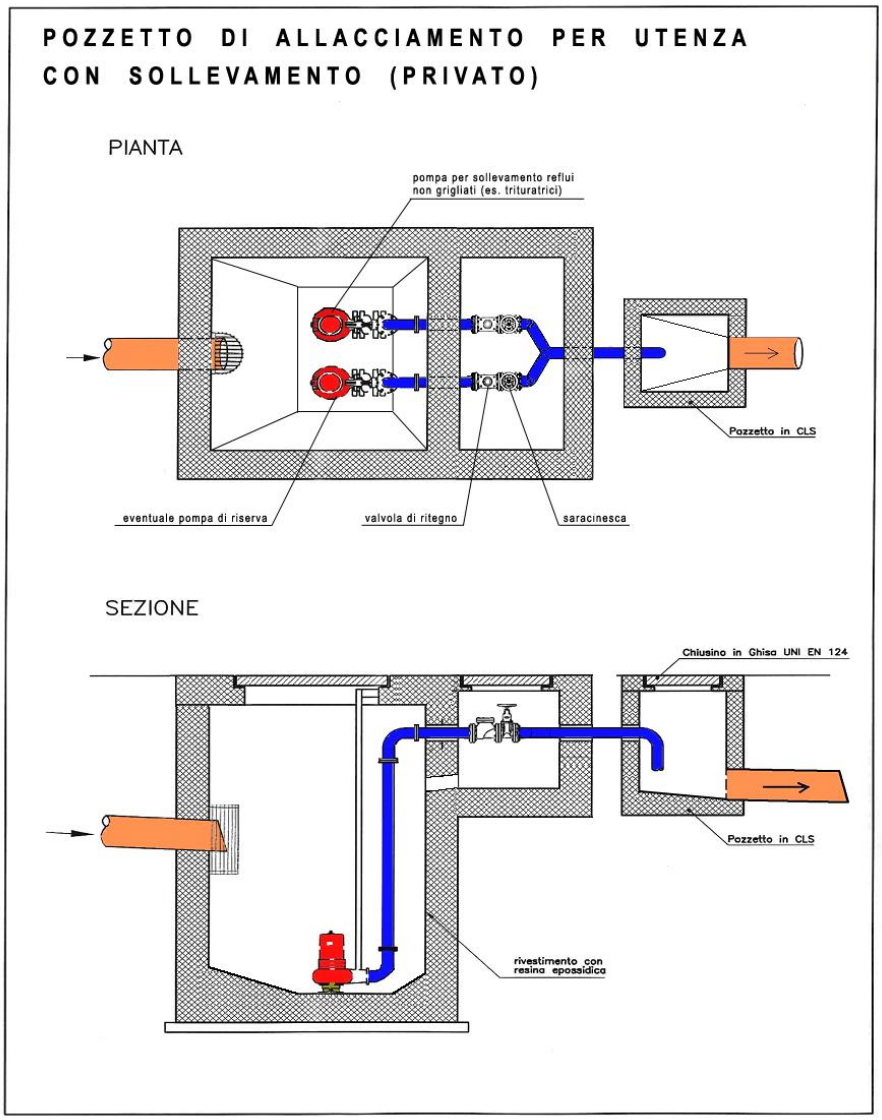

Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio poste in proprietà privata.

ART. 3.08.1 Insediamenti domestici con reti fognarie SEPARATE

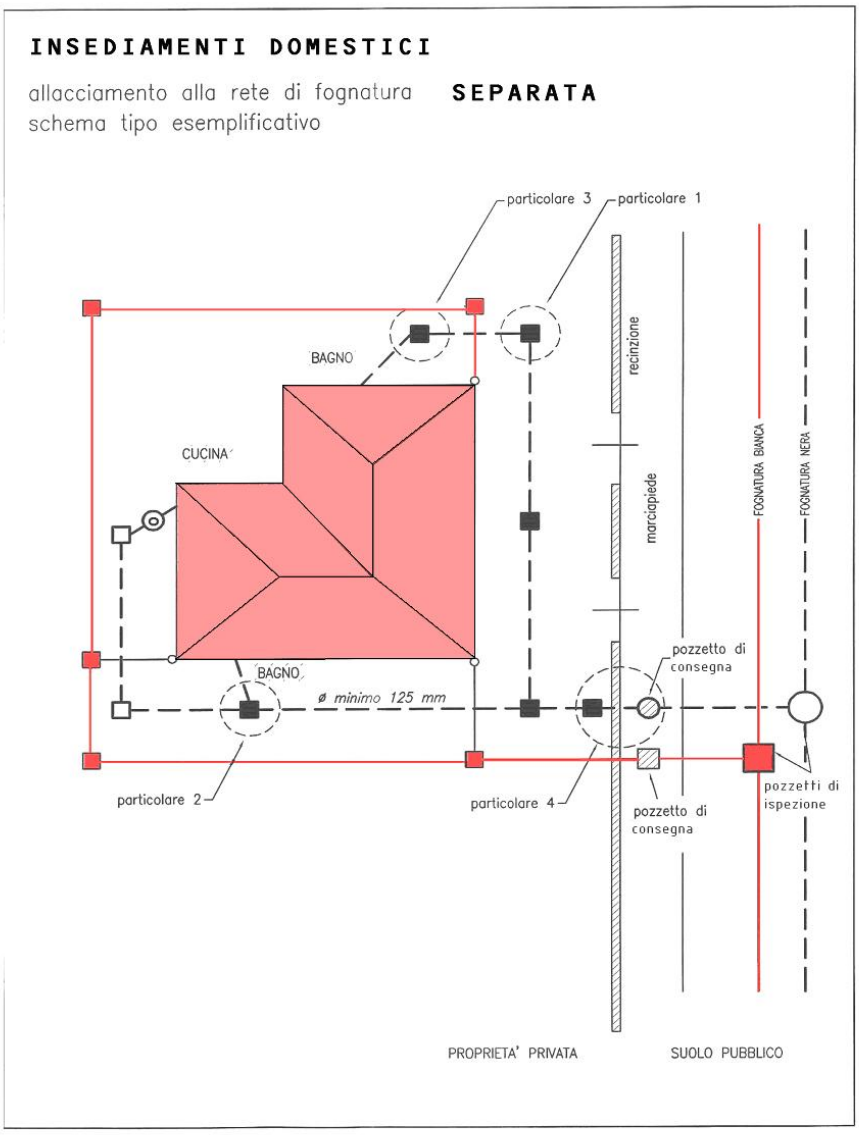

1	Particolare vedi scheda pozzetti	■	Pozzetti ispezionabili fognatura nera
2	Particolare vedi scheda pozzetti	■	Pozzetti ispezionabili fognatura bianca
3	Particolare vedi scheda pozzetti	○	Pluviale
4	Particolare vedi scheda pozzetti	◎	Pozzetto sgrassatore
– – –	Fognatura nera		
———	Fognatura bianca		

ART. 3.08.2 Insediamenti DOMESTICI con reti fognarie MISTE

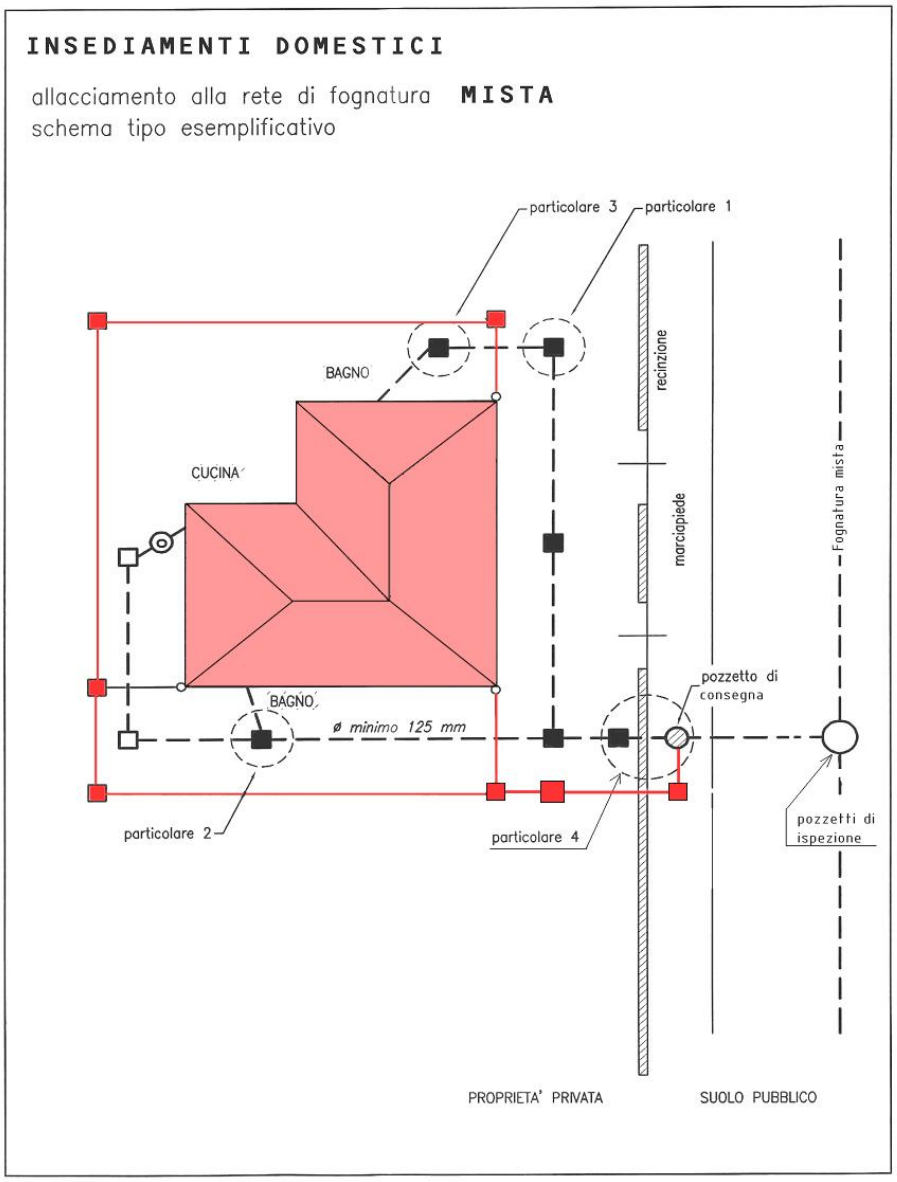

1	Particolare vedi scheda pozzetti	■	Pozzetti ispezionabili fognatura nera
2	Particolare vedi scheda pozzetti	■	Pozzetti ispezionabili fognatura bianca
3	Particolare vedi scheda pozzetti	○	Pluviale
4	Particolare vedi scheda pozzetti	◎	Pozzetto sgrassatore
— — —	Fognatura nera		
———	Fognatura bianca		

ART. 3.08.3 Insediamenti PRODUTTIVI con reti fognarie SEPARATE

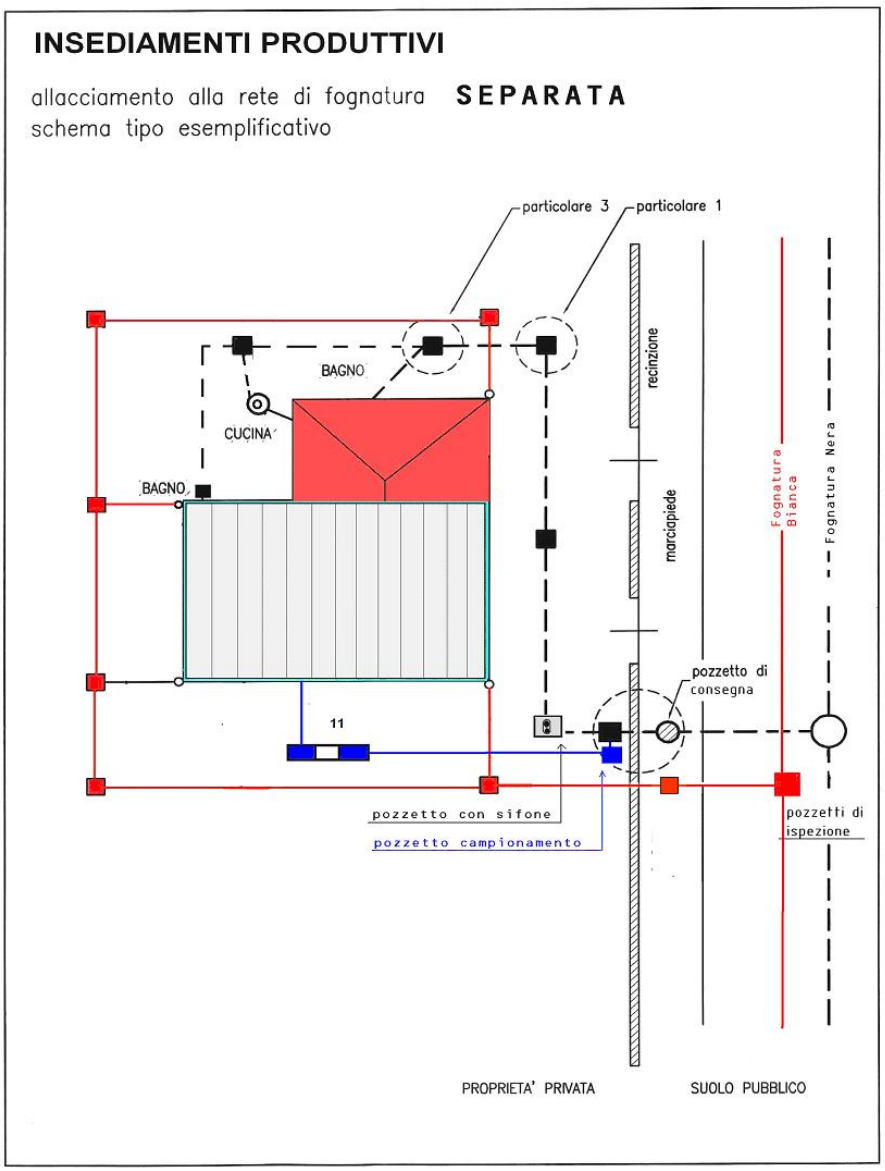

1	Particolare vedi scheda pozzetti		Acque reflue industriali
2	Particolare vedi scheda pozzetti		Pozzetti ispezionabili fognatura nera
3	Particolare vedi scheda pozzetti		Pozzetti ispezionabili fognatura bianca
4	Particolare vedi scheda pozzetti		Pluviale
	Fognatura nera		Pozzetto sgrassatore
	Fognatura bianca	11	Impianto pretrattamento se dovuto

Art. 3.08.4 Insediamenti PRODUTTIVI con reti fognarie MISTE.

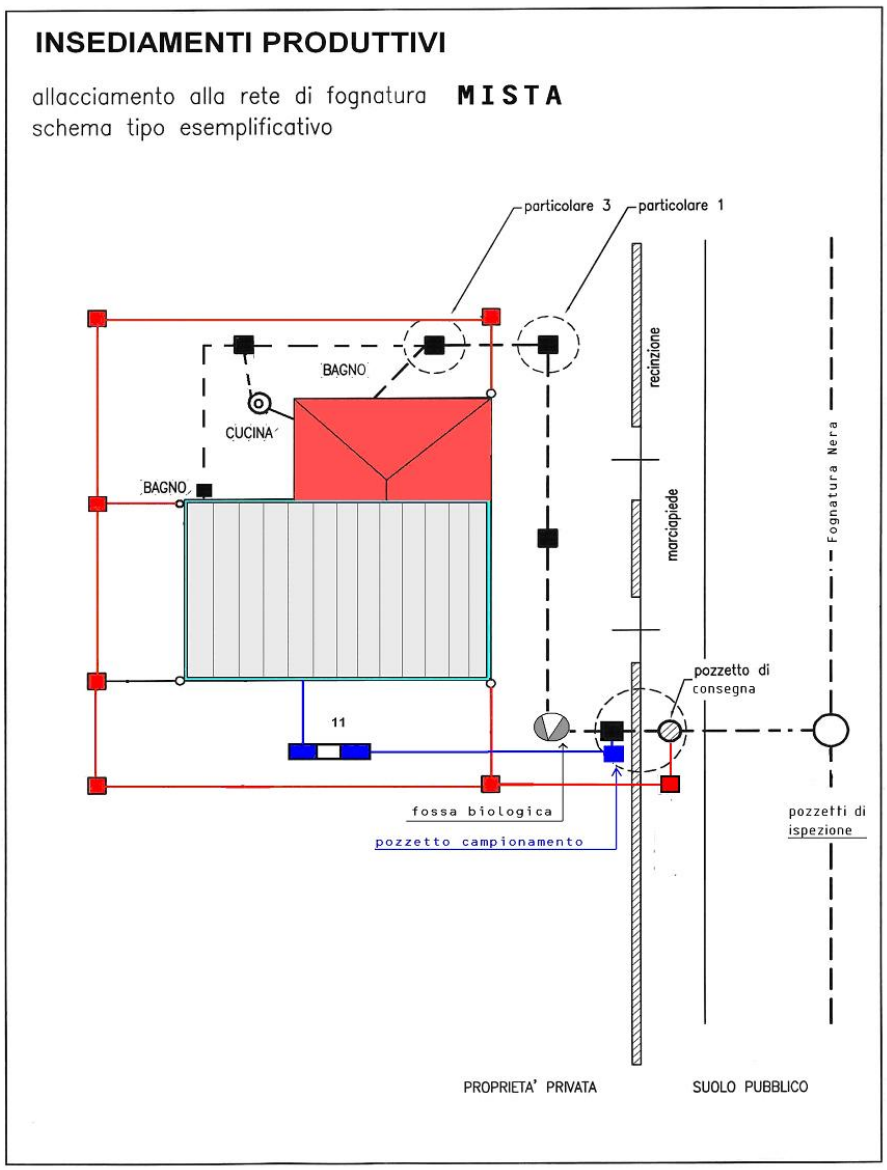

1	Particolare vedi scheda pozzetti		Acque reflue industriali
2	Particolare vedi scheda pozzetti		Pozzetti ispezionabili fognatura nera
3	Particolare vedi scheda pozzetti		Pozzetti ispezionabili fognatura bianca
4	Particolare vedi scheda pozzetti		Pluviale
	Fognatura nera		Pozzetto sgrassatore
	Fognatura bianca	11	Impianto pretrattamento se dovuto

ART. 3.08.5 Particolari costruttivi pozzetti LINEA INTERNA PRIVATA

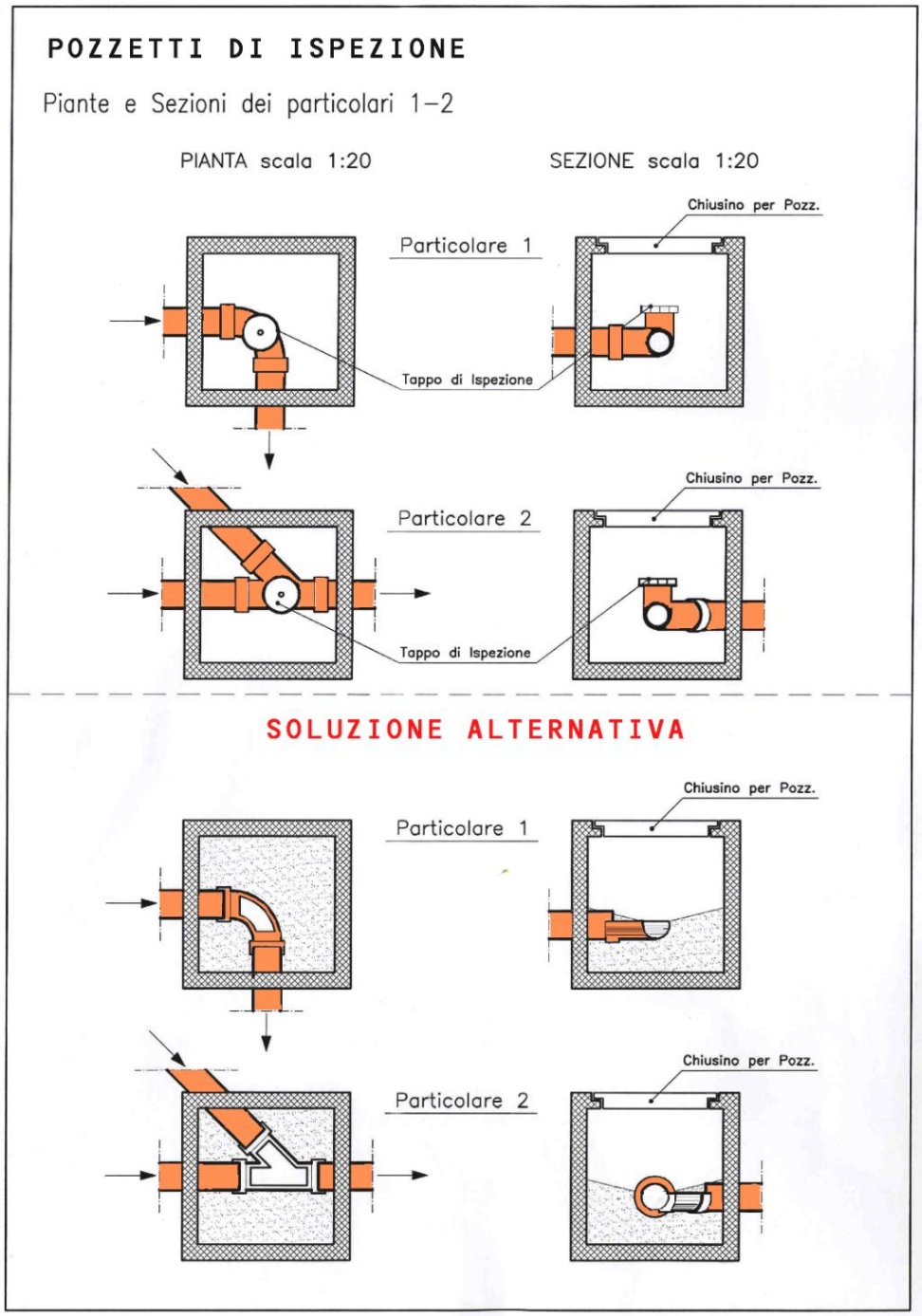

ART. 3.08.6 Pozzetto alla base degli scarichi bagni e particolare colonna ventilazione

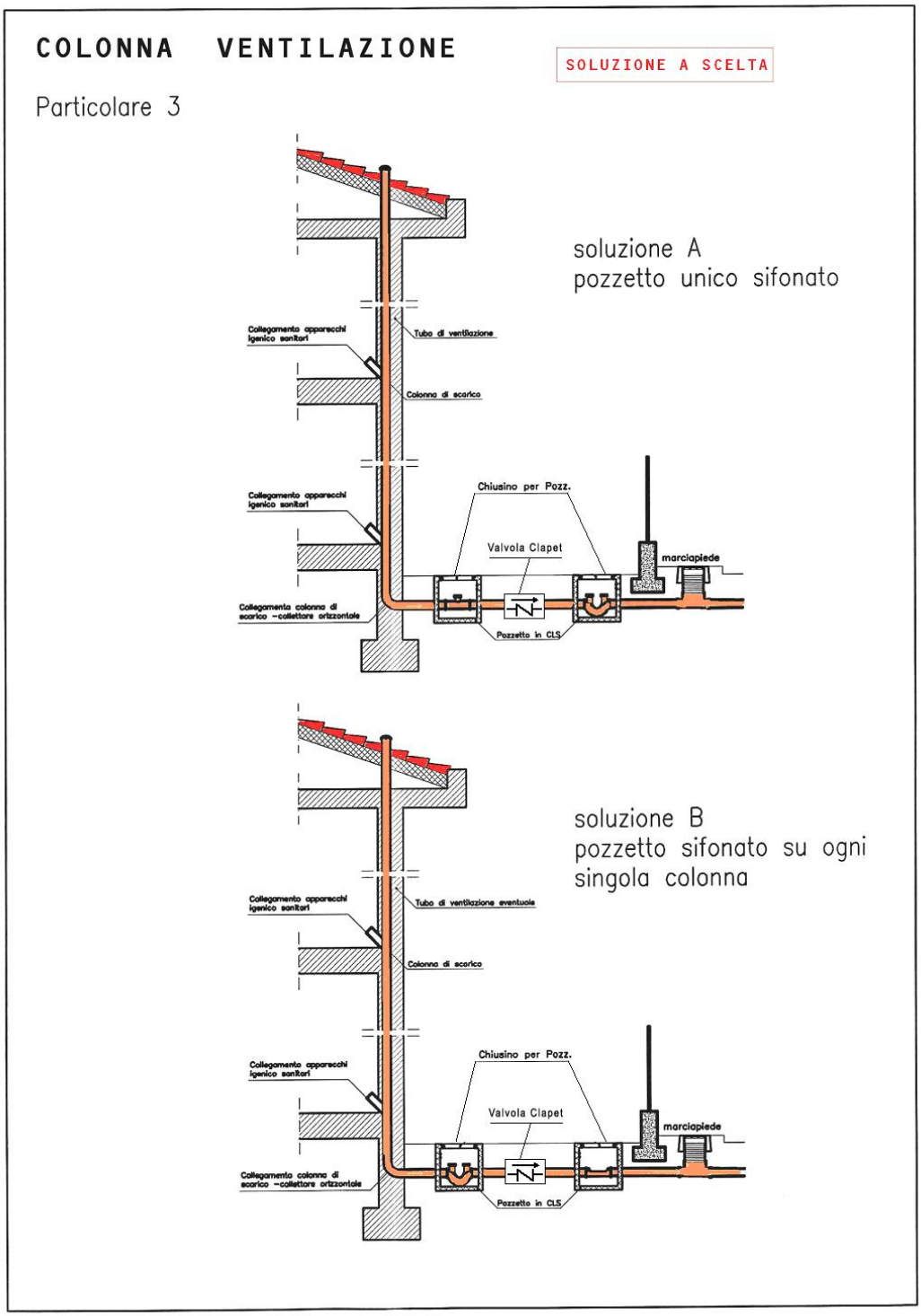

ART. 3.08.7 Pozzetto di ispezione finale – soluzione a e soluzione B

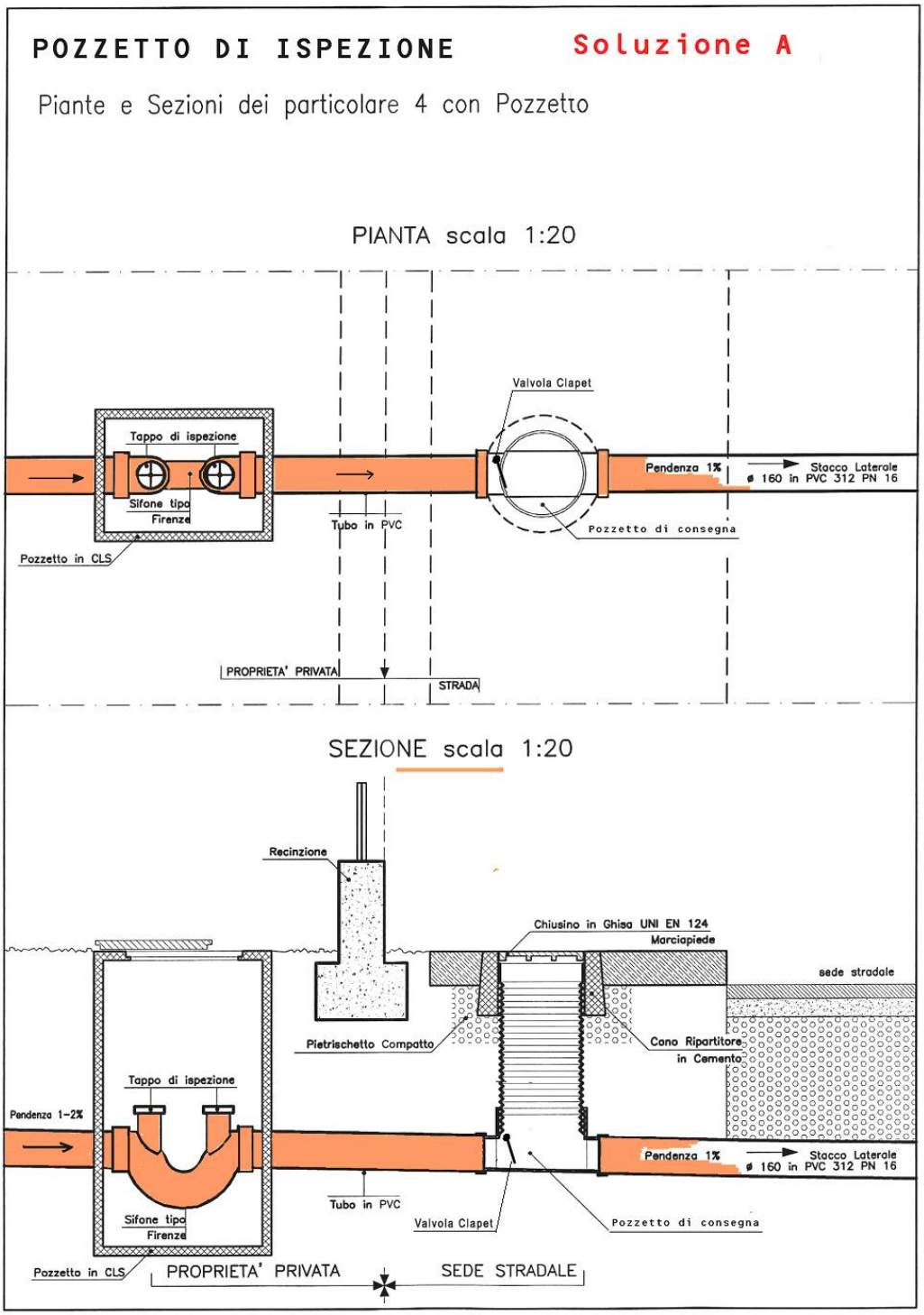

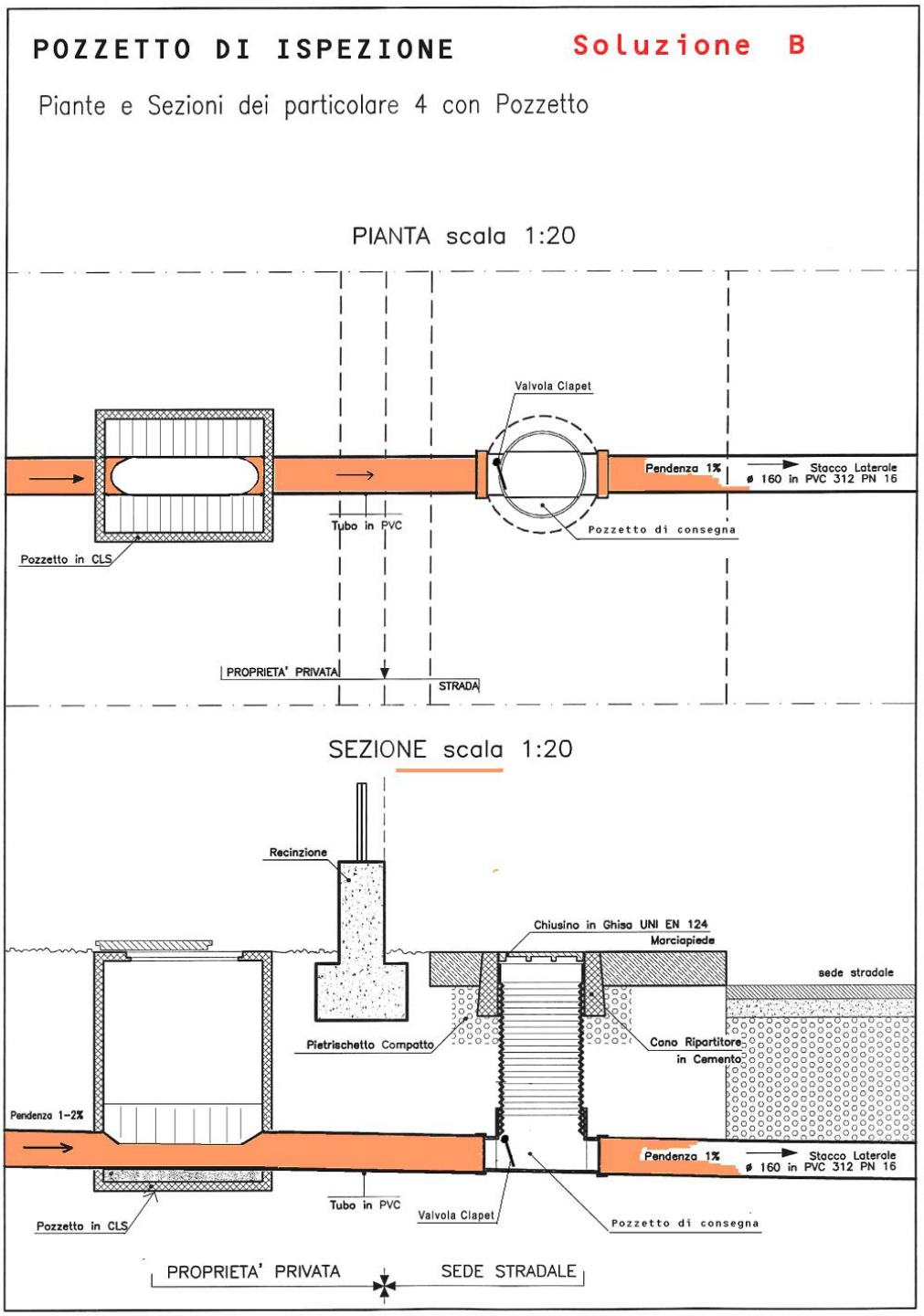
POZZETTO DI ISPEZIONE
Soluzione B
Piante e Sezioni dei particolare 4 con Pozzetto
PIANTA scala 1:20
Valvola Clapet
Pendenza 1%
Stacco Laterale
ø 160 in PVC 312 PN 16
Tubo in PVC
Pozzetto di consegna
Pozzetto in CLS
PROPRIETA' PRIVATA
STRADA
SEZIONE scala 1:20
Recinzione
Chiusino in Ghisa UNI EN 124
Marciapiede
sede stradale
Pietrischetto Compatto
Cono Ripartitore
in Cemento
Pendenza 1-2%
Pendenza 1%
Stacco Laterale
ø 160 in PVC 312 PN 16
Tubo in PVC
Valvola Clapet
Pozzetto di consegna
Pozzetto in CLS
PROPRIETA' PRIVATA
SEDE STRADALE

ART. 3.09 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

L'adeguamento degli allacciamenti deve avvenire nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
- in caso di modifica del carico generato;
- nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
- nel caso in cui il Gestore o altra autorità competente rilevi l'esistenza di motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.

Ai sensi dell'art 27 del Regolamento del SII, i titolari di scarichi di acque reflue in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del Regolamento del SII che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d'uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi in pubblica fognatura, una nuova autorizzazione.

L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'Utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

All'imposizione del suddetto obbligo provvederà il Gestore con apposita comunicazione.

Nel caso in cui l'Utente a causa di ristrutturazioni dell'immobile o altro necessiti di un allaccio di maggiori dimensioni rispetto a quello esistente, ne farà apposita richiesta al Gestore che tratterà la domanda come un nuovo allaccio. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.

ART. 3.10 SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE SETTICHE

Nel caso di utenze domestiche, l'Utente può richiedere la rimozione di vasche imhoff o fosse tricamerali preesistenti qualora siano presenti sull'allaccio prima dell'immissione nella rete di fognatura pubblica già servita da impianto di depurazione finale, inoltrando apposita richiesta di nulla osta al Gestore.

Il Gestore, fermo restando quanto stabilito nel RSII, in relazione alle specifiche situazioni di funzionamento e della potenzialità dei sistemi fognario e depurativo presenti in loco può valutare l'opportunità di eliminare tali dispositivi.

I proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura comprendente sistema di depurazione finale, potranno essere obbligati a provvedere, secondo un apposito programma definito dal Gestore in accordo con il Comune e l'EGA, allo spurgo, disinfezione e riempimento con materiale inerte idoneo, delle fosse settiche e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica separando le acque meteoriche dalle acque nere.

ART. 3.11 MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici fino al punto di consegna è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree soggette a transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Comune o dall'Ente Gestore della strada regolare autorizzazione.

In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario.

ART. 4. LE LOTTIZZAZIONI

Nel caso di nuove espansioni urbanistiche (lottizzazioni) il Comune, tramite Conferenza Servizi, oppure la proprietà lottizzante, con apposita istanza, per la realizzazione delle reti idriche e fognarie a servizio della lottizzazione dovrà provvedere al rilascio di un parere preventivo del Gestore che individui se, in relazione agli impianti esistenti e alle previsioni di investimenti di Piano d'Ambito, è possibile la realizzazione del nuovo insediamento e, in caso affermativo alle disponibilità, i punti di consegna per la rete idrica e la rete fognaria bianca e nera in base agli impianti esistenti sul territorio prima della stipula della convenzione con il Comune.

Una volta stipulata la convenzione dovranno inoltrare al Gestore idonea richiesta per l'ottenimento del nulla osta definitivo all'esecuzione dei lavori di estensione della rete idrica e fognaria corredando la pratica di tutta la documentazione di seguito elencata:

1) domanda a firma del lottizzante o del soggetto privato avente titolo all'urbanizzazione dell'area nel caso non si tratti di una lottizzazione;
2) relazione tecnica, per la rete idrica, a firma di un tecnico regolarmente abilitato all'esercizio professionale, contenente fra l'altro:
   - cubatura consentita dell'intervento;
   - numero edifici e relative destinazioni d'uso;
   - fabbisogno idrico pro-capite (lt./ab. x giorno);
   - valore max della portata da erogare dalla rete idrica esistente;
   - caratteristiche degli scavi e rinterri;
   - tipo delle tubazioni (materiali, diametri e P.N.);
   - caratteristiche delle apparecchiature idrauliche (tipo di saracinesche, sfiati, scarichi, ecc.);
   - verifiche idrauliche (perdite di carico, velocità di deflusso, pressione in rete, ecc.);
3) relazione tecnica e di calcolo, per la rete fognaria, a firma di un tecnico regolarmente abilitato all'esercizio professionale, contenente fra l'altro:
   - cubatura consentita dell'intervento;
   - numero edifici e relative destinazioni d'uso;
   - numero abitanti insediabili e/o A.E. presunti;
     per le acque bianche: superficie del bacino scolante, coefficienti di deflusso e altezza di pioggia oraria;
   - per le acque nere: fabbisogno idrico pro-capite o fabbisogno idrico presunto per i processi produttivi e soddisfacimento degli stessi tramite pubblico acquedotto o fonte diversa dal pubblico acquedotto;
   - valore massimo della portata oraria nera fognaria di progetto;
   - valore massimo della portata oraria di acque bianche per ogni ramo della rete fognaria di progetto;
   - tipo degli spechi fognari (materiali, dimensioni, pendenze e caratteristiche tecniche);
   - caratteristiche delle eventuali apparecchiature idrauliche o elettromeccaniche (sifoni idraulici, elettropompe di sollevamento, ecc.);
   - verifiche idrauliche (perdite di carico, velocità di deflusso, coefficiente di riempimento degli spechi, ecc.) sia per la fognatura nera che per la fognatura bianca;
4) planimetria stralcio del P.R.G. o P.d.F. con allegata legenda dello zoning di piano;
5) planimetria stralcio del P.P.E. (se esistente) o del Piano di lottizzazione (se esistente) con allegata legenda dello zoning di piano;
6) Norme Tecniche d'Attuazione dell'area interessata dall'intervento edilizio (N.T.A. del P.P.E. o del P.d.F o, se mancanti, del P.R.G. o P.d.F. vigente);
7) copia della convenzione stipulata con il Comune;
8) planimetria della rete idrica da realizzare in scala non inferiore a 1:500 redatta sulla base della simbologia fornita dalla CIIP S.p.A.;
9) planimetria delle reti fognarie bianche e nere in scala non inferiore a 1:500 sulla base della simbologia fornita dalla CIIP S.p.A.;
10) planimetria catastale con l'indicazione della rete idrica e della rete fognaria da realizzare ed elenco delle ditte da espropriare e/o da asservire;
11) sezione tipo in scala non inferiore a 1:50 con l'indicazione di tutti gli impianti tecnologici a rete (ENEL, TELECOM, fognatura nera e fognatura bianca, rete idrica, metano, impianto pubblica illuminazione) e relativa profondità di posa;
12) profilo longitudinale condotta acque bianche in scala non inferiore a 1:500 – 1:50;
13) profilo longitudinale condotta acque nere in scala non inferiore a 1:500 – 1:50;
14) profilo longitudinale condotta idrica potabile in scala non inferiore a 1:500 – 1:50;
15) allaccio tipo rete fognaria;
16) particolari costruttivi (sezioni tipo, pozzetti, impianto di sollevamento, ecc.) in scala non inferiore a 1:50;

17) versamento di una somma a titolo di rimorso spese per l'istruttoria della pratica e per l'assistenza alla direzione dei lavori nonché maggiori oneri in base al numero degli ab/eq.

Terminata la fase d'istruttoria il Gestore rilascia il nulla osta alla esecuzione dei lavori della rete idrica e fognaria ed allaccio alla rete idrica e fognaria pubblica esistente solamente nel caso sia possibile. Nel caso si debbano realizzare delle opere (ad esempio investimenti previsti nel Piano d'Ambito) o potenziare le infrastrutture esistenti, prima che le nuovi reti della lottizzazione si possano allacciare si rilascia il nulla osta alla sola esecuzione delle opere interne alla lottizzazione.

L'autorizzazione che si rilascia alla proprietà lottizzante all'esecuzione dei lavori contiene il progetto allegato all'istanza, debitamente vistato, facendo presente che qualsiasi modifica o variante a detto elaborato dovrà essere preventivamente sottoposta al benestare di questa azienda.

ART. 4.01 PRESCRIZIONI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVE

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

18) la proprietà lottizzante dovrà dare comunicazione scritta alla CIIP S.p.A., con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, dell'inizio dei lavori per gli opportuni controllo in corso d'opera;
19) la formale presa in consegna delle reti idriche e fognarie di cui trattasi e dei manufatti ad essi annessi avverrà successivamente alla sottoscrizione di apposito verbale di assunzione in gestione ed immissione in possesso che verrà redatto successivamente ad un sopralluogo, con esito favorevole, effettuato da un tecnico di questa azienda sulla scorta della seguente documentazione che dovrà preventivamente essere rimessa all'Ufficio Tecnico a cura e spese del richiedente:
    - verbale di prova di tenuta idraulica della rete idrica sottoscritto dal tecnico di questa azienda che ha presenziato alla prova;
    - verbali di prova di tenuta idraulica delle reti fognarie di acque bianche e nere sottoscritti dal tecnico di questa azienda che ha presenziato alle prove;
    - certificato di potabilità dell'acqua prelevata sul tratto di condotta idrica in oggetto rilasciato dalla competente ASUR zonale;
    - certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.;
    - certificato, a firma del Direttore dei Lavori, di conformità dell'opera alle prescrizioni contenute nel presente parere;
    - planimetria della rete idrica e delle reti fognarie effettivamente realizzate (cosiddetto "as built") in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione puntuale dei vari tipi di pozzetti secondo la simbologia fornita da questa azienda, con l'indicazione delle specifiche tecniche delle singole apparecchiature idrauliche messe in opera (in triplice copia);
    - profili longitudinali delle condotte effettivamente messe in opera (cosiddetto "as built") in scala non inferiore a 1:500 – 1:50 con l'indicazione dei picchetti planimetricamente individuati, dei pozzetti realizzati e delle relative interferenze con i servizi tecnologici (in triplice copia);
    - schema idraulico della rete idrica redatto in conformità alla simbologia fornita da questa azienda (in triplice copia);
    - schema idraulico delle reti fognarie redatto in conformità alla simbologia fornita da questa azienda (in triplice copia);
    - sezione stradale tipo in scala 1:50 con l'indicazione anche di tutti gli altri impianti tecnologici a rete (rete di distribuzione energia elettrica, rete di distribuzione del gas, rete telefonica, illuminazione pubblica) e relativa profondità di posa (in triplice copia);
    - copia di tutti gli elaborati tecnici dovrà essere rimessa alla CIIP S.p.A. su supporto digitale (CD o DVD) in formato AutoCAD (.dwg);
20) i permessi relativi all'occupazione temporanea, danni ai soprassuoli, attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o private ed il relativo onere saranno totalmente a carico del richiedente;
21) nel caso in cui le condotte idriche o fognarie o i manufatti interessassero proprietà private di proprietà del richiedente e non, si dovrà rimettere, per ogni ditta interessata atto notarile pubblico, registrato e trascritto, di costituzione di servitù di passaggio di acquedotto e/o fognatura della fascia minima di metri lineari 3 (tre) per quanto concerne le condotte o di acquisizione dell'area se trattasi di manufatti. In caso contrario non si procederà alla formale presa in consegna degli impianti. I predetti atti dovranno essere consegnati in duplice copia alla CIIP S.p.A.. Le spese per la costituzione di diritti reali (acquisizione aree o servitù) saranno a carico della ditta lottizzante ed i predetti diritti reali dovranno essere intestati all'Amministrazione Comunale o, in subordine, al Gestore del Servizio Idrico Integrato se specificatamente richiesto;
22) il lottizzante ha l'obbligo di trasferire i contenuti della presente autorizzazione, che limitassero il diritto di proprietà o di utilizzo delle aree, a tutti gi aventi causa in caso di futura vendita delle aree e degli immobili oggetto di lottizzazione;

23) gli interventi di manutenzione dell'opera, fino all'assunzione in gestione della stessa da parte del Gestore, saranno effettuati a cura e spese del lottizzante;
24) se tubazioni dovranno essere rinfiancate con sabbia per uno spessore non inferiore a centimetri 15 + 1/10 del diametro e posate di norma, su suolo urbano, ad una profondità non superiore a metri 1,00 e non inferiore a metri 0,80 per le condotte idriche e ad una profondità non inferiore a metri 1,30 per le condotte fognarie, dal piano stradale fino all'estradosso della condotta, fermo restando quanto disposto al punto 8 dai "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b-d-e della legge 10/05/1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che appresso testualmente si riporta: "Le giaciture nel sottosuolo delle reti fognarie dovranno sempre essere tenute debitamente distanti al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche";
25) il deflusso dell'acqua nelle fognature deve avvenire per gravità ed occupare, nella portata di massima punta con la legge delle piogge con un tempo di ritorno minimo di cinque anni, fino al 80% dell'intera sezione dei tubi. Nel caso in cui l'acqua, tutta o in parte, non può defluire per gravità nella fognatura pubblica o in diverso recapito finale, deve essere sollevata mediante impianti di sollevamento;
26) la formazione del piano di posa dovrà avvenire mediante la preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il ricoprimento dovranno essere eseguiti con sabbia fine ed asciutta dello stesso spessore del piano di posa;
27) nel caso di tubazioni posate su suolo agricolo, il rinterro dovrà essere maggiore di metri 1,70 (distanza tra il piano di campagna ed estradosso della tubazione);
28) come previsto dall'art. 46 del vigente RSII, si invita a prevedere l'installazione ed attivazione di impianti di autoclave per ridurre eventuali disagi che potrebbero verificarsi nel caso si rendesse necessaria l'interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. Gli impianti di autoclave, come previsto dall'art. 15 del vigente RSII, dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché la valvola di non ritorno. Detti serbatoi dovranno avere una capacità, da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una intera giornata.

ART. 4.02 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RETE IDRICA

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nel caso di tubazioni in acciaio: le tubazioni dovranno essere rinfiancate con sabbia per uno spessore non inferiore a centimetri 10 e posate ad una profondità non inferiore a metri 0.80 dal piano stradale finito all'estradosso della condotta, fermo restando quando disposto al punto 8 dia "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b-d-e della legge 10/05/1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che appresso testualmente si riporta "Le giaciture nel sottosuolo delle reti fognarie dovranno sempre essere debitamente distanti ed al di sotto delle condotte potabili. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche". reciproche". Le tubazioni di cui sopra dovranno essere in acciaio, DN xxx per condotte di acqua potabile, dovranno essere conformi alle norme UNI 6363/84, rivestite internamente con resine epossidiche idonee al trasporto di acqua potabile in conformità alla Circolare n. 102 del Ministero della Sanità, spessore minimo 250 micron e protette all'esterno con rivestimento in polietilene B.D. estruso a 3 strati in conformità alle norme UNI 9099/89, spessore rinforzato R3 estremità a bicchiere cilindrico dal DN 50 mm;
2) nel caso di tubazioni in ghisa, in acciaio con malta cementizia interna o tubazioni in PEAD: le tubazioni dovranno essere rinfiancate con sabbia per uno spessore non inferiore a centimetri 10 e posate ad una profondità non inferiore a metri 0.80 dal piano stradale finito all'estradosso della condotta, fermo restando quando disposto al punto 8 dia "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b-d-e della legge 10/05/1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che appresso testualmente si riporta "Le giaciture nel sottosuolo delle reti fognarie dovranno sempre essere debitamente distanti ed al di sotto delle condotte potabili. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche". Le tubazioni di cui sopra dovranno essere in ghisa sferoidale DN xxx conformi alle prescrizioni di carattere generale contenute nelle norme UNI - ISO 2531-88 ed EN 545-94 e dovranno essere marcate in modo da potervi leggere tutte le principali informazioni come fabbricante , materiale, DN ecc., Il rivestimento interno dei tubi dovrà essere costituito da malta cementizia centrifugata idonea al contatto. con acqua potabile e rispondente alla norma UNI - ISO 4179-87 mentre esternamente dovranno essere rivestiti o con un primo strato di zinco di almeno 200grammi al mq. E uno strato di finitura di prodotto bituminoso conformemente alla norma UNI -150 8179-86, nonché la fornitura e posa del manicotto protettivo in polietilene, o con strato in lega di zinco alluminio 400 gr/mq e vernice epossidica. Il tipo di giunzione sarà con giunto elastico automatico tipo Rapido, conforme alle norme UNI 9163-87 con anelli di tenuta in gomma conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (Circolare n. 102 del 02.12.78);

3) le saracinesche di intercettazione all'interno dei pozzetti dovranno essere in ghisa sferoidale a corpo ovale cuneo gommato PN 16;
4) a lavori ultimati le condotte idriche dovranno essere sottoposte a prova di tenuta, alla quale dovrà presenziare un tecnico di questa azienda che impartirà le disposizioni del caso per la regolare esecuzione della prova, di suddetta prova dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto anche dal tecnico di cui sopra;
5) a cura e spese del concessionario dovrà essere rimesso a questa azienda l'attestato di potabilità dell'acqua rilasciato dalla competente ASUR zonale;
6) è tassativamente vietata la costruzione delle diramazioni a servizio del singolo edificio e/o dei singoli alloggi e/o delle singole utenze (dalla presa al contatore); a tal proposito si precisa che questa azienda prescrive che il contatore a servizio dell'utenza venga installato in apposita nicchia muraria da ricavare in corrispondenza della recinzione esterna onde far sì che la diramazione idrica non vada ad interessare proprietà private e al tempo stesso, che il contatore possa essere accessibile al personale di questa azienda senza interferire con la proprietà privata;
7) i pozzetti di collegamento, derivazione, scarico e sfiato dovranno avere le dimensioni interne minime di (120*120) cm dotati di chiusino di ghisa circolare con la scritta "ACQUEDOTTO" ed essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici allegati a cura di questa azienda ad alle prescrizioni tecniche impartire nel corso dei lavori dai tecnici di questa azienda;
8) nei punti più depressi della condotta idrica va realizzato regolare pozzetto di scarico con raccordo sifonato da collegare di norma alla fognatura comunale preferibilmente di solo acque bianche, se esistenti, così come nei punti più elevati va realizzato regolare pozzetto di sfiato automatico;
9) particolare attenzione va prestata nella posa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale al fine di assicurare al tubo un appoggio continuo e regolare, cosi come per i raccordi corrispondenti alle estremità, alle curve planimetriche e altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di diametro vanno previsti idonei blocchi di ancoraggio opportunamente dimensionati.

ART. 4.03 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RETI FOGNARIE

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) la fognatura a servizio della lottizzazione, indipendentemente dal recapito, sarà di tipo separato, quindi costituita da una rete per la raccolta delle acque bianche (meteoriche) ed una per la raccolta delle acque nere (reflue);
2) nel caso di tubazioni in pvc: le tubazioni, così come dimensionate negli elaborati tecnici inoltrati dalla proprietà lottizzante a questa azienda, tanto per le acque bianche che per le nere, dovranno avere le seguenti caratteristiche: tubazione P.V.C. rigido per fogna, conformi alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8-SDR 34 e UNI 10968, per condotte di scarico interrate non in pressione, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP (Istituto Italiano dei Plastici). I tubi dovranno riportare la marcatura prevista dalla EN 13476 e dovranno essere esibite le certificazioni di prodotto (marchio PIIP (a), di produzione in regime di qualità aziendale UNI EN ISO 9002), di collaudo di tenuta idraulica delle giunzioni secondo EN 1277 e di resistenza alla abrasione verificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa influire sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolare all'asse del tubo; gli orli dei tubi spiralati, che possono essere taglienti una volta tagliati, dovranno essere arrotondati;
3) a lavori ultimati le condotte fognarie dovranno essere sottoposte a prova di tenuta, alla quale dovrà presenziare un tecnico di questa azienda che impartirà le disposizioni del caso per la regolare esecuzione della prova, di suddetta prova dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto anche dal tecnico di cui sopra;
4) è consentita la costruzione delle diramazioni a servizio del singolo edificio e/o dei singoli alloggi e/o delle singole utenze (dalla presa al pozzetto di ispezione). A tal proposito si precisa che il RSII prescrive che il pozzetto di ispezione, munito di valvola di non ritorno, dal quale ha inizio la condotta di allaccio alla fognatura stradale, va realizzato in corrispondenza della recinzione esterna, con accesso da uno spazio pubblico, onde far sì che la diramazione fognaria non vada ad interessare proprietà private ed al tempo stesso, che il pozzetto di ispezione possa essere accessibile al personale del Gestore senza interferire con la proprietà privata;
5) i pozzetti di ispezione, di collegamento e derivazione dotati di chiusino di ghisa circolare con la scritta "FOGNATURA" dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici allegati nonché alle eventuali prescrizioni tecniche impartite nel corso dei lavori dai tecnici di questa azienda; in caso di tubazioni in materiale plastico i pozzetti saranno in calcestruzzo con tubo passante finestrato e rinfianco a formare la cunetta di magra;

6) le dimensioni dei pozzetti saranno adeguate alla profondità di scorrimento ed al diametro delle condotte. In particolare la minima dimensione interna dei pozzetti, aventi profondità maggiore di 1,50 m dal piano quotato di progetto, sarà di 100 cm;
7) segnalare se all'interno dell'area di lottizzazione vengono apportate eventuali modifiche alla rete idrografica prevista dagli Enti gestori (es. allargamento di canali, ecc.);
8) indicare eventuali tombamenti, debitamente autorizzati dalle autorità preposte, di fossi esistenti all'interno della lottizzazione;
9) il convogliamento di acque reflue industriali nella fognatura in argomento è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata dal Gestore, previa istruttoria tecnica specifica.

Terminati i lavori ed esaminata tutta la documentazione descritta si esegue un ultimo sopralluogo alla presenza della proprietà lottizzante, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, i tecnici del Gestore competenti per area e per servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione se necessario). Si verifica la regolare esecuzione di tutti i lavori e si redige un verbale di assunzione in gestione controfirmato dai presenti.

E' vietato l'allaccio provvisorio degli edifici della lottizzazione in derivazione dal contatore del servizio acquedotto concesso ad uso cantiere, senza specifica autorizzazione del Gestore, anche per verificare il corretto recapito dei reflui in impianti idonei di trattamento. Se il Gestore ritiene possibile l'allaccio temporaneo al servizio idrico, vanno applicate le tariffe sia del servizio acquedotto che del servizio fognatura relative a contratti extradomestici.

ART. 5. NORME COMUNI

ART. 5.01 DIRETTIVE DI RIFERIMENTO PER RICHIESTE DI ALLACCIO

ART. 5.01.1 Regole di carattere generale

1) gli scarichi in pubblica fognatura devono rispettare i limiti tabellari di legge;
2) nel caso sia necessaria l'installazione di un sistema individuale appropriato di trattamento privato (IAS), l'autorità competente all'approvazione dello stesso è il Comune;
3) la CIIP S.p.A. esprime un parere sulla richiesta di allaccio alla pubblica fognatura;
4) la concessione dell'allaccio idrico è subordinata alla verifica, da parte della CIIP S.p.A., dell'esistenza di idoneo sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue; la concessione dell'allaccio idrico è subordinata alla certificazione di idoneità del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue rilasciata dall'autorità competente (Comune).
5) gli allacci di cantiere sono temporanei e, pertanto, pur non potendo diventare definitivi, possono essere temporaneamente allacciati alla rete idrica (il Servizio Clienti della CIIP S.p.A. ne gestisce la scadenza procedendo alla chiusura d'ufficio previo accertamento dello stato presso l'Utente).

ART. 5.01.2 Richieste di allaccio alla pubblica fognatura dotata di impianto di trattamento finale

Impianto di trattamento finale CON capacità depurativa residua

- Parere favorevole all'allaccio fognario.
- Parere favorevole all'allaccio idrico.

Impianto di trattamento finale SENZA capacità depurativa residua:

- Parere NON favorevole all'allaccio alla pubblica fognatura.
- Parere NON favorevole all'allaccio idrico.

Casi particolari: parere favorevole all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura se e solo se:

- ⇒ l'allaccio fognario esiste già ed è attivo -> parere favorevole all'allaccio idrico (nell'edificio ci sono già altri contatori attivi);
- ⇒ l'allaccio fognario NON ABUSIVO e NON FUNZIONANTE è preesistente ed è già stato messo in esercizio in precedenza -> parere favorevole all'allaccio idrico (riapertura, subentro, voltura, ecc.);
- ⇒ l'edificio aveva già uno scarico allacciato alla pubblica fognatura attivo che viene modificato -> parere favorevole all'allaccio idrico.

ART. 5.01.3 Richieste di allaccio alla pubblica fognatura non dotata di impianto di trattamento finale

Edifici singoli:

- Parere favorevole all'allaccio alla pubblica fognatura se e solo se:
  1. il privato si dota di sistema individuale appropriato di depurazione (IAS) autorizzato;
  2. nell'agglomerato il carico depurato dagli IAS non superi il 5% sul totale.
     Nota: il privato deve dimostrare alla CIIP S.p.A. di aver ottenuto per l'impianto (IAS) parere favorevole da parte delle competenti autorità (Comune) e deve dimostrare periodicamente alla CIIP S.p.A. e alla competente autorità (Comune) la corretta gestione dell'impianto.
  - ⇒ se sono rispettate le condizioni sopra enunciate -> parere favorevole all'allaccio idrico.

Casi particolari: parere favorevole all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura se e solo se:

- ⇒ l'allaccio fognario esiste già ed è attivo -> parere favorevole all'allaccio idrico (nell'edificio ci sono già altri contatori attivi);
- ⇒ l'allaccio fognario NON ABUSIVO e NON FUNZIONANTE è preesistente ed è già stato messo in esercizio in precedenza -> parere favorevole all'allaccio idrico (riapertura, subentro, voltura, ecc.);
- ⇒ l'edificio aveva già uno scarico allacciato alla pubblica fognatura attivo che viene modificato -> parere favorevole all'allaccio idrico.

Lottizzazioni:

- Parere favorevole all'allaccio alla pubblica fognatura dell'INTERO insediamento se e solo se:
  1. il privato si dota di idoneo impianto di depurazione autonomo autorizzato;
  2. l'impianto autonomo resta privato ed è gestito dal privato;
  3. l'uscita dall'impianto autonomo deve rispettare i limiti tabellari imposti dall'autorità competente;
  4. la rete fognaria a monte dell'impianto autonomo resta privata ed è gestita dal privato;
  5. la CIIP S.p.A. è responsabile dal pozzetto di allaccio dello scarico dell'impianto autonomo alla rete fognaria pubblica;
  6. il privato deve dimostrare periodicamente alla CIIP S.p.A. la corretta gestione dell'impianto.

  ⇒ se sono rispettate le condizioni sopra enunciate -> parere favorevole ai SINGOLI allacci idrici.

ART. 5.01.4 Richieste di allaccio idrico in zone prive di pubblica fognatura

Edifici singoli e lottizzazioni:

1. il privato si deve dotare di idoneo sistema individuale appropriato di depurazione (IAS) autorizzato.
2. il privato deve dimostrare alla CIIP S.p.A. di aver ottenuto per l'impianto parere favorevole da parte delle competenti autorità;
3. il privato deve dimostrare periodicamente all'autorità competente (Comune) la corretta gestione dell'impianto;
4. l'impianto autonomo resta privato ed è gestito dal privato;
5. l'uscita dall'impianto autonomo deve rispettare i limiti tabellari imposti dall'autorità competente (Comune);
6. l'intero impianto fognario resta privato ed è gestita dal privato;

⇒ se sono rispettate le condizioni sopra enunciate -> parere favorevole ai SINGOLI allacci idrici.

Casi particolari: parere favorevole all'allaccio idrico se e solo se:

⇒ nell'edificio ci sono altri contatori attivi;

⇒ se si tratta di riapertura di un contatore già esistente ma chiuso o di un subentro;

ART. 5.02 TECNICA DEI SISTEMI INDIVIDUALI APPROPRIATI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI (IAS)

ART. 5.02.1 Dimensionamento

Ai fini del dimensionamento delle apparecchiature di pretrattamento di acque nere e saponose si identifica il numero di A.E. come di seguito:

- 1 A.E. ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
- 1 A.E. ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- 1 A.E. ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- 1 A.E. ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- 1 A.E. ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- 1 A.E. ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- 4 A.E. ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati;
- carico idrico procapite: 200 l/gg;
- carico organico procapite: 60 gr BOD5/gg.

In uscita dagli impianti di trattamento dei reflui, le caratteristiche del liquame depurato devono essere nei limiti dei parametri indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per gli "scarichi in acque superficiali".

I limiti saranno garantiti con l'impianto correttamente dimensionato, in regolare manutenzione, in continuo esercizio, con caratteristiche del liquame affluente conformi a quelle riportate nei dati di progetto.

ART. 5.02.2 Elementi costituenti i Sistemi Individuali Appropriati (IAS)

Degrassatori

La degrassatura è un pretrattamento di rimozione degli oli, delle schiume, dei grassi, e di tutte le sostanze che hanno un peso specifico inferiore a quello del liquame. I pozzetti degrassatori devono essere installati, qualunque sia il recapito finale dello scarico, all'uscita degli scarichi di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce, ecc..). Il degrassatore è una vasca di calma in cui avviene la separazione per flottazione delle sostanze a peso specifico inferiore a quello dell'acqua. L'impianto deve trattare il liquame in conformità a quanto indicato dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.. Orientativamente il volume del degrassatore in rapporto agli A.E. dovrebbe essere:

a.e.	Volume (lt)	Dimensioni (cm)	Dimensioni (cm)
5	250	70x70x80/90H	Ø85x107H
7	350	70x100x80/90H	=
10	550	100x100x100H	=
15	1000	120x120x100H	=
20/30	1730	125x130x150H	Ø134x210H
35/45	2500	125x180x150H	=
50/60	3500	170x180x150H	Ø200x290H

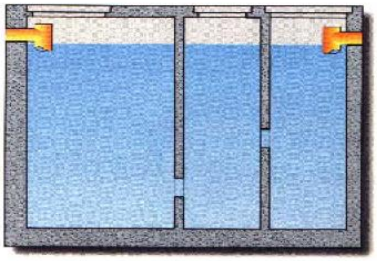

Fosse imhoff

Le fosse settiche tipo imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango e devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi richiesti dal Gestore.

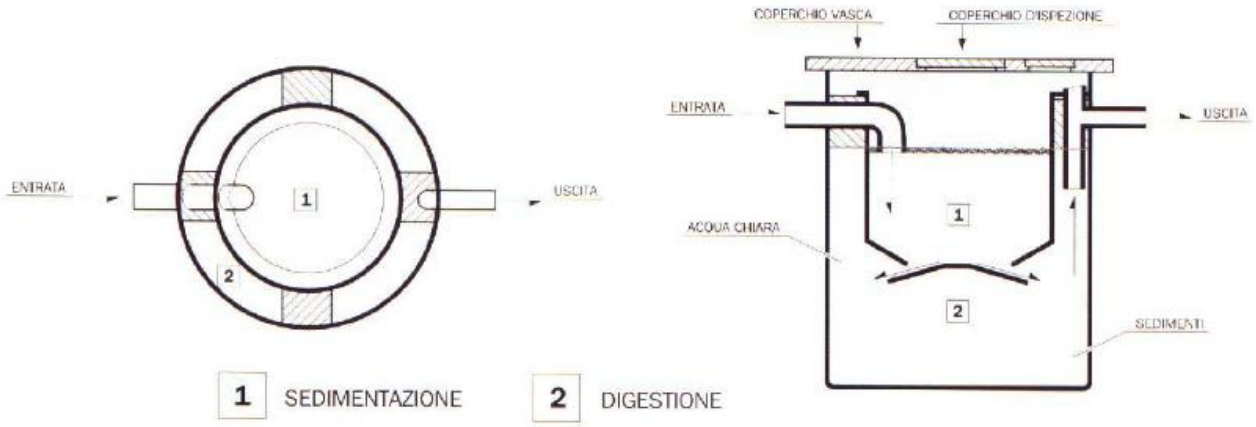

Come risulta dalla figura, nella fossa imhoff sono nettamente distinti due comparti, uno superiore di sedimentazione, uno inferiore di accumulo e di digestione anaerobica dei fanghi sedimentati: i solidi sospesi sedimentabili presenti nei liquami, catturati nel comparto di sedimentazione, precipitano, attraverso le fessure di comunicazione, nel sottostante comparto di accumulo e di digestione, ove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica, con conseguente stabilizzazione, che consente poi ai fanghi di poter essere sottoposti agevolmente e senza inconvenienti ai successivi trattamenti e manipolazioni.

In definitiva, il comparto inferiore è un vero e proprio “di Gestore anaerobico”. Il processo anaerobico determina la trasformazione di parte delle sostanze organiche in acque e anidride carbonica e gas metano (gas biologico): la conformazione delle vasche è studiata in modo che i gas che si sviluppano nel comparto inferiore non abbiano ad interferire con il processo di sedimentazione che si realizza nel comparto superiore.

Alle fosse settiche imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali e devono essere dimensionate in funzione del numero di A.E. corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per A.E., con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per A.E., con un minimo assoluto di 900 litri. E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per A.E. a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno.

Le fosse settiche imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

- deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
- le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm 10 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm sotto il livello del liquido;
- dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell’edificio ad una distanza non inferiore a ml.1,00 dalle fondazioni del medesimo; negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell’edificio o nei locali ai piani interrati; nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all’edificio, e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologia all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala.
- In tutti i casi di collocazione interna all’edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

    - essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d’aria di altezza non inferiore a cm. 40, adeguatamente aereata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all’esterno;
    - presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici,
    - essere dotato di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

Ogni fossa imhoff dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell’edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L’estremità superiore della tubazione di ventilazione dovrà essere dotata di reticella antinsetto di materiale inossidabile.

Dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurarne la ventilazione. In mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione.

Le fosse imhoff possono essere costruite in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati:

- le fosse imhoff costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm. 15, mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di cm. 8. Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di cm. 26, protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 15, cosicché lo spessore complessivo risulti non inferiore a cm. 45. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch’esse spessore non inferiore a cm. 45 ed essere intonacate anche sulle faccia esterna;
- le fosse imhoff di tipo prefabbricato possono avere gli elementi prefabbricati sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosiddette ad anelli). Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili). Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a cm. 15;
- il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;
- la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.

Filtri percolatori anaerobici

Di norma va utilizzato a valle della fossa imhoff ed è costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante, costituita da ghiaia di adeguata granulometria o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto. Il liquame in uscita dalla fossa imhoff attraversa il filtro mediante un tubo di diametro adeguato che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro. Con il tempo i fanghi prodotti si depositano nel fondo, con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al contro lavaggio.

Il volume della massa filtrante va così dimensionata: a fronte di un'altezza della massa filtrante di 1 metro, il volume del filtro è proporzionato agli AE serviti in ragione di un m3 per ogni AE. Al fine di garantire una buona efficienza è opportuno che l'altezza del filtro non sia inferiore a 90 cm e non superi 1,50 mt.

Per i relativi calcoli la relazione da utilizzare è la seguente:

$$S = N / h^2$$

Dove: N = numero AE;
h = altezza del filtro (m);
S = superficie del filtro (m^2)

La granulometria della ghiaia deve avere una pezzatura differenziata (0,40 - 0,60 - 0,70 cm), ove quella più grossolana viene disposta a contatto della griglia.

Filtro percolatore costruito in opera:

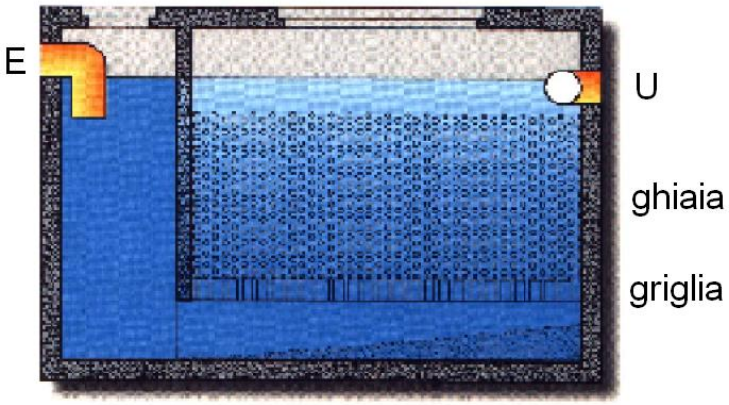

Filtro percolatore anaerobico prefabbricato:

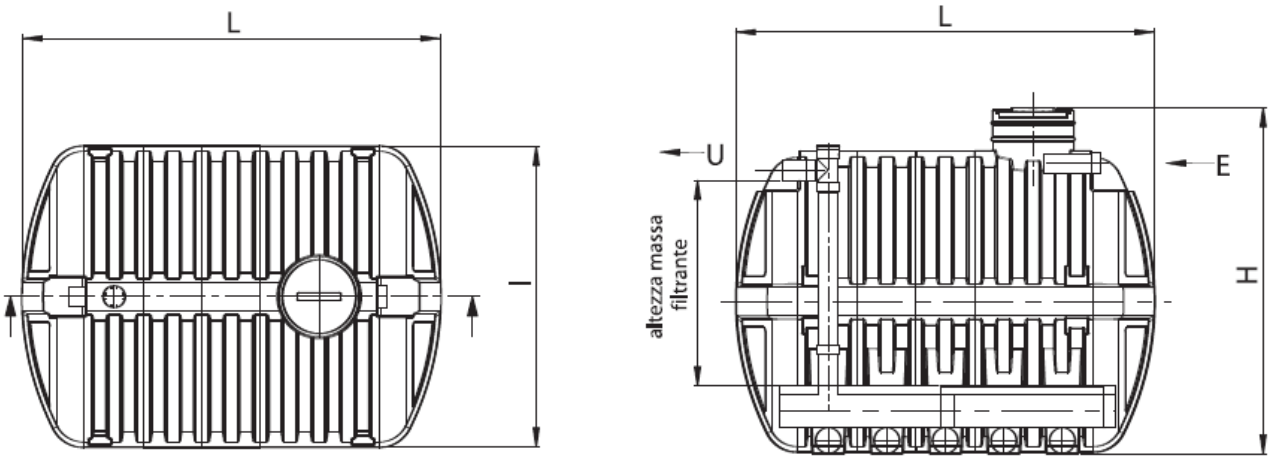

Utenti (A.E.)		ℓ (cm)	L (cm)	H (cm)	Superficie (m²)	Altezza massa (cm)	Volume attivo di massa (m³)
4		186	186	212	2,40	130	3,14
8		186	258	212	3,60	150	5,40
12		300	240	245	6,00	150	9,00

Piccoli depuratori biologici

Il depuratore biologico opera un trattamento depurativo di tipo biologico a fanghi attivi e ossidazione totale per scarichi domestici o assimilabili. Il processo biologico a fanghi attivi rimuove la sostanza organica secondo meccanismi analoghi a quelli che avvengono in natura, ma in tempi molto più brevi.

L'impianto è costituito da una vasca (in genere in vetroresina), suddivisa di norma in più comparti:

- sedimentazione e digestione anaerobica, che svolge le funzioni di rallentare il flusso del liquame in arrivo e consentire alle sospensioni di precipitare dando origine al letto anaerobico attivo (digestione anaerobica);
- ossidazione o digestione aerobica; durante questo processo si sviluppa del fango biologico costituito da batteri che sono i fautori della depurazione;
- sedimentazione finale o secondaria e ricircolo fanghi;
- disinfezione a mezzo di pasticche di cloro solido.

Schema di massima

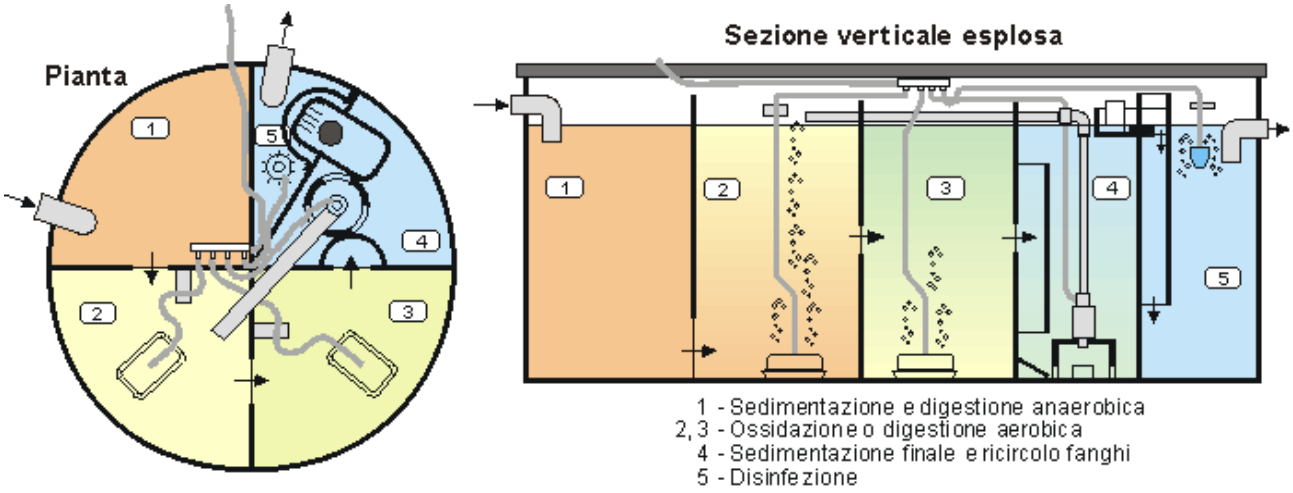

ART. 5.02.3 Schemi tipo per Sistemi Individuali Adeguati (IAS)

Fino a 5 ab. eq.: Degrassatore + Fossa imhoff.

Tutte le acque di rifiuto grezze vengono sottoposte a pretrattamenti di natura meccanica per eliminare il materiale grossolano. Queste vasche sono costituite da due comparti sovrapposti e idraulicamente comunicanti, uno superiore dove i solidi sedimentabili raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore e uno inferiore dove avviene la digestione. Questo impianto sfrutta l'azione combinata di un trattamento meccanico di sedimentazione e di un trattamento biologico di digestione anaerobica fredda. Le fosse imhoff devono avere una capacità minima di 250 litri per A.E., così ripartite:

- comparto di sedimentazione capacità di 50 litri per a.e.
- comparto di digestione capacità di 200 litri per a.e.

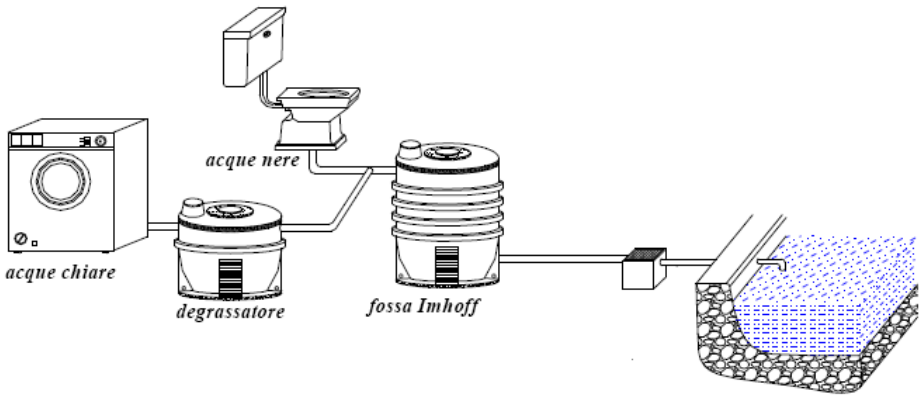

Da 6 ab. eq. a 10 ab. eq.: Degrassatore + Filtro percolatore anaerobico.

Il filtro percolatore è un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi si sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa quale ghiaia o materiale plastico. La distribuzione uniforme del liquame attraverso il filtro, garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole biologiche che coprono le sfere di riempimento; con questa soluzione viene minimizzato il rischio di intasamento del letto e si garantisce anche una maggiore circolazione dell'aria attraverso il letto filtrante del percolatore aerobico. La massa filtrante deve avere una capacità minima di 200 litri per A.E..

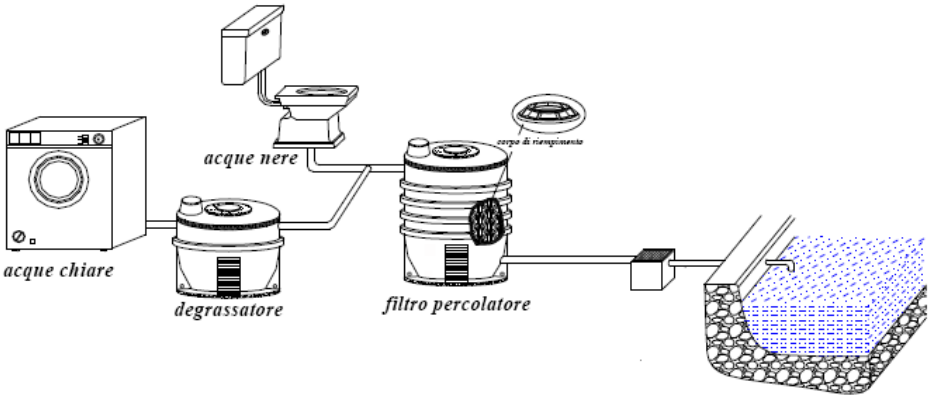

Da 11 ab. eq. a 50 ab.eq.: Impianto composto da più elementi in serie che complessivamente siano in grado di espletare il trattamento. Sono due gli schemi tipo

Degrassatore + Vasche tipo imhoff + Filtro percolatore anaerobico

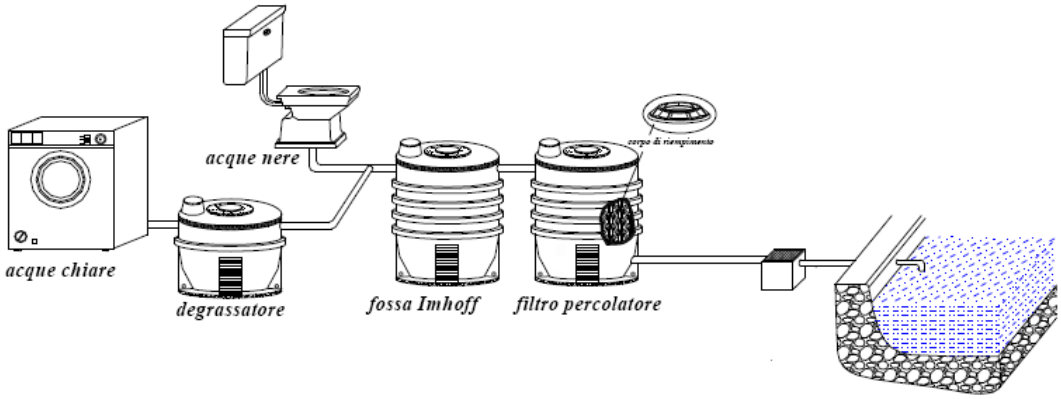

Degrassatore + Vasche tipo imhoff + Impianto a fanghi attivi

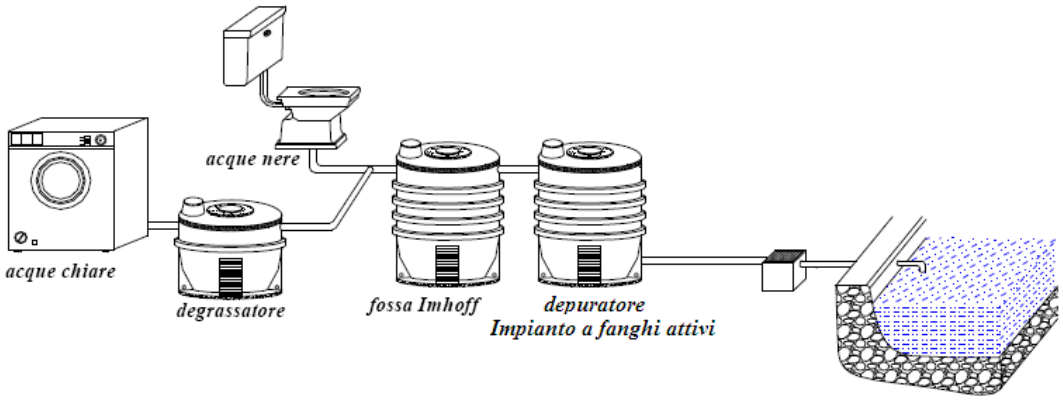

Gli impianti a fanghi attivi sono sistemi di trattamento secondario che sfruttano l'azione di colonie batteriche che rimanendo in sospensione nel liquame, consumano il materiale organico biodegradabile utilizzandolo come nutrimento per ottenere l'energia necessaria ed il materiale occorrente per la sintesi delle nuove cellule. Negli impianti a fanghi attivi si sviluppano elevate concentrazioni di batteri tipo aerobico in grado di assorbire l'ossigeno disciolto nell'acqua per consumare il materiale biodegradabile.

Oltre 50 ab. eq.:

Impianti di depurazione aventi un trattamento secondario o un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 5.03 GESTIONE DEI SISTEMI INDIVIDUALI ADEGUATI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI (IAS)

Le prescrizioni ivi contenute si applicano in modo uniforme per tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n.5 - Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo agli Utenti allacciati all'acquedotto che scaricano le acque reflue domestiche in sistemi individuali adeguati (IAS) di raccolta e trattamento dei reflui (le fosse settiche di tipo imhoff, impianti domestici di trattamento biologico e simili) nel rispetto della normativa statale e regionale. In particolare tali prescrizioni hanno per oggetto:

- gli obblighi relativi alla gestione dei sistemi di raccolta individuali;
- i casi e le situazioni particolari.

ART. 5.03.1 Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura

La richiesta di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura deve essere formalizzata al Gestore al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura del SII.

Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata da parte dell'Utente la copia dell'autorizzazione del Comune allo scarico o all'installazione del sistema di raccolta individuale.

ART. 5.03.2 Gestione del sistema individuale di raccolta

Ferme restando tutte le altre obbligazioni previste dalle disposizioni normative vigenti, l'Utente, in presenza di un uso continuativo dell'utenza, deve provvedere almeno una volta all'anno allo spurgo del proprio sistema di raccolta.

Le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato nel sistema individuale di raccolta (fanghi e materiale galleggiante) sono svolte da ditte private (trasportatore), a cura ed a spese dell'Utente.

ART. 5.03.3 Smaltimento fanghi

L'Utente, oltre a dover rispettare l'obbligo del conferimento con la cadenza di cui sopra, si impegna a comunicare al Gestore l'avvenuta esecuzione delle operazioni di spurgo e il il nominativo del trasportatore scelto per conferire i fanghi e liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta.

Il trasportatore deve indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, il "codice Utente" assegnato dal Gestore, al fine di permettere al Gestore il controllo dell'avvenuto conferimento annuo di cui al precedente articolo.

L'Utente dovrà trasmettere al Gestore copia del quarto esemplare del formulario rifiuti relativo ai fanghi e liquami conferiti nel corso dell'anno. Sulla base dell'impianto di conferimento prescelto, come risultante dal predetto formulario rifiuti, il Gestore provvederà alle verifiche del caso.

L'inosservanza di quanto disposto ai precedenti punti determina l'irrorazione di una sanzione amministrativa da parte del Gestore.

Sezione B

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE

ART. 6. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Il presente articolo fornisce ulteriori specifiche sugli scarichi definiti al precedente art. 1.

ART. 6.01 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Sono "*acque reflue domestiche*" le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Sono da considerare "*acque reflue domestiche*" le acque reflue cosi come definite dall'art. 27 comma 11 delle N.T.A. del P.T.A. (DAALR 26/10/2010 n. 145 e s.m.i.).

ART. 6.02 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Ai sensi dell'Art. 28, c. 5 delle N.T.A. del P.T.A. (DAALR 26/10/2010 n. 145 e s.m.i.) sono "acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche", ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del DP.R. 445/2000, e provenienti da:

a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;

b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);

c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;

d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;

e) stabilimenti idropinici;

f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia; g) ristoranti, mense e attività simili in genere;

h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;

l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari istallati) superiore a 100 Kg ;

n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;

o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico medio di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

Ai sensi dell'Art. 28, c. 6 delle N.T.A. del P.T.A. (DAALR 26/10/2010 n. 145 e s.m.i.) sono altresì assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.

ART. 6.02.1 Requisiti di assimilabilità

Con la DGRM n. 1278 del 30/10/2017 (pubblicata sul BUR Marche n. 120 del 10/11/2017) di modifica dell'Art. 28 delle NTA del PTA recante "Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche", l'individuazione di uno scarico quale assimilato è funzione del consumo idrico annuo, dei giorni di attività e della concentrazione di punta del BOD5.

ART. 6.03 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Sono "*acque reflue industriali*", così come definite dall'Art. 74 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.:

- qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- le acque di cui all'Art. 6.02 "Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" qualora presentassero un carico organico biodegradabile uguale o superiore a 50 A.E. anche nei momenti di punta o qualora presentassero un carico organico medio di 50 A.E.;
- le acque di falda contaminate provenienti dalle sole operazioni di messa in sicurezza dei siti contaminati;
- le acque di falda contaminate provenienti dalle operazioni di bonifica dei siti contaminati;
- le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (come definite dalla normativa vigente) delle aree esterne impermeabili adibite ad attività produttive o di servizi individuate dalla normativa regionale (art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche).

ART. 6.04 SCARICHI DI ACQUE PRIVE DI CARICO INQUINANTE

Sono "*acque prive di carico inquinante*" le acque che rispettano i limiti di scarico stabiliti dalla normativa nazionale per lo scarico in acque superficiali e, come tali, è vietata la loro immissione in pubblica fognatura ai sensi dell'Art 41, commi 5 e 6 delle NTA del PTA (DAALR 26/10/2010 n. 145 e s.m.i.).

Ai fini del presente documento, le stesse sono riconducibili alle seguenti categorie:

- acque reflue provenienti da attività industriali che subiscano un pretrattamento da parte della ditta prima dell'immissione in pubblica fognatura tale da far assumere ad esse i requisiti per lo scarico in acque superficiali stabiliti dal PTA vigente e dalle successive emanazioni normative nazionali e regionali;
- acque di falda derivanti da cantieri edili a condizione che le stesse non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione;
- le scaturigini permanenti naturali a condizione che le stesse non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione;
- le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia (come definite dalla normativa vigente);
- le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) provenienti da strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione automezzi, i parcheggi pubblici ed anche di aree industriali, purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze inquinanti.

In sussistenza delle condizioni di cui all'art.29 comma 8 delle NTA del PTA, i presenti scarichi possono essere convogliati nelle fognatura acque reflue urbane purché non pregiudichino la funzionalità dell'impianto di trattamento finale e dietro espressa autorizzazione del Gestore.

ART. 7. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Gli scarichi di "*acque reflue domestiche*" non necessitano di autorizzazione e sono sempre ammessi previo nulla osta in relazione alla verifica della rete di raccolta ed alla verifica della capacità residua del depuratore interessato. Il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere al cliente l'istallazione e quindi gestione di idonei sistemi di trattamento al fine di non inficiare la funzionalità dei collettori fognari con limitato tirante idraulico disponibile o con scarsa velocità di scorrimento.

Gli scarichi di "*acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche*" e di "*acque reflue industriali*" che recapitano in reti fognarie pubbliche devono essere autorizzate dagli Organi competenti sulla base della normativa vigente e nel rispetto dei contenuti del RSII.

Gli scarichi di "*acque prive di carico inquinante*" sono di norma vietati nelle reti fognarie di acque nere o miste salvo quanto diversamente stabilito dall'Art 41, commi 5 e 6 delle NTA del PTA (DAALR 26/10/2010 n. 145 e s.m.i.).

L'autorizzazione degli scarichi di "a*cque di falda contaminate provenienti dalle operazioni di bonifica dei siti contaminati*" prevede il rilascio del parere obbligatorio e vincolante da parte del Gestore ed è ricompresa nel "*Progetto definitivo di bonifica*" come previsto dalla normativa vigente. I titolari dei progetti di bonifica devono sottoscrivere il contratto idrico con il Gestore per l'immissione in fognatura delle suddette acque.

Può essere richiesto il parere tecnico dell'ARPAM ai sensi della LR 60/97 e dell'art.47 della LR 10/99 e s.m.i., fatta salva diversa ed esplicita indicazione da parte del Gestore.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)*", è **obbligatorio per le imprese presentare le nuove domande, le volture, i rinnovi, le modifiche, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività.**

Alla luce del DPR 59/2013, ai regolamenti attuativi ed alle circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) **le istruttorie da presentare al SUAP devono essere redatte su appositi modelli**

- **per gli scarichi industriali, ovvero per attività che abbiano due o più scarichi industriali assimilati ai domestici l'istanza di AUA** è disponibile sui siti web dei SUAP e delle Province;

- **per gli scarichi industriali assimilati ai domestici** il modello è presente sul sito del Gestore (www.ciip.it); per la corretta compilazione della dichiarazione si consiglia alla ditta di avvalersi del portale messo a disposizione da questa Azienda nel proprio sito, nella sezione ***https://www.ciip.it/autorizzazioni-allo-scarico*** in cui è disponibile anche un video tutorial che illustra le modalità di funzionamento e compilazione.

Il Gestore è competente per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante necessario allo svolgimento del procedimento istruttorio da parte dell'organo competente (Settore Ambiente della Provincia); ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 160/2010; il SUAP emanerà l'atto finale e lo trasmetterà in forma telematica al soggetto richiedente.

Ai sensi dell'art.38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Domanda di allaccio in fognatura di scarichi industriali e in esecuzione degli artt. 29, 30 e 31 delle NTA del PTA Regione Marche attualmente vigente, è consentita l'emissione di valori limite meno restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06 (scarico in rete fognaria) seppure nei limiti di cui all'allegato 1 al presente Disciplinare Tecnico.

Lo scarico con i suddetti limiti superiori, seppure entro i limiti dell'allegato 1 del presente Disciplinare, è ammesso nei tratti di collettore fognario privi di scolmatori/sfioratori di piena.

Tuttavia, se le acque reflue industriali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) sono immesse in reti munite di scolmatori/sfioratori di piena lo scarico con i suddetti limiti superiori, seppure entro i limiti dell'allegato 1 del presente Disciplinare, è ammesso solo sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Le reti fognarie munite di scolmatori/sfioratori di piena dotati di sistemi di telecontrollo per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane e funzionali con altri sistemi, anche automatizzati, di blocco degli scarichi industriali in fognatura, in capo all'attività produttiva richiedente, sono assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori. Tali scarichi sono considerati discontinui, capaci di garantire che lo scarico dei reflui avvenga solo in condizione di assenza di scolmi dovuti alle piogge e alla presenza di acque meteoriche in reti fognarie. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è in ogni caso subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della CIIP S.p.A. in relazione alla tipologia di reti fognarie e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ricevente.

In ogni caso, il parere obbligatorio e vincolante della CIIP S.p.A. può essere espresso solo se nell'istanza è ricompresa idonea documentazione che descriva il processo produttivo, le portate medie orarie conferite in fognatura, l'eventuale presenza di un sistema di equalizzazione delle portate scaricate, i valori medi delle concentrazioni dei parametri per i quali si richiede la deroga e gli schemi o le procedure di sicurezza previsti per evitare l'ingresso in fognatura di flussi di massa anomali.

ART. 7.01 ELABORATI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUA

ART. 7.01.1 Acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nel caso in cui **si abbia lo scarico da una sola tipologia di attività**, non è necessario inoltrare istanza di AUA ma occorre procedere alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e completa degli allegati richiesti al SUAP competente e che siano rispettati i criteri di assimilabilità stabiliti dall'Art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010 e s.m.i.).
La documentazione da produrre è disponibile sul sito del Gestore www.ciip.it, nella sezione "Clienti", "Autorizzazioni allo scarico": per la corretta compilazione della dichiarazione si consiglia alla ditta di avvalersi del portale messo a disposizione da questa Azienda nel proprio sito, nella sezione ***https://www.ciip.it/autorizzazioni-allo-scarico*** in cui è disponibile anche un video tutorial che illustra le modalità di funzionamento e compilazione
Nel caso in cui si abbiano **più scarichi provenienti da attività diverse svolte nello stesso impianto** (es: ristorante e piscina), sarà necessario presentare Istanza di AUA (vedi Art. 7.01.3).

Art. 7.01.2 Acque reflue industriali

Per l'attivazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura gestita dalla CIIP S.p.A., sono da allegarsi all'istanza di AUA gli elaborati da allegare di seguito riportati:

1. Planimetria aerofotogrammetrica scala 1:10.000 con riportata l'ubicazione dello stabilimento;
2. Planimetria, in scala adeguata **su formato A3 (da allegare all'autorizzazione)** con riportata l'ubicazione dello stabilimento, la condotta di allaccio alla pubblica fognatura, **l'individuazione del/i pozzetto/i di ispezione e prelievo** debitamente denominati (S_1, S_2, …, S_n) ed **il/i pozzetto/i di consegna** dei reflui così come meglio descritto nelle *"Modalità tecniche di allacciamento alle reti ed autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue"* disponibile sul sito www.ciip.it;
3. Relazione tecnica dettagliata, firmata da professionista abilitato, contenente le informazioni previste dall'art. 125 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e **redatta secondo lo "Schema A" di seguito riportato, predisposto dalla CIIP S.p.A.**;
4. Planimetria, in scala adeguata, dello stabilimento riportante:
   - i percorsi delle reti fognarie interne allo stabilimento distinte in base alla tipologia (acque domestiche, acque assimilabili alle domestiche, acque reflue industriali distinte in: acque di processo, acque di raffreddamento, acque meteoriche contaminate, acque meteoriche non contaminate) fino al loro recapito finale;
   - l'area edificata e quella di pertinenza utilizzata ai fini produttivi, i diversi reparti di lavorazione, l'ubicazione degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, le posizioni e le dimensioni dei pozzetti di ispezione S_n, del/i pozzetto/i di conferimento C_n e del/gli eventuale/i pozzetto/i per l'alloggiamento del/i misuratore/i di portata M_n delle acque scaricate in pubblica fognatura;
   - ubicazione dello stoccaggio esterno di materie prime, liquami, rifiuti speciali e speciali pericolosi eventualmente prodotti;
   - in caso di area scoperta, l'area interessata dalle lavorazioni ed i cui volumi, in caso di pioggia, sono avviati all'impianto di trattamento;
5. Planimetria, in scala adeguata, dell'eventuale impianto di depurazione che evidenzi l'adeguatezza volumetrica dell'impianto, gli eventuali scolmi (ad es. per le acque di seconda pioggia), le fasi di trattamento ed i pozzetti;
6. Copia dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue precedentemente rilasciata;
7. Copia del certificato di analisi acque reflue che si intendono scaricare in caso di stabilimento esistente o **caratteristiche chimico-fisiche presunte delle acque reflue industriali in caso di stabilimento da realizzare** (il certificato ovvero la dichiarazione fornita dovrà contenere i valori dei parametri necessari per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione ai sensi del RSII e cioè espressamente i valori di: COD, Solidi Sospesi Totali (SST), Azoto Totale, Fosforo Totale, oltre ai parametri specifici per l'attività produttiva individuati nell'art. 10.02.2 del presente documento definiti in funzione della tipologia di attività che genera lo scarico;
8. **Per autolavaggi**: I
   - La richiesta di fornitura idropotabile e di autorizzazione allo scarico, nel caso di localizzazione dell'attività in luoghi chiusi (ex garage, spazi condominiali, etc…) potrà essere inoltrata solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.
   - Il richiedente dovrà accertare:
     i. disponibilità di risorsa;
     ii. impossibilità tecnico/economica di reperire acqua nel sottosuolo
     iii. impossibilità di utilizzare acque superficiali;

iv. installazione di impianti e tecnologie di lavaggi che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a 90 lt/per autovettura;

Le condizioni di cui ai punti ii) e iii) dovranno essere comprovate a mezzo di relazione geologica asseverata da un professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo

- lo sviluppo della propria attività sulla base di una portata massima erogabile dall'allacciamento idrico pari a non oltre 15 lt/min.
- sia garantito almeno il 50% del riutilizzo dell'acqua prelevata
- sia installato un idoneo misuratore volumetrico delle acque riciclate, da tenere in efficienza a cura e spese dell'intestatario della domanda, e sia tenuto un apposito registro settimanale delle stesse da esibire al Gestore ed alle autorità competenti in caso di sopralluogo che dia evidenza della quantità di ricircolo in rapporto ai prelievi.

9. **Per richiesta di scarichi in deroga** la ditta dovrà presentare:
   - documentazione descrittiva del processo produttivo, le portate medie orarie conferite in fognatura, l'eventuale presenza di un sistema di equalizzazione delle portate scaricate, i valori medi delle concentrazioni dei parametri per i quali si richiede la deroga e gli schemi o le procedure di sicurezza previsti per evitare l'ingresso in fognatura di flussi di massa anomali;

   - in caso di recapito in fognatura dotata di scolmatori: Studio di rischio ai sensi dell'art. 31, comma 1, delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche;

   - in caso di recapito su reti fognarie assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori (art. 30 comma 7 NTA PTA Marche): relazione descrittiva dei sistemi adottati per la prevenzione e il controllo degli scolmi di acque reflue urbane, funzionali con altri sistemi, anche automatizzati, di blocco degli scarichi industriali in fognatura;

10. **Descrizione delle modalità di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle tettoie e studio di fattibilità per il convogliamento delle stesse in acque superficiali (applicazione dell'art.41, commi 5 e 6, delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche)**;
11. Attestazione di versamento a favore della CIIP spa, via della Repubblica 24, Ascoli Piceno, tramite c.c. postale n. 237636, ovvero versamento su CC bancario codice IBAN IT44A0847413500000040188726 (in quest'ultimo caso pregasi specificare Intestazione e P.IVA/CF della ditta) con causale: "oneri per il rilascio di parere per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura". Si precisa che il versamento citato deve obbligatoriamente essere effettuato a nome della ditta richiedente specificandone l'indirizzo e la relativa partita IVA".

SCHEMA A ***Guida per la redazione della relazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..***

La relazione tecnica deve essere aggiornata al reale stato di fatto e deve essere datata e firmata dal tecnico che ha predisposto la stessa. Il tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione ed inscritto al relativo Albo Professionale.
La relazione non può essere sostituita dal progetto esecutivo dell'impianto di depurazione.
La relazione di che trattasi deve tener conto delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche, in particolare dell'art.29 ("Acque reflue industriali").
La relazione deve contenere necessariamente, e nell'ordine, le seguenti informazioni:

1.	**A.E. allo scarico.**
	Definire il carico organico espresso in A.E. delle acque reflue determinato come carico organico biodegradabile di punta. .
2.	**Schema a blocchi dei processi produttivi.**
	Evidenziare le fasi da cui derivano le acque di processo, comprese le acque di raffreddamento. *Evidenziare le fasi in cui si utilizza acqua.*
3.	**Descrizione processi produttivi.**
	Elenco materie prime e/o prodotti utilizzati. *Specificare le quantità annue utilizzate.*
	Descrizione cicli produttivi dello stabilimento. *Specificare i cicli produttivi che utilizzano acqua e/o danno luogo a acque reflue.*
4.	**Descrizione approvvigionamento idrico**
	Identificazioni fonti di approvvigionamento idrico. *Indicazione della/e fonte/i di approvvigionamento: acquedotto, pozzi, acque superficiali, altro….* *Specificare la denominazione della fonte di approvvigionamento.* *Specificare, nel caso di prelievo da acquedotto CIIP S.p.A., gli estremi dell'utenza rilevabili dalla bolletta: codice cliente e/o codice ULM e/o codice contratto e/o matricola contatore.* *Specificare, nel caso di acque pubbliche, gli estremi della concessione: numero, data, ente e scadenza.* *Descrizione degli eventuali contatori delle fonti di approvvigionamento: matricola, classe, marca, numero cifre, lunghezza, diametro, tipo.*
	Descrizione uso dell'acqua prelevata. *Specificare i quantitativi prelevati dalle succitate fonti di approvvigionamento in mc/anno e mc/giorno.* *Specificare, sia in mc/anno che in percentuale, gli usi delle acque prelevate dalle diverse fonti di approvvigionamento: processo, raffreddamento, servizi, …* *Specificare se sono presenti forme di ricircolo e/o recupero, e in che percentuale.* *Riepilogo dei quantitativi prelevati negli ultimi quattro anni.*
5.	**Schema a blocchi dell'impianto di depurazione (solo se presente)**
6.	**Descrizione dell'impianto di depurazione (solo se presente)**
	Tipologia impianto di depurazione utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione a cui si intende allineare lo scarico. *Specificare la potenzialità di progetto dell'impianto in mc/giorno e in A.E.*
	Descrizione costruttiva e funzionale dell'impianto di depurazione, compreso il trattamento dei fanghi di depurazione, accompagnata dalle sezioni dei sistemi di depurazione. *Deve essere fatto puntuale riferimento alla planimetria dell'impianto di depurazione allegata alla domanda di autorizzazione.* *Nel caso di fosse Imhoff va specificato il volume del comparto di digestione e del comparto di sedimentazione.* *Nel caso di impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia devono essere espressamente indicate le grandezze per il calcolo dei volumi assunti per la determinazione dell'adeguatezza dell'impianto* *Devono essere elencate le sostanze/reattivi utilizzate nel processo depurativo con le relative quantità annue.*
	Dichiarazione che l'impianto adottato, in caso di presenza di sostanze pericolose, sia adatto al rispetto dei limiti ai sensi dell'art.30, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
	Descrizione pozzetto di prelievo all'ingresso dell'impianto di depurazione.
	Descrizione pozzetto di prelievo all'uscita dell'impianto di depurazione.
	Descrizione della condotta di scarico e dei pozzetti di prelievo e/o ispezione. *Condotta dal pozzetto di prelievo (uscita impianto) alla pubblica fognatura.*

7.	**Descrizione altri scarichi industriali**
	Specificare se sono presenti altri scarichi di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento, distinti dallo scarico oggetto della richiesta. *Specificare tipologia e recapito.* *La localizzazione di tali scarichi deve essere riportata sulle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione.*
8.	**Descrizione scarichi di acque reflue meteoriche**
	Descrizione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento. *Specificare le dimensioni delle superfici di raccolta delle acque meteoriche: superfici di tetti e/o terrazze, superfici permeabili scoperte, superfici permeabili… (le stesse devono essere riportate sulla planimetria di cui alla sezione precedente)* *Specificare recapito finale.*
9.	**Presenza sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
	Specificare se sono presenti le sostanze pericolose di cui a di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 (Parte terza). *Nel caso di scarichi di sostanze derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, deve essere riportato quanto richiesto dall'art.125 del medesimo D. Lgs.*
	Specificare se sono presenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 (Parte terza). *Elencare le sostanze pericolose.* *Specificare le materie prime da cui derivano e i relativi quantitativi.* *Specificare i processi produttivi da cui derivano.*
	Specificare se sono presenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 1 dell'allegato 1/A (Parte terza). *Elencare le sostanze pericolose.* *Specificare le materie prime da cui derivano e i relativi quantitativi.* *Specificare i processi produttivi da cui derivano.* *Descrizioni dei sistemi di controllo adottati e previsti dal Punto 1.2.3 dell'allegato 5 (Parte terza).* *Descrizioni degli autocontrolli attuati previsti dallo stesso punto: metodi di prelievo, metodi di analisi, laboratorio di analisi.* *Esposizione dei risultati degli autocontrolli effettuati negli ultimi due anni.*
10.	**Altre informazioni e chiarimenti che si reputano opportuni.**
11.	**Documenti per le deroghe di cui ai punti 7.01.3 punto 9 di cui al presente regolamento**
12.	**Nominativo e recapiti (telefono, fax e posta elettronica) del tecnico, o consulente esterno, che ha redatto la relazione tecnica, che va debitamente firmata e datata.**

ART. 8. VALORI LIMITE

ART. 8.01 VALORI LIMITE – ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Gli scarichi delle “acque reflue assimilate alle domestiche” sono equiparate alle “acque reflue domestiche” e quindi **sono sempre ammessi**, nella pubblica fognatura, senza trattamenti preliminari nel rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie e degli impianti interessati e **a condizione che lo scarico finale delle reti fognarie avvenga previo idoneo trattamento in impianto di depurazione.**

Possono tuttavia essere esplicitamente prescritti pretrattamenti o limitazioni quantitative e temporali delle portate immesse in pubblica fognatura.

In particolare, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dalle acque reflue provenienti dalla piscina privata dello stabilimento in oggetto, dovrà rispettare i limiti di emissione imposti dalla tab. 3 all. 5 (Parte III) del D. Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura

ART. 8.02 VALORI LIMITE – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi delle “*acque reflue industriali*” nella pubblica fognatura, qualora l’impianto di depurazione finale sia idoneo a trattare i reflui prodotti dal ciclo produttivo dell’azienda, sono ammessi di norma nel rispetto dei seguenti valori limite:

- BOD5, COD e SST: valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura;
- per i parametri facilmente biodegradabili (limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo): quelli previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura;
- per le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose (come stabilite dalla normativa vigente): quelli previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in corpo idrico superficiale.

Ai sensi dell’Art. 38, comma 5 del RSII e dell’art.31, comma 3 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010 e s.m.i.), il Gestore può concedere valori limite di immissione meno restrittivi (deroghe) sulla base delle specifiche riportate **nell’Allegato 1** “Valori immissione in pubblica fognatura per i singoli impianti di depurazione” al presente Disciplinare Tecnico, adottate dall’Ente di Governo dell’Ambito, in base alle caratteristiche dell’impianto di trattamento e delle reti fognarie
L’autorizzazione allo scarico è in ogni caso subordinata all’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Gestore del S.I.I. che sarà rilasciato previa valutazione aggiornata della capacità depurativa residua dell’impianto di depurazione di acque reflue urbane a cui conferisce la rete a cui viene allacciato lo scarico. Tale valutazione sarà allegata al parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Gestore del S.I.I.

ART. 9. NORME TECNICHE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. 9.01 IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O PRETRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le utenze industriali i cui scarichi non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dal Gestore, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di depurazione e/o pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l’equalizzazione delle portate degli scarichi.

Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto depurazione e/o pretrattamento.

Il titolare dello scarico resta esclusivo responsabile della raccolta, allontanamento e smaltimento di quanto prodotto negli impianti di depurazione e/o pretrattamento.

Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti e ne assicura il corretto funzionamento e la relativa manutenzione. Gli impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all’art. 42 delle NTA del PTA; in caso di modifica l’Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.

In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di depurazione e/o pretrattamento (o parti di essi) a servizio degli insediamenti sopracitati, fermo restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico

non conforme, il titolare dello scarico dell'impianto di depurazione e/o pretrattamento deve informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Gestore dell'impianto di depurazione pubblico affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.

In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di depurazione e/o pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi.

Il gestore provvede all'installazione, ove necessario, di idonei misuratori di portata sugli scarichi, ai sensi dell'Art. 34 del RSII.

ART. 9.02 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La condotta di allaccio alla pubblica fognatura, l'individuazione del pozzetto di ispezione S_n e prelievo, l'eventuale alloggiamento per il misuratore di portata ed il punto di consegna dei reflui, devono essere conformi a quanto descritto nella sezione A del presente "Disciplinare Tecnico".

In particolare il pozzetto di alloggiamento del misuratore dovrà avere dimensioni adeguate alle operazioni di prelievo e manutenzione e comunque non potrà essere inferiore a cm 80 x80 , con chiusino in ghisa circolare di adeguata classe.

La misura della portata dovrà avvenire necessariamente in pressione con misuratori di tipo elettromagnetico alimentati da corrente elettrica. Il misuratore sarà di tipo MID e verrà acquistato e montato da Ciip Spa previa accettazione e pagamento del preventivo qualificato da Ciip Spa ed allegato all'istanza di AUA, in analogia a quanto disciplinato dall'art.65 comma 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L'installazione del misuratore potrà avvenire anche previo un restringimento funzionale secondo lo schema di seguito allegato:

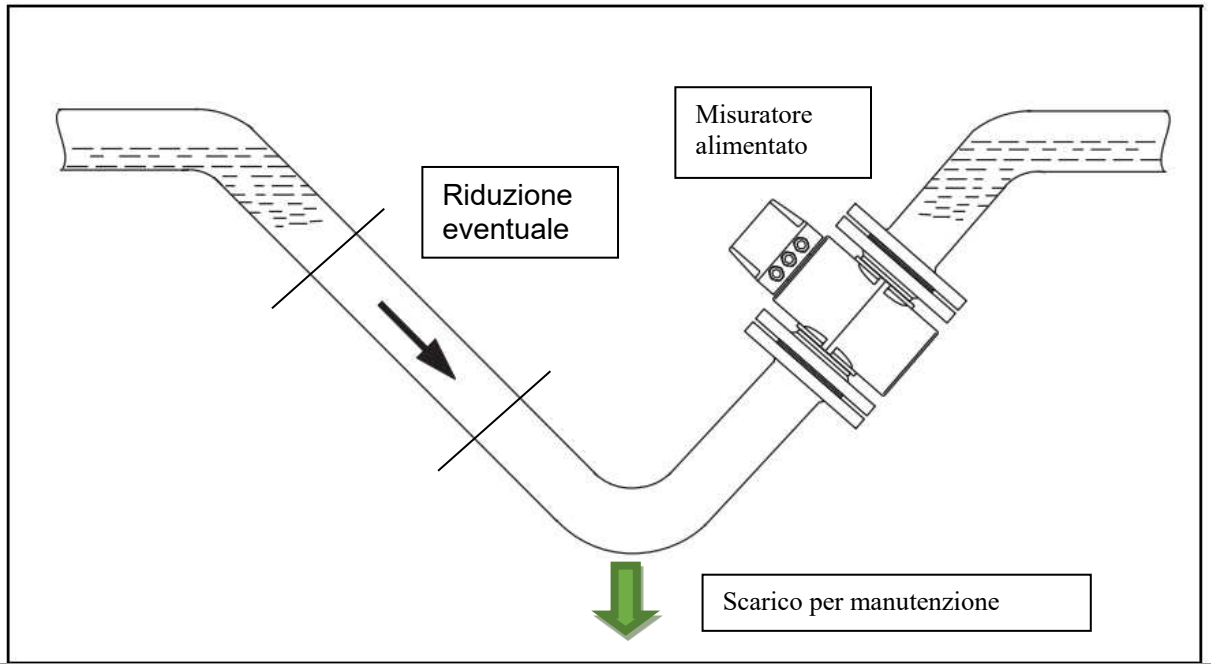

In caso di fluidi altamente contaminati, si consiglia una linea bypass in modo tale che durante la pulizia meccanica, non sia necessario interrompere il processo.

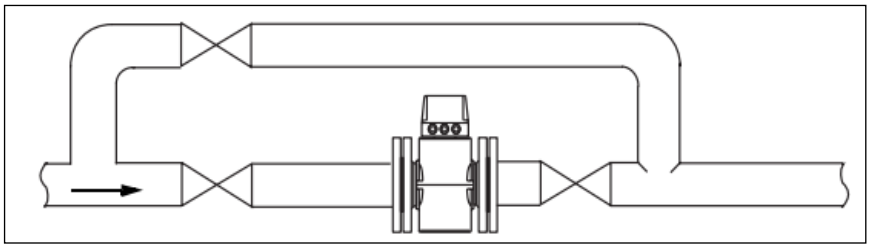

Si dovrà avere cura che lo strumento sia preceduto da un tratto rettilineo di 5 DN (diametro condotta) e pari a 3 DN a valle.

Su richiesta della CIIP S.p.A. e, comunque, per gli scarichi ove siano presenti o richieste deroghe, l'alimentazione elettrica del misuratore di portata dovrà essere fornita attraverso apposito quadro elettrico installato in una armadio stradale (apertura mediante chiave di serie n. 21). Il quadro elettrico dovrà fornire le protezioni alle seguenti linee:

- misuratore di portata: 10A, 230V;
- n. 2 gruppi presa interbloccata 2P+T IP 67 16A non fusibilata;
- contatore collegato al misuratore di portata alimentazione 24Vcc;

All'interno del quadro elettrico dovrà comunque essere predisposta una morsettiera per attestare i segnali analogici e digitali provenienti dal misuratore di portata.

In ogni caso l'alimentazione elettrica del misuratore di portata è a carico del richiedente.

Il quadro elettrico sopra descritto sarà fornito e messo in opera dalla CIIP S.p.A. o da propri incaricati e acquistato a cura del richiedente, che provvederà comunque a tutte le opere necessarie per la posa e ai cavidotti di collegamento tra la piazzola di posa e il pozzetto di installazione del pozzetto.

In caso di eccessiva onerosità dimostrata per la realizzazione dell'opera di alimentazione elettrica di che trattasi, la CIIP S.p.A. potrà valutare soluzioni alternative proposte dal richiedente.

Il Gestore si riserva di individuare prescrizioni particolari per le quali l'Utente dovrà dare formale evidenza dell'avvenuto adempimento nei termini prescritti, fornendo tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria.

ART. 10. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Il corrispettivo per il servizio fognatura è dovuto da tutti gli Utenti allacciati alla pubblica fognatura; il corrispettivo per il servizio depurazione è dovuto dagli Utenti allacciati alla pubblica fognatura servita da un impianto di depurazione attivo.

ART. 10.01 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è applicato al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

Il corrispettivo della tariffa sarà calcolato sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA e recepite dall'EGATO.

ART. 10.02 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

I criteri per la determinazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione applicabile ai reflui industriali sono stabiliti dall'ARERA con la Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 (TICSI) in cui sono date indicazioni precise sulla determinazione delle tariffe per i corrispettivi relativi al collettamento e alla depurazione delle acque reflue provenienti dagli scarichi autorizzati in rete pubblica conseguentemente determinate e approvate dall'EGATO.

Tale delibera (art.28.3) riporta: "*Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall'utente industriale p, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata di seguito.*"

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo dei dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale.

Allo scopo di adempiere a tale disposizione il Servizio Analisi, Lottizzazioni ed Autorizzazioni predispone annualmente il piano dei controlli.

ART. 10.02.1 Piano dei controlli

Il piano dei controlli degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si pone i seguenti obiettivi:

a) verificare la tipologia di refluo che arriva agli impianti di depurazione;

b) uniformare in modo trasparente l'applicazione delle tariffe per la depurazione e la fognatura secondo il principio di "chi inquina paga" promosso anche dalla Comunità Europea e dal TICSI sopra citato;

c) verificare l'impatto di determinate tipologie di inquinanti sugli impianti e in particolare sui fanghi prodotti stanti gli aggiornamenti dei limiti per gli stessi.

Le verifiche sulla qualità degli scarichi recapitati nelle reti fognarie funzionalmente collegate ai relativi depuratori sono effettuate in esecuzione del presente programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.

Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati e/o l'imposizione di adeguati sistemi di misura al prelievo e/o allo scarico.

Gli scarichi che si intende controllare in modo sistematico attraverso questo piano sono di diverse tipologie. La priorità data al campionamento di ciascun tipo è funzione del potenziale inquinante e dei dati già a disposizione del Gestore.

Il criterio per la programmazione di tali campionamenti si baserà sui seguenti elementi:

- tabella controlli Piano TICSI;
- tipologia di produzione: le aziende maggiormente controllate saranno quelle potenzialmente più inquinanti;
- quantità di acqua scaricata: a parità di condizioni le aziende con maggiori quantitativi d'acqua vengono inserite nell'elenco prioritario;
- necessità di verifica per il rilascio del parere tecnico (in questa categoria rientrano anche le aziende che potrebbero avere scarico assimilabile al domestico);
- segnalazioni dal Servizio Reti;
- segnalazioni dal Servizio Depurazione: qualora agli impianti di depurazione pervenissero quantitativi anomali di inquinanti particolari si potrà effettuare una ricerca mirata nelle aziende della zona al fine di individuarne la causa.
- analisi effettuate negli anni precedenti: dati storici e dati raccolti attraverso le pratiche autorizzative gestite;
- incongruenze tra i dati indicati nelle dichiarazioni degli utenti e i dati a disposizione del Gestore e verificati attraverso precedenti indagini;
- ripetizione del campionamento per eventuale conferma del superamento delle concentrazioni autorizzate rilevate con campionamento precedente.

Inoltre, potrà essere svolto anche un monitoraggio delle reti fognarie con un piano di controllo dedicato, al fine di determinare per quanto possibile la distribuzione di particolari inquinanti e risalire alle cause delle criticità di volta in volta segnalate dagli impianti di depurazione.

ART. 10.02.2 Parametri analitici da determinare per gli scarichi industriali

I limiti di emissione di riferimento sono quelli indicati nella Tabella 3 dell'All. 5 alla parte III del D. Lgs 152/06, per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura, fatto salvo diverse indicazioni riportate in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

I principali parametri da determinarsi ai fini dei controlli, in funzione della tipologia di attività generante lo scarico, sono riportati nella sottostante tabella riepilogativa (Tabella 1).

Fermo restando il rispetto dei limiti di legge allo scarico, gli inquinanti che concorrono alla determinazione tariffaria sono quelli indicati nell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/idr. Nello specifico:

- COD;
- Solidi sospesi totali (SST);
- Azoto totale (N);
- Fosforo totale (P);
- Ulteriori inquinanti specifici $X_{j,p}$ come individuati *a titolo esemplificativo ma non esaustivo* nella tabella sottostante e propri delle diverse tipologie di attività:

ATTIVITA'	PARAMETRI SPECIFICI
Allevamenti ittici	BOD5 - COD - SST - Cloruri - Fosfati - Conducibilità - pH - Azoto Ammoniacale
Magazzini ortofrutticoli	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Cave	BOD5 - COD - SST - Conducibilità
Industrie alimentari della carne	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri - Azoto Nitrico - Grassi e olii animali/vegetali
Industrie alimentari del pesce	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Grassi e olii animali/vegetali - Fosfati - Cloruri
Industrie alimentari di frutta e ortaggi	BOD5 - COD - SST - pH - Azoto Ammoniacale
Industrie alimentari di oli e grassi	BOD5 - COD - SST - pH - Azoto Ammoniacale - Conducibilità - Grassi e olii animali/vegetali
Industria lattiero casearia	BOD5 - COD - SST - Grassi e olii animali/vegetali
Industrie agroalimentari in genere	BOD5 - COD - SST - Azoto ammoniacale - Azoto Nitrico - pH - Conducibilità - Fosforo Totale
Cantine	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Frantoi	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Industrie per l'alimentazione animale	BOD5 - COD - SST - pH - Conducibilità - Fosforo - Azoto Ammoniacale
Produzione pasti industriali	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri
Industrie tessili dell'abbigliamento	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Tensioattivi Totali - Azoto Ammoniacale
Industria conciaria	BOD5 - COD - SST - Azoto Ammoniacale - Cloruri - pH - Solfati - Cromo totale – Cromo VI
Industria del legno e derivati	BOD5 - COD - SST - Conducibilità - Azoto Ammoniacale
Cartiera	BOD5 - COD - SST - Azoto Totale - Fosforo Totale - Ferro - Alluminio - Solfati - pH
Raffineria	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – Idrocarburi Leggeri
Industria galvanica	BOD5 - COD - SST - Cromo totale – Cromo VI – Cianuro - Cadmio – Zinco – Cianuri – Tensioattivi totali – Rame – Nichel e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo
Industria di prodotti chimici	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – fenoli – solventi – metalli e altri parametri in base al ciclo produttivo
Industria delle materie plastiche	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – Piombo – Zinco e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo
Industria lapidea	BOD5 - COD - SST - conducibilità
Industria farmaceutica	BOD5 - COD - SST - pH - Solventi organici aromatici - Solventi organici azotati - Solventi clorurati
Produzione di vetroceramici e/o ceramici	BOD5 - COD - SST - Piombo – cobalto - cromo – cromo VI – cadmio –– rame – zinco – antimonio e altri metalli in base al ciclo produttivo), arsenico - boro - Fluoruri
Produzione e lavorazione del metallo	BOD5 - COD - SST - Metalli (piombo, cadmio, zinco, cromo etc.) e cianuri, in base al ciclo produttivo
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti	BOD5 - COD - SST - Cloruri e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo (per impianti di trattamento rifiuti)
Autolavaggi	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale
Auto officine con lavaggio pezzi	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo
Autodemolitori	BOD5 - COD - SST - Idrocarburi totali – Tensioattivi totali - Azoto Ammoniacale e altri parametri specifici in base al ciclo produttivo
Lavaggio cisterne ed autocisterne	BOD5 - COD - SST - Tensioattivi totali e altri parametri in base al ciclo produttivo
Lavanderie industriali	BOD5 - COD - SST - pH- Tensioattivi totali – solventi clorurati – cloruri – cloro attivo libero

ART. 10.02.3 Tipologia di controlli

I controlli delle acque di scarico avranno due principali finalità: la verifica generale della tipologia inquinante dello scarico e l'accertamento dei parametri ai fini tariffari considerando che gli scarichi devono in ogni momento rispettare i limiti allo scarico previsti dall'autorizzazione vigente.

In entrambi i casi le modalità di campionamento e controllo saranno scelte in base alle caratteristiche dello scarico stesso e della tipologia di produzione, e i sopralluoghi e le analisi verranno effettuati ai sensi della normativa vigente. Si potranno pertanto effettuare campionamenti istantanei o medi, motivando la scelta nel verbale di campionamento (allegato 2), parte integrante del presente piano. Anche la scelta del punto di campionamento è funzionale alle esigenze di verifica da parte del gestore.

ART. 10.02.4 Numero di controlli per azienda

Qualora lo si ritenga necessario, in base ai risultati delle analisi, si potrà effettuare più di un campionamento delle acque scaricate da una stessa azienda sia in relazione alle disposizioni relative al numero minimo di controlli, sia in reazione ai ritorni a seguito di rilevazioni di superamenti o legate a necessità di approfondimenti in termini di determinazione dei volumi e/o di correlazione qualità/quantità scaricata.

Qualora ritenuto necessario, sarà possibile richiedere l'installazione di un campionatore automatico per il prelievo di campioni medi sulle 24 ore, nonché di un misuratore di portata allo scarico di caratteristiche tecniche adeguate.

ART. 10.02.5 DETERMINAZIONE QUANTITÀ SCARICATE: Criteri di ragionevolezza in ordine alla determinazione del volume scaricato dai clienti industriali (rif. Art. 27.6 All. A, Delibera ARERA 665/2017/R/idr)

Per gli insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica, nonché per i titolari di scarichi di acque reflue domestiche che provvedono in tutto o in parte ad approvvigionarsi da fonte autonoma, la determinazione della tariffa si fonda sulla rilevazione della qualità e della quantità di refluo scaricato per cui l'utente usufruisce del servizio di collettamento e depurazione; tali corrispettivi sono calcolati nel rispetto della formula tariffaria approvata dall'Autorità competente ed in base agli accertamenti svolti dal Gestore sui volumi e sulla qualità degli scarichi effettuati.

Tenuto conto sia degli aspetti tariffari, ma in particolare degli impatti sulle reti e sugli impianti del gestore del Servizio Idrico degli scarichi industriali, sia in termini qualitativi che quantitativi, il piano di controllo degli scarichi prenderà in considerazione i volumi annui scaricati effettuando rilevazioni periodiche.

La rilevazione dei volumi scaricati, sia con apposito misuratore sia determinati sulla base dei volumi prelevati, è organizzata secondo criteri di ragionevolezza tenendo conto della variabilità e della stagionalità degli scarichi industriali allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione e contestualmente alla verifica qualitativa nello scarico, qualora siano previsti tali obblighi.

La frequenza delle rilevazioni volumetriche potrà essere determinata anche in funzione delle eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi che si determinano in relazione alla specificità dell'attività produttiva e non necessariamente essere legata ai campionamenti dei reflui.

Il gestore pertanto pianificherà le rilevazioni con la frequenza che riterrà più coerente con il tipo di scarico di cui determinare il rapporto qualità/quantità scaricata, con particolare attenzione ai casi in cui vi siano state rilevazioni di superamento dei limiti o vi siano particolari variazioni temporali della quantità scaricata anche eventualmente effettuando rilevazioni con autocampionatori proporzionali alla portata.

A tal fine, in generale, saranno effettuati almeno i seguenti tentativi di raccolta dei dati del volume scaricato sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, sia determinati sulla base dei valori prelevati:

- Per scarichi con volume annuo inferiore o uguale a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta;
- Per scarichi con volume annuo superiore a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta.

In merito alla determinazione del volume annuo scaricato in generale ci si atterrà alle seguenti considerazioni:

1. Presenza del misuratore di portata allo scarico:
    1.1. In presenza di idoneo misuratore di portata allo scarico, funzionante e correttamente installato, il gestore effettuerà letture dirette anche in occasione dei campionamenti e si riserva di effettuare letture ulteriori durante l'anno. La lettura dei volumi in caso di presenza di misuratore potrà avvenire tramite personale e/o strumenti elettronici di lettura a distanza. In entrambi i casi si verificherà preliminarmente il funzionamento del misuratore;
    1.2. La lettura dei volumi allo scarico avverrà nell'ultimo pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura o comunque in un pozzetto che sia ritenuto idoneo alla quantificazione del volume di refluo industriale scaricato;
    1.3. Verrà verificato che a valle del pozzetto di misurazione del volume non ci siano ulteriori immissioni di reflui industriali che contribuiscano alla determinazione del volume da misurare.

2. Assenza del misuratore di portata allo scarico:
    2.1. In assenza di misuratore allo scarico, la determinazione del volume scaricato avviene assumendo il volume scaricato pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto e/o dal volume d'acqua complessivamente captato da punti di attingimento privati;
    2.2. In presenza di processi produttivi il cui volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto (come riportato al precedente punto 2.1), la determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata dal Gestore mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'EGA o altro soggetto competente. Allo scopo sarà necessaria una relazione tecnica trasmessa al Gestore dal titolare dello scarico.

Si evidenzia inoltre che gli scarichi sprovvisti di misuratore verranno progressivamente dotati dal Gestore di opportuna strumentazione.

ART. 10.02.6 Laboratori

I campioni saranno analizzati da laboratori esterni, individuati dal Gestore, che garantiscono elevati standard analitici ed in possesso dell'accreditamento Accredia o equivalente.

Nel verbale di campionamento rilasciato all'utente viene sempre indicato il laboratorio dove il campione sarà aperto e analizzato, indicandone anche l'indirizzo e numero telefonico per dare la possibilità all'Utente di assistere all'apertura e all'analisi del campione stesso, ferme restando le tempistiche di analisi da rispettare.

Art. 10.02.7 Costi

I costi per la realizzazione del piano dei controlli al netto delle spese a carico del richiedente nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dei pareri tecnici, sono coperti dalla Tariffa stabilita dall'ARERA e recepita dall'EGATO. Parte di tali costi è supportata dalla quota fissa richiesta in tariffa ai clienti industriali secondo le determinazioni dell'EGATO.

ART. 10.02.8 Modalità di campionamento, conservazione e analisi – indicazioni generali

Il campionamento sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06)

Individuazione del punto assunto per il campionamento:

Nel caso di controlli presso aziende le misurazioni sono di norma effettuate nel pozzetto "S_n" individuato nella planimetria allegata al parere rilasciato dal Gestore, posto di norma:

- Subito a monte del punto di immissione in fognatura;
- Subito dopo l'uscita dallo stabilimento e/o dall'impianto di trattamento dello stabilimento per le acque di specifici cicli produttivi.

ART. 10.02.9 Esecuzione dei controlli e delle ispezioni presso le aziende

I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne allo stabilimento.

Il rispetto dei limiti allo scarico deve essere garantito in ogni momento.

Il personale incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo) chiedendo immediatamente l'assistenza del Responsabile dell'insediamento (o di persona da esso incaricata), per potersi recare all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.

In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, il personale incaricato potrà chiedere l'intervento di un UpG (Ufficiale di polizia giudiziaria).

Per tutta la durata della verifica, il responsabile degli scarichi dell'insediamento (o chi per esso) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale, sul quale la ditta può riportare le proprie dichiarazioni.

Copia del verbale di campionamento, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare dell'insediamento ispezionato.

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere al campionamento per interruzione del ciclo produttivo ovvero per chiusura dello stabilimento, il personale incaricato del controllo provvederà a compilare comunque il verbale una copia del quale sarà inviata a mezzo PEC all'Azienda stessa.

Documentazione video e/o fotografica:

Al fine di determinare la indubbia corrispondenza del pozzetto di campionamento potranno essere effettuati dal gestore, in sede di sopralluogo ed alla presenza del delegato dell'azienda, rilievi topografici, fotografici e video.

Diritto di presenziare alle analisi (Art. 223 c.p.p.)

Essendo accertamenti non ripetibili, ai sensi del c.p.p. sul verbale di campionamento viene indicato il laboratorio di analisi dove le stesse verranno eseguite, l'orario di apertura del campione ed i recapiti telefonici affinché l'utente possa avvisare della propria presenza. In ogni caso si ricorda che alcuni parametri devono essere analizzati entro 24 ore dal prelievo.

ART. 10.02.10 Conseguenze relative agli esiti dei controlli

Ai sensi dell'Art. 22 comma 3 del TICSI (Delibera ARERA 665/2017/R/idr), qualora venga rilevato il superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, il Gestore, conferma il superamento procedendo con una seconda determinazione analitica.

Nel corso della seconda determinazione, il Gestore comunica all'Utente, con lettera consegnata brevi mano dal personale incaricato del controllo, l'esito del superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

Si precisa che il superamento dei limiti di legge relativamente a parametri che, ai sensi della normativa vigente, ha rilevanza penale o che possa compromettere il processo di trattamento e la qualità dello scarico finale degli impianti centralizzati, sarà trattato secondo quanto previsto dall'art. 69 comma 11 e 12 del Regolamento del SII.

Nel caso in cui invece il superamento dei limiti di legge riguardi parametri non di rilevanza penale, il Gestore procederà all'invio dei rapporti di prova all'autorità competente (Provincia/EGATO) e all'applicazione delle penali previste dalla Delibera ARERA 665/2017/R/idr.

Art. 10.02.11 Disposizioni operative

L'adeguamento delle disposizioni operative relative all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo nonché eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, vengono realizzate tramite apposite procedure interne e/o ordini di servizio emanati dal Gestore.

Art. 10.02.12 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia

Il presente articolo disciplina gli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio come definiti al precedente art. 1 in conformità dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le acque di lavaggio, nonché le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali e pertanto sono soggette all'applicazione della tariffa industriale ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche.

L'impianto di trattamento a servizio delle acque di prima pioggia deve essere reso disponibile, per una nuova fase depurativa, entro 48 ore dall'ultimo evento meteorico.

Le tariffe sono determinate sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA e recepite dall'EGATO.

Ai fini del calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia immessi nella pubblica fognatura si individuano le seguenti metodologie:

- installazione di idoneo misuratore di portata sul pozzetto finale, con i requisiti di cui all'art. 9.2.;
- calcolo del volume delle acque di prima pioggia considerando che sia corrispondente ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico elementare interessato.

Il corrispettivo T3 viene determinato mediante l'applicazione della formula:

$$T_3 = \varphi \cdot S \cdot h \cdot (f + d)$$

φ = coefficiente di afflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo convenzionalmente il valore 1 per le superfici impermeabili ed il valore 0,3 per le superfici permeabili (art. 42 c. 7 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche);

S = superficie territoriale dell'area di influenza dello scarico, con esclusione delle sole superfici verdi e quelle coltivate;

Il collettamento deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato etc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico

confluiscano nello scarico. La rete di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quelle di convogliamento delle altre acque.

h = altezza di pioggia ragguagliata, espressa in mm; si assume che h = 5 x n dove n è il numero di giorni piovosi in un anno, con precipitazioni totali nelle 24 ore superiori a 5 mm (ai fini del conteggio del numero di giorni piovosi, fanno fede i dati forniti dagli osservatori metereologici regionali mediati sull'intero territorio servito);

f = tariffa del servizio fognatura (€/m3) deliberata dall'EGA;

d = tariffa del servizio depurazione (€/m3) deliberata dall'EGA

ART. 10.03 Scarichi di acque prive di carico inquinante

Il presente articolo disciplina gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento così definite al precedente art. 1 in conformità dell'art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche.

Le acque meteoriche di dilavamento non possono confluire in rete fognaria pubblica ad eccezione dei casi in cui sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte di benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Si presume la eccessiva onerosità quando sussiste una delle condizioni di cui all'art. 29 c.8 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche.

Nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di convogliare le citate acque in corpi idrici superficiali, il Gestore, previa effettuazione di una dettagliata analisi tecnica della rete e dell'impianto di trattamento finale, può autorizzarne il conferimento nella rete fognaria pubblica e qualora necessario può prescrivere la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel periodo di massimo afflusso della rete fognaria e solo successivamente destinarle al trattamento.

Ai fini del calcolo dei volumi di acque prive di carico inquinante immesse nella pubblica fognatura è richiesta l'installazione di idoneo misuratore di portata sul pozzetto finale.

Le tariffe sono determinate sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA e recepite dall'EGATO.

Sezione C

CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA CIIP SPA

ART. 1. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Lo sversamento diretto di reflui autotrasportati in pubblica fognatura è sempre vietato.

I liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili, disostruzioni linee fognaria di reflui domestici privati, …), possono essere conferiti mediante autocisterne presso gli impianti di depurazione debitamente autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore, secondo quanto riportato nell'Istruzione Operativa P12IO02 "Gestione Rifiuti".

ART. 2. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

Le modalità di accesso agli impianti sono normate dall'Istruzione Operativa P32IO02 "Modalità di accesso ai siti aziendali".

ART. 3. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO C/O DEPURATORI AUTORIZZATI

Gli impianti del Gestore sono autorizzati per l'attività di smaltimento D8 dei seguenti rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805)
- fanghi delle fosse settiche (EER 200304)
- rifiuti della pulizia delle fognature (EER 200306)

I rifiuti, di cui ai codici sopra riportati devono essere prodotti esclusivamente nel territorio dell'AATO 5-Marche SUD. Non potranno essere accettati rifiuti prodotti al di fuori del suddetto territorio.

ART. 3.01 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO

Possono accedere agli impianti autorizzati i soli trasportatori che, fattane richiesta secondo il modello sotto riportato, abbiano perfezionato la pratica autorizzativa.

Spett.le

CIIP S.p.A.

Cicli Integrati Impianti Primari

Viale della Repubblica, 24

63100 Ascoli Piceno

c.a. Servizio Analisi Autorizzazioni e Lottizzazioni

Oggetto: Domanda di autorizzazione al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi presso gli impianti gestiti dalla CIIP spa e a tal fine autorizzati.

Il sottoscritto _____ nato a _____, residente in _____, in qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____, PI/CF _____, Tel. _____, Fax _____, e-mail_____, pec _____ richiede il

- ❑ *rilascio*
- ❑ *rinnovo*
- ❑ *voltura*

dell'autorizzazione per il conferimento presso gli impianti indicati in oggetto con i mezzi sotto riportati dei rifiuti non pericolosi nel seguito specificati provenienti esclusivamente dal territorio dell'A.T.O. n. 5 - Marche Sud:

Targa _____	*Targa _____*	*Targa _____*
Targa _____	*Targa _____*	*Targa _____*

CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*

A tal fine, allega alla presente domanda:

- ❑ *iscrizione alla CCIAA;*
- ❑ *copia Autentica Polizza RCT/RCO;*
- ❑ *copia dell'Iscrizione all'Albo dei Trasportatori Conto Terzi;*
- ❑ *Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;*
- ❑ *iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con evidenza dei codici CER e dei mezzi autorizzati al trasporto;*
- ❑ *elenco degli autisti che effettueranno i conferimenti con fotocopia della patente di guida;*
- ❑ *fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore della richiesta.*

_____, lì _____

_____

Timbro e firma

ART. 3.02 MODELLO DI GARANZIA FINANZIARIA

Entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà trasmettere una cauzione di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) a mezzo polizza fideiussoria rilasciata da società abilitata a favore della CIIP spa utilizzando il modello sotto riportato "Garanzia Finanziaria" sotto riportato pena la revoca dell'autorizzazione.

Garanzia Finanziaria - MODELLO

Premesso

che la ditta _____, con sede in _____ CFP/IVA _____ (in seguito denominato Contraente), in data _____ ha presentato richiesta di autorizzazione o di rinnovo al conferimento di liquami speciali presso gli impianti di depurazione di Ascoli Piceno, Grottammare, Lido di Fermo, Salvano di Fermo, Comunanza e San Benedetto del Tronto, della CIIP spa CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI – Viale della Repubblica, 24 – Ascoli Piceno, P. IVA 00101350445 (in seguito denominato Beneficiario); che per il rilascio di tale autorizzazione è richiesta idonea fidejussione fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);

Ciò premesso, la Società _____, con sede legale in _____, C. F. / P. IVA _____, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore nell'interesse dell'impresa di

_____,

sede in _____,

via _____

C. F. / P. IVA _____,

(Contraente)

dichiarandosi con questi tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto;

ed a favore di

CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

Viale della Repubblica, 24

ASCOLI PICENO P. IVA 00101350445

(Beneficiario)

a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario con l'autorizzazione n. … del ….(rif. prot. CIIP n. del) al conferimento rilasciata dal Beneficiario al Contraente stesso ed, in particolare, del puntuale pagamento delle somme dovute, fino ad una concorrenza massima di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

La Società_____ rinuncia formalmente ed irrevocabilmente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile e rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'importo massimo garantito dalla presente fidejussione viene concordemente fissato fino alla concorrenza di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

La presente fidejussione ha validità di 24 mesi, ovvero dal _____ (data rilascio autorizzazione da parte della CIIP spa) al _____ (data di scadenza dell'autorizzazione avente validità pari ad anni due).

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla CIIP S.p.A..

La Società_____ provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della CIIP spa senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società_____ dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede legale suindicata.

La presente fidejussione ha validità sino alla scadenza dell'autorizzazione al conferimento.

Decorso il suddetto termine, la garanzia si estinguerà automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venisse restituito alla Società stessa.

Per la variazione del parco mezzi

ART. 3.03 RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PARCO MEZZI

In caso di variazione del parco mezzi, la ditta dovrà presentare la domanda di variazione parco mezzi dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti, redatta secondo il modello sotto riportato:

Spett.le

CIIP S.p.A.

Cicli Integrati Impianti Primari

Viale della Repubblica, 24

63100 Ascoli Piceno

c.a. Servizio Analisi Autorizzazioni e Lottizzazioni

Oggetto: Domanda di variazione parco mezzi dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi presso gli impianti gestiti dalla CIIP spa e a tal fine autorizzati.

Il sottoscritto _____ nato a _____, residente in _____, in qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____, PI/CF _____, Tel. _____, Fax _____, e-mail_____, pec _____ richiede il

- ❑ *Rilascio variazione parco mezzi*

dell'autorizzazione per il conferimento presso gli impianti indicati in oggetto dei seguenti rifiuti non pericolosi provenienti esclusivamente dall'ambito ottimale dell'A.T.O. n. 5 - Marche Sud:

↑ *Chiede l'inserimento della targa dei seguenti mezzi:*

Targa _____ *Targa _____* *Targa _____*

↑ *Chiede la cancellazione dei seguenti mezzi:*

Targa _____ *Targa _____* *Targa _____*

CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*
CER __ __ __	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*	*CER __ __ __*

A tal fine, allega alla presente domanda:

- ❑ *copia Autentica Polizza RCT/RCO;*
- ❑ *copia dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;*
- ❑ *Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;*
- ❑ *iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con evidenza dei codici CER e dei mezzi autorizzati al trasporto;*
- ❑ *dichiarazione sostitutiva di atto notorio ufficiale trasmessa all'Albo Gestori Ambientali;*
- ❑ *elenco degli autisti che effettueranno i conferimenti con fotocopia della patente di guida;*
- ❑ *fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore della richiesta.*

_____*, lì* _____ _____

Timbro e firma

ART. 3.04 MODALITÀ CONFERIMENTO

La ditta dovrà concordare con almeno 24 ore di anticipo, prima di ogni scarico, i tempi del conferimento con il personale addetto alla gestione del depuratore contattando direttamente l'impianto al numero telefonico presente sull'autorizzazione;

Gli scarichi saranno consentiti dalle ore 07,00 alle ore 11,00 di ogni giorno feriale. In tale periodo saranno ammesse eccezioni solamente per urgenze e previo avviso telefonico, specificando il nome, l'indirizzo del cliente da servire e l'ora dell'intervento. Nei giorni festivi gli impianti sono chiusi.

Nella compilazione del formulario di cui sopra la ditta deve riportare tra le note il recapito telefonico del produttore del rifiuto, qualora esso sia diverso dalla CIIP Spa

La CIIP spa potrà a suo insindacabile giudizio limitare i quantitativi conferiti o sospendere i conferimenti. In particolare, nel periodo estivo, i conferimenti potranno essere sospesi in alcuni impianti.

Prima del conferimento, dopo aver accertato la correttezza del FIR di cui al punto 1, la CIIP spa si riserva la facoltà di prelevare tre campioni alla presenza del conferente. Di questi, uno verrà consegnato al conferente, e gli altri due saranno conservati presso l'impianto per 8 gg quali elementi di prova per eventuali contestazioni. I tre campioni saranno contraddistinti in modo inequivocabile e firmati dalle parti. Qualora la ditta conferisca rifiuti liquidi non conformi a quelli contraddistinti dai codici CER sopra autorizzati, la CIIP spa a suo insindacabile giudizio potrà procedere alla revoca della presente autorizzazione. Inoltre, qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche parzialmente compromesso a causa dell'immissione di liquami non conformi ai codici CER sopra autorizzati, la ditta conferente verrà richiamata a coprire tutte le eventuali spese che il gestore dovesse sostenere per il ripristino delle funzionalità dell'impianto, fermo restando le eventuali responsabilità penali. Resta comunque a carico della ditta conferente l'onere delle analisi eseguite sui campioni valutate ai prezzi di cui al contratto con il laboratorio convenzionato con la CIIP spa; a scelta insindacabile della CIIP spa, possono essere eseguite ulteriori analisi, il cui costo è comunque a carico del conferente.

Si rimanda, per quanto non espressamente prescritto, al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, al presente Disciplinare Tecnico e alle norme vigenti in materia.

D.lgs. 152/2006 - Parte Terza - Allegato 5 - Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura				***Depuratore Brodolini - DEPUR00198***
	SOSTANZE	**Scarico in acque superficiali**	**Scarico in pubblica fognatura**	
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura			≤ 35
3	colore	non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani	assenti	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	≤ 80	≤ 200	≤ 500
	Solidi sedimentabili	non previsto	non previsto	≤ 50
7	BOD5 (come O2)	≤ 40	≤ 250	≤ 1800
8	COD (come O2)	≤ 160	≤ 500	≤ 3000
9	Alluminio	≤ 1	≤ 2,0	≤ 2,0
10	Arsenico	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	≤ 20	n.p.	n.p.
12	Boro	≤ 2	≤ 4	≤ 4
13	Cadmio	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	≤ 2	≤ 4	≤ 2
15	Cromo VI	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
16	Ferro	≤ 2	≤ 4	≤ 4
17	Manganese	≤ 2	≤ 4	≤ 4
18	Mercurio	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	≤ 2	≤ 4	≤ 2
20	Piombo	≤ 0,2	≤ 0,3	≤ 0,2
21	Rame	≤ 0,1	≤ 0,4	≤ 0,1
22	Selenio	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	≤ 10	n.p.	n.p.
24	Zinco	≤ 0,5	≤ 1,0	≤ 0,5
25	Cianuri totali (come CN)	≤ 0,5	≤ 1,0	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	≤ 0,2	≤ 0,3	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	≤ 1	≤ 2	≤ 2
28	Solfiti (come SO2)	≤ 1	≤ 2	≤ 2
29	Solfati (come SO3)	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri	≤ 1200	≤ 1200	≤ 4000
31	Fluoruri	≤ 6	≤ 12	≤ 12
32	Fosforo totale (come P)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH4)	≤ 15	≤ 30	≤ 1250
34	Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N)	≤ 20	≤ 30	≤ 30
	Azoto totale	non previsto	non previsto	≤ 1500
36	Grassi e olii animali/vegetali	≤ 20	≤ 40	≤ 40
37	Idrocarburi totali	≤ 5	≤ 10	≤ 5
38	Fenoli	≤ 0,5	≤ 1	≤ 0,5
39	Aldeidi	≤ 1	≤ 2	≤ 1
40	Solventi organici aromatici	≤ 0,2	≤ 0,4	≤ 0,2
41	Solventi organici azotati	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,1
42	Tensioattivi totali	≤ 2	≤ 4	≤ 10
43	Pesticidi fosforati	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			0
45	- aldrin	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	≤ 1	≤ 2	≤ 1
51	Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale
	Tossicità sulla biomassa responsabile dell'ossidazione biologica	assente	assente	assente

D.lgs. 152/2006 - Parte Terza - Allegato 5 - Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura					***Depuratore Campolungo - DEPUR00404***		
					rif.: art. 31 c1 NTA PTA	**rif.: art. 31 c2 NTA PTA**	
	SOSTANZE	**metodi di analisi**	**Scarico in acque superficiali**	**Scarico in pubblica fognatura**	**Senza Scolmatori oppure con scolmatori ma con previo Studio di Rischio**	**Portata giornaliera ≤ 10 mc/d**	**Portata giornaliera > 10 mc/d Senza Scolmatori oppure con scolmatori ma con previo Studio di Rischio**
1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29/2003	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man. 29/2003	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35
3	colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man. 29/2003	non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti	assenti	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	≤ 80	≤ 200	≤ 1200	≤ 2000	≤ 1000
	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090C Man 29 2003	non previsto	non previsto	≤ 150	≤ 350	≤ 100
7	BOD5 (come O2)	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D o APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003	≤ 40	≤ 250	≤ 5000	≤ 6000	≤ 1500
8	COD (come O2)	ISPRA MAN 117/2014	≤ 160	≤ 500	≤ 5000	≤ 6000	≤ 2500
9	Alluminio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 1	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 5	≤ 5
10	Arsenico	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 20	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
12	Boro	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 2	≤ 4	≤ 4	≤ 20	≤ 16
13	Cadmio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 2	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
15	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150 C Man. 29/2003	≤ 0,2	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
16	Ferro	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 2	≤ 4	≤ 4	≤ 12	≤ 12
17	Manganese	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 2	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
18	Mercurio	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3200 A2	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 2	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
20	Piombo	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,2	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
21	Rame	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,1	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
22	Selenio	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	US EPA 6020 B 2014 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 10	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
24	Zinco	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o EPA 200.7 2001 / IRSA 3010 B + 3020	≤ 0,5	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	MI - cromatografia ionica o APAT IRSA 4070 MAN 29 2003	≤ 0,5	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	Kit fotometrici o APAT CNR IRSA 4080 MAN 2003	≤ 0,2	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	Kit fotometrici o APAT CNR IRSA 4160 MAN 29 2003	≤ 1	≤ 2	≤ 10	≤ 20	≤ 10
28	Solfiti (come SO2)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003 o kit fotometrici o APAT CNR IRSA 4150A MAN 29 2003	≤ 1	≤ 2	≤ 2	≤ 20	≤ 10
29	Solfati (come SO3)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000	≤ 5000	≤ 4000
30	Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003	≤ 1200	≤ 1200	≤ 1200	≤ 6000	≤ 4800
31	Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003	≤ 6	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12
32	Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man. 29/2003 o APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003	≤ 10	≤ 10	≤ 25	≤ 30	≤ 25
33	Azoto ammoniacale (come NH4)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man. 29/2003	≤ 15	≤ 30	≤ 75	≤ 150	≤ 75
34	Azoto nitroso (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003 o APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 5	≤ 6	≤ 5
35	Azoto nitrico (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man. 29/2003 o APAT CNR IRSA 4040 A1 MAN 29 2003	≤ 20	≤ 30	≤ 75	≤ 150	≤ 75
	Azoto totale	UNICHIM 2441/2012 o APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto
36	Grassi e olii animali/vegetali	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003 o APAT CNR IRSA 5160 A1 MAN 29 2003	≤ 20	≤ 40	≤ 320	≤ 400	≤ 200
37	Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2 ; Luglio 2002 o APAT CNR IRSA 5160 A2 MAN 29 2003	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
38	Fenoli	Kit fotometrici o APAT CNR IRSA 5070 A1 MAN 29 2003	≤ 0,5	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
39	Aldeidi	Kit fotometrici o APAT CNR IRSA 5010 MAN 29 2003	≤ 1	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	APAT CNR IRSA 5140 Man. 29/2003 o EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	≤ 0,2	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	o EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	Somma parametri specifici	≤ 2	≤ 4	≤ 50	≤ 50	≤ 50
43	Pesticidi fosforati	o APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	o APAT CNR IRSA 5090	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:				0	0	0
45	- aldrin		≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin		≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin		≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin		≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	APAT CNR IRSA 5150 Man. 29/2003 o EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	≤ 1	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
50	*Escherichia coli*	o APAT CNR IRSA 7030C	Nota		0	0	0
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	≤ 0,95	≤ 0,95	≤ 0,95
	Tossicità sulla biomassa responsabile dell'ossidazione biologica		assente	assente	assente	assente	assente